



TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O

MASSIME
DI SENTENZE

ANNO 2018

*Strumento a disposizione degli utenti
del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento
per conoscere i precedenti della giurisprudenza del Tribunale*

AVVERTENZA

Le informazione e le indicazioni contenute in questo massimario sono fornite a scopo meramente orientativo e di studio e non costituiscono fonte ufficiale di conoscenza dei contenuti delle sentenze citate.

PRESENTAZIONE

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, presenta anche quest'anno, la raccolta delle massime delle sentenze amministrative pubblicate nel corso del 2018, in un volume disponibile sia nell'edizione a stampa che in formato elettronico.

Il presente lavoro, oltre a fornire indicazioni, che si spera utili, per un sempre migliore funzionamento della pubblica amministrazione, rappresenta anche la dimostrazione della costante attenzione posta nei confronti degli orientamenti della giustizia amministrativa ed è pensato a beneficio dell'attività dei difensori, degli operatori del diritto e, in generale, dei cittadini interessati.

Come l'anno scorso, la presente raccolta, di facile consultazione per l'utente, è corredata sia da un indice cronologico delle sentenze e delle ordinanze più significative, che da uno analogico, per consentire una ricerca tematica delle massime, attraverso il ricorso a parole chiave.

Infine, un apprezzamento e un sincero ringraziamento vanno a quanti hanno operato per rendere possibile, anche quest'anno, la realizzazione e la pubblicazione di questa raccolta.

Trento, 22 febbraio 2019

Il Presidente del TRGA di Trento
avv. Roberta Vigotti

Sommario

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI.....	1
2. INCIDICE ANALOGICO DELLE DECISIONI.....	3
3. MASSIME DELLE SENTENZE 2018.....	11

1. Indice cronologico delle decisioni

- Sent. 3 gennaio 2018, n. 1
Sent. 3 gennaio 2018, n. 2
Sent. 3 gennaio 2018, n. 3
Sent. 8 gennaio 2018, n. 4
Sent. 9 gennaio 2018, n. 5
Sent. 16 gennaio 2018, n. 7
Sent. 16 gennaio 2018, n. 8
Sent. 16 gennaio 2018, n. 11
Sent. 16 gennaio 2018, n. 12
Sent. 19 gennaio 2018, n. 13
Sent. 1 gennaio 2018, n. 14
Sent. 23 gennaio 2018, n. 15
Sent. 30 gennaio 2018, n. 22
Sent. 30 gennaio 2018, n. 23
Sent. 31 gennaio 2018, n. 27
Sent. 31 gennaio 2018, n. 28
Sent. 1 febbraio 2018, n. 29
Sent. 8 febbraio 2018, n. 30
Sent. 13 febbraio 2018, n. 31
Sent. 15 febbraio 2018, n. 33
Sent. 16 febbraio 2018, n. 36
Sent. 21 febbraio 2018, n. 38
Sent. 27 febbraio 2018, n. 40
Sent. 26 febbraio 2018, n. 41
Sent. 27 febbraio 2018, n. 42
Sent. 27 febbraio 2018, n. 44
Sent. 1 marzo 2018, n. 45
Sent. 2 marzo 2018, n. 50
Sent. 5 marzo 2018, n. 53
Sent. 6 marzo 2018, n. 54
Sent. 9 marzo 2018, n. 55
Sent. 9 marzo 2018, n. 56
Sent. 12 marzo 2018, n. 62
Sent. 13 marzo 2018, n. 63
Sent. 15 marzo 2018, n. 66
Sent. 16 marzo 2018, n. 68
Sent. 19 marzo 2018, n. 69
Sent. 27 marzo 2018, n. 73
Sent. 27 marzo 2018, n. 74
Sent. 28 marzo 2018, n. 75
Sent. 4 aprile 2018, n. 76
Sent. 6 aprile 2018, n. 79
Ord. 9 aprile 2018, n. 81
Sent. 13 aprile 2018, n. 86
Sent. 16 aprile 2018, n. 87
Sent. 30 aprile 2018, n. 92
Sent. 30 aprile 2018, n. 93
Sent. 30 aprile 2018, n. 97
Sent. 10 maggio 2018, n. 100
Sent. 11 maggio 2018, n. 101
Sent. 11 maggio 2018, n. 102
Sent. 14 maggio 2018, n. 107
Sent. 14 maggio 2018, n. 108
Sent. 15 maggio 2018, n. 112
Sent. 24 maggio 2018, n. 114
Sent. 24 maggio 2018, n. 115
Sent. 24 maggio 2018, n. 116
Sent. 28 maggio 2018, n. 117
Sent. 28 maggio 2018, n. 118
Sent. 31 maggio 2018, n. 120
Sent. 5 giugno 2018, n. 123
Sent. 7 giugno 2018, n. 125
Sent. 7 giugno 2018, n. 126
Sent. 11 giugno 2018, n. 128
Sent. 11 giugno 2018, n. 129
Sent. 11 giugno 2018, n. 130
Sent. 11 giugno 2018, n. 131
Sent. 12 giugno 2018, n. 133
Sent. 14 giugno 2018, n. 135
Sent. 14 giugno 2018, n. 136
Sent. 14 giugno 2018, n. 137
Sent. 14 giugno 2018, n. 140
Sent. 19 giugno 2018, n. 141
Sent. 27 giugno 2018, n. 149
Sent. 29 giugno 2018, n. 150
Sent. 29 giugno 2018, n. 151
Sent. 29 giugno 2018, n. 152
Sent. 29 giugno 2018, n. 153
Sent. 5 luglio 2018, n. 155
Sent. 6 luglio 2018, n. 157
Sent. 9 luglio 2018, n. 160 e n. 161

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

- Sent. 9 luglio 2018, n. 162
Sent. 12 luglio 2018, n. 166
Sent. 5 luglio 2018, n. 167
Sent. 13 luglio 2018, n. 171
Sent. 13 luglio 2018, n. 172
Sent. 20 luglio 2018, n. 173
Sent. 27 luglio 2018, n. 174
Sent. 2 agosto 2018, n. 175
Sent. 7 agosto 2018, n. 177
Sent. 7 agosto 2018, n. 178
Sent. 9 agosto 2018, n. 180
Sent. 10 agosto 2018, n. 181
Sent. 13 agosto 2018, n. 182
Sent. 14 settembre 2018, n. 184
Sent. 14 settembre 2018, n. 185
Sent. 27 settembre 2018, n. 192
Sent. 27 settembre 2018, n. 193
Sent. 27 settembre 2018, n. 194
Sent. 2 ottobre 2018, n. 196
Sent. 2 ottobre 2018, n. 197
Sent. 2 ottobre 2018, n. 198
Sent. 3 ottobre 2018, n. 201
Sent. 9 ottobre 2018, n. 202
Sent. 9 ottobre 2018, n. n. 205
Sent. 9 ottobre 2018, n. 206
Sent. 9 ottobre 2018, n. 207
Sent. 9 ottobre 2018, n. 208
Sent. 9 ottobre 2018, n. 209
Sent. 9 ottobre 2018, n. 210
Ord. 9 ottobre 2018, n. 211
Sent. 11 ottobre 2018, n. 213
Sent. 16 ottobre 2018, n. 215
Sent. 16 ottobre 2018, n. 219
Sent. 17 ottobre 2018, n. 221
Sent. 17 ottobre 2018, n. 223
Sent. 17 ottobre 2018, n. 224
Sent. 18 ottobre 2018, n. 227
Sent. 19 ottobre 2018, n. 228
Sent. 19 ottobre 2018, n. 229
Sent. 31 ottobre 2018, n. 237
Sent. 31 ottobre 2018, n. 239
Sent. 31 ottobre 2018, n. 240
Sent. 2 novembre 2018, n. 241
Sent. 2 novembre 2018, n. 242
Sent. 5 novembre 2018, n. 243
Sent. 8 novembre 2018, n. 244
Sent. 13 novembre 2018, n. 248
Sent. 13 novembre 2018, n. 249
Sent. 13 novembre 2018, n. 252
Sent. 20 novembre 2018, n. 255
Sent. 21 novembre 2018, n. 256
Sent. 21 novembre 2018, n. 258
Sent. 21 novembre 2018, n. 259
Sent. 27 novembre 2018, n. 268
Sent. 4 dicembre 2018, n. 270
Sent. 4 dicembre 2018, n. 271
Sent. 6 dicembre 2018, n. 272
Sent. 11 dicembre 2018, n. 274
Sent. 14 dicembre 2018, n. 276
Sent. 14 dicembre 2018, n. 278
Sent. 17 dicembre 2018, n. 279
Sent. 17 dicembre 2018, n. 280
Sent. 18 dicembre 2018, n. 281
Sent. 20 dicembre 2018, n. 282
Sent. 20 dicembre 2018, n. 283
Sent. 21 dicembre 2018, n. 284
Sent. 21 dicembre 2018, n. 285
Sent. 21 dicembre 2018, n. 286
Sent. 21 dicembre 2018, n. 287
Sent. 24 dicembre 2018, n. 288

2. Indice analogico delle massime

A	
Abilitazione all'insegnamento	
Idoneità all'insegnamento della religione cattolica	100
Accesso agli atti	
Accesso difensivo.....	57
Deposito in giudizio della documentazione richiesta .	92
Mera attività di ricerca da parte dell'Amministrazione	58
Ambiente	
Abbandono di rifiuti.....	38
Autorizzazione integrata ambientale.....	47; 48
Conferenza di servizi decisoria	35
Limitazione traffico veicolare	36
Ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti.....	38
Ammonimento del Questore	
Atti persecutori tra condomini	117
Decesso della persona denunciante gli atti di violenza.....	71
Memorie difensive scritte....	133
Misure cautelari conseguenti	70
Natura, funzioni e presupposti	134
Annullamento dell'aggiudicazione	
Comunicazione avvio del procedimento	43
Appalti pubblici	
Affidamento di incarico di direzione lavori e assistenza al collaudo.....	135
Affitto di azienda.....	110
Aggiudicazione provvisoria – Interesse a ricorrere.....	94
Apparente contraddittorietà dei dati contenuti nell'offerta tecnica.....	62
Avvalimento	68
Avvalimento dei requisiti di esperienza	69
Avviso di indagine immobiliare	94
Clausole escludenti	129
Contributo A.N.AC. e soccorso istruttorio	32
Danno da perdita di chance ..	20
Distribuzione del gas naturale	129
Escussione della cauzione	90
Fornitura di energia elettrica	139
Illegittimità della revoca per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento	12
Impugnazione aggiudicazione da parte della terza classificata.....	122
Insindacabilità delle valutazioni della commissione tecnica	135
Interesse a ricorrere in caso di affidamento diretto a società in house.....	107
Legittimazione straordinaria dell'AGCM.....	74
Lex specialis e favor participationis.....	136
Obbligo per le parti di agire secondo buona fede.....	110

2. INDICE ANALOGICO

- Offerte che presentino
caratteristiche difformi dal
bando..... 94
- Organismo di diritto pubblico
..... 102
- Premialità per l'esperienza
pregressa in opere analoghe
ai lavori oggetto di gara.... 42
- Presentazione dell'offerta da
parte di un soggetto non
invitato..... 135
- Principio dell'anonimato..... 17
- Principio di tassatività delle
clausole di esclusione..... 136
- Procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di
negoiazione 13
- Proroga tecnica del contratto
..... 139
- Raggruppamenti temporanei
..... 120
- Realizzazione di rete isolata per
la distribuzione del gas
naturale 130
- Rielaborazione dei costi in sede
giudiziaria 74
- Rinnovazione atto legittimo.. 16
- Risoluzione del contratto
dell'originario aggiudicatario
..... 110
- Segnalazione ad ANAC..... 90
- Servizio di coordinamento per la
sicurezza..... 30
- Soccorso istruttorio..... 17
- Verifica dell'anomalia e
attendibilità dell'offerta .. 137
- Appalto di forniture**
Dispositivi medici con
marcatura CE..... 127
- Offerta con dei costi della
manodopera pari a zero.. 136
- Appalto di servizi**
Affidamento non preceduto da
gara pubblica 19
- Verifica dell'anomalia
dell'offerta..... 73
- Atti a contenuto generale**
Obbligo di motivazione 48
- Atti amministrativi**
Accordo di programma 37
- Annullamento d'ufficio.... 25; 59
- Autotutela amministrativa –
Presupposti..... 85
- Conferenza di servizi 28
- Revoca 11
- Silenzio inadempimento 41; 111
- Autorizzazione integrata
ambientale**
Eccessiva gravosità degli
obblighi imposti 49
- Equiparazione tra materie
prime e sostanze 49
- Illegittimità della comunicazione
al comune competente..... 49
- Autotutela amministrativa**
Annullamento d'ufficio –
Termine perentorio 85
- Azione di condanna**
Danno da perdita di chance .. 78
- Richiesta di risarcimento del
danno senza richiesta di
annullamento dell'atto lesivo
..... 105
- Ritardo nell'iscrizione di società
nel registro delle imprese.. 77
-
- B**
- Beni culturali**
Acquisto in prelazione da parte
di enti pubblici 57
-
- C**
- Commercio**
Disciplina UE del mercato dei
servizi 63
- Grande strutture di vendita... 63
- Comuni e Province**

2. INDICE ANALOGICO

- Conflitto di interessi – Obbligo di astensione* 66
- Organi collegiali – Divieto di esercizio dell'attività professionale di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato* 67
- Verbale - Piena prova fino a querela di falso* 66
- Concessione di beni demaniali**
procedura competitiva ad evidenza pubblica 75
- Concorsi pubblici**
Approvazione dell'operato della commissione di concorso 124
- Cause di incompatibilità e obbligo astensione* 130
- Clausola che prevede l'esclusione dei candidati di età superiore ad anni 35 ...* 96
- Interpretazione del bando di concorso* 89
- Requisiti di partecipazione* 86
- Scorrimento graduatoria* 11
- Selezione idoneativa* 58
- Vincolatività del bando di concorso* 89
- Voto numerico* 131
- Contributi e sovvenzioni pubbliche**
Beneficiari e oggetto del contributo 91
- Contributi pubblici per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio* 75
- Inadempimento delle obbligazioni* 144
- Modifiche societarie* 27
- Tutela della concorrenza* 74
- ospitare gli impianti di reti di comunicazione* 113
- Convenzione urbanistica* 15
- Definizione di veduta* 22
- Discrezionalità amministrativa* 88
- Esenzione dal obbligo del titolo edilizio* 21
- Limiti alla discrezionalità tecnica* 79
- Mutamento di destinazione d'uso* 115
- Nozione di vicinitas* 127
- Opere in deroga alla disciplina urbanistica* 87
- Pagamento sanzione pecuniaria per intervento eseguito in parziale difformità* 12
- Permesso di costruire a seguito di piano di lotizzazione* 65
- Piano guida* 64
- Ponteggi* 22
- realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali* 35
- Ripetizione del contributo di concessione* 16
- Ristrutturazione edilizia* 65
- Silenzio assenso e annullamento del titolo abilitativo* 50
- Elezioni amministrative**
Alternanza di genere nelle liste - poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale 99
- Principio del favor participationis* 96
- Principio del soccorso istruttorio* 98
- Principio dell'officiosità dell'istruttoria* 97
- Principio di alternanza di genere nelle liste* 98
- Esame di Stato**
Criteri di valutazione stabiliti dalla normativa nazionale. 80

E

Edilizia e urbanistica

- Acquisizione coattiva degli immobili destinati ad*

2. INDICE ANALOGICO

- Difetto di legittimazione passiva del MIUR* 80
- Omissioni nella comunicazione tra scuola e famiglia* 81
- Espropriazioni**
- Impugnazione dei provvedimenti* 83
- Integrazioni della progettazione esecutiva* 41
- Localizzazione delle aree da espropriare* 41
- Normativa statale e provinciale* 122
- Regolazione tavolare di vecchie pendenze* 84
- Revoca della procedura di esproprio* 33
- Risarcimento del danno per ritardato definizione del procedimento* 34
- Termine di efficacia del vincolo espropriativo* 123
-
- F**
- Forze armate**
- Familiare disabile – Permessi legge 104 del 1992* 92
- Incompatibilità ambientale*... 44
- Personale bilingue* 44
- Reimpiego del personale militare* 46
- Richiesta di trasferimento definitivo* 121
- Trasferimenti* 44
-
- G**
- Giudizio di ottemperanza**
- Calcolo degli interessi legali* 103
- Elusione del giudicato* 141
- Emissione dei mandati di pagamento in luogo dell'Amministrazione condannata* 102
- Giudicato del giudice ordinario* 83
- Mancato invio delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 sexies della legge n. 89 del 2001* 61
- Notifica della rinuncia al ricorso* 71
- Penalità di mora* 62; 71
- Penalità di mora - dies ad quem* 72
- Penalità di mora - quantificazione* 105
- Reclamo per mancata esecuzione della sentenza da parte del commissario ad acta* 29
- Termine di deposito del ricorso* 63
- Giustizia amministrativa**
- Atti o comportamenti discriminatori vietati* 96
- Atto endoprocedimentale e provvedimento conclusivo* . 28
- Atto plurimotivato* 88
- Azione risarcitoria* 52
- Comunicazione avvio del procedimento* 91
- Condizioni dell'azione di annullamento* 126
- Condizioni di ammissibilità della memoria di replica* 125
- Conformazione al giudicato* .. 79
- Controversia relativa alla risoluzione del contratto d'appalto* 53
- Danni derivanti dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento* 81
- Danno da ritardo* 82

2. INDICE ANALOGICO

<i>Escussione di polizza</i>	
<i>fideiussoria in un appalto</i>	
<i>pubblico</i>	93
<i>Impugnazione di atto</i>	
<i>confermativo</i>	59
<i>Impugnazione di circolari</i>	
<i>amministrative</i>	47
<i>Individuazione del petitum.</i>	143
<i>Instaurazione del contraddittorio</i>	
.....	43
<i>Integrazione postuma della</i>	
<i>motivazione del</i>	
<i>provvedimento</i>	
<i>amministrativo</i>	77
<i>Interesse a ricorrere e a</i>	
<i>resistere</i>	34
<i>Interesse ad agire</i>	107
<i>Istanza di rinvio per la</i>	
<i>quantificazione dei danni</i> ..	44
<i>Litispendenza</i>	126
<i>Notificazione del ricorso</i>	
<i>all'Avvocatura generale dello</i>	
<i>Stato</i>	54
<i>Nullità della notificazione</i>	55
<i>Ordinanza contingibile ed</i>	
<i>urgente</i>	39
<i>Prestazioni assistenziali –</i>	
<i>Esclusione della giurisdizione</i>	
<i>del giudice amministrativo</i>	86
<i>Principio di sinteticità e</i>	
<i>chiarezza nella redazione</i>	
<i>degli atti processuali</i>	35
<i>Pronuncia in merito a poteri</i>	
<i>amministrativi non ancora</i>	
<i>esercitati</i>	140
<i>Ricorso avverso il silenzio</i>	112
<i>Ricorso gerarchico improprio -</i>	
<i>impugnazione del</i>	
<i>provvedimento</i>	84
<i>Ricorso incidentale</i>	17
<i>Rinuncia al ricorso</i>	22; 27; 76
<i>Termine per la costituzione delle</i>	
<i>parti</i>	33
<i>Termini deposito atti</i>	25
<i>Violazione del giudicato</i>	79

<i>Vizio di eccesso di potere per</i>	
<i>disparità di trattamento</i>	88
<i>Vizio di eccesso di potere per</i>	
<i>sviamento</i>	77

I

<i>Impianti di telecomunicazione</i>	
<i>Acquisizione di immobili su cui</i>	
<i>insistono impianti già</i>	
<i>realizzati</i>	115
<i>Carattere di pubblica utilità</i> ..	50
<i>Conformità urbanistica a fini</i>	
<i>espropriativi</i>	113
<i>Impedimento alla realizzazione</i>	
<i>della completa rete di</i>	
<i>telecomunicazioni</i>	51
<i>Interesse legittimo</i>	
<i>Dichiarato intento di sottrarsi</i>	
<i>ad un obbligo di legge</i>	125
<i>Istituzioni scolastiche</i>	
<i>Carenze formative e giudizio</i>	
<i>sfavorevole sulle possibilità di</i>	
<i>recupero</i>	95
<i>Inserimento in graduatoria</i>	
<i>tramite piattaforma</i>	
<i>informatica</i>	56
<i>Valutazioni in ambito scolastico</i>	
.....	95

L

<i>Licenza di porto d'armi</i>	
<i>Ammonimento per atti</i>	
<i>persecutori</i>	118
<i>Cessione illecita di un arma.</i>	108
<i>Deroga al generale divieto di</i>	
<i>porta armi</i>	101
<i>Fatti di particolare gravità</i> ..	119
<i>Giudizio di affidabilità</i> ..	101; 108
<i>Giudizio di affidabilità -</i>	
<i>discrezionalità dell'Autorità di</i>	
<i>Pubblica Sicurezza</i>	59

2. INDICE ANALOGICO

- Non costituisce diritto assoluto*
..... 119
- Reati ostativi e riabilitazione.* 60
- Requisiti morali* 39
- Sostituzione della pena*
detentiva con quella
pecuniaria 61
- Uso caccia* 107
- Limitazione del traffico**
Previsione di misure alternative
..... 37
-
- M**
- Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica**
Discrezionalità..... 40
-
- N**
- Nullità della notificazione**
Adempimento ordinanza istruttoria 31
- Efficacia della costituzione sanante* 31
- Rimessione nei termini*..... 55
-
- O**
- Ordinamento dei comuni**
Gestioni associate..... 26
- nomina del commissario ad acta.....26
- Ordinanza contingibile ed urgente**
Accertamento dell'illegittimità 39
-
- P**
- Permesso di soggiorno**
Comunicazione variazione del domicilio abituale 137
- Reati ostativi* 131
- Requisiti morali*..... 42
- Requisito reddituale*..... 143
- Ricorso gerarchico* 37
- Valutazione della condizione familiare*..... 142
- Personale docente**
Abilitazione all'insegnamento - equiparazione con il dottorato di ricerca 56
- Notificazione del ricorso*..... 31
- Pianificazione urbanistica**
Motivazione delle scelte..... 89
- Osservazioni dei privati e motivazione*..... 89
- Personale docente**
Inserimento con riserva nella graduatori e onere di impugnativa della graduatoria provvisoria 55
- Provvedimenti di polizia**
Discrezionalità..... 70
- Pubblica Amministrazione**
Accordi tra amministrazioni.. 18
- Convenzione* 18
- Pubblico impiego**
Controversie relative al rapporto di pubblico impiego non privatizzato 112
- Requisito d'ammissione a corso-concorso per dirigenti scolastici*..... 100
- Riconoscimento indennità di bilinguismo* 112
- Pubblico impiego non privatizzato**
Azione di condanna al risarcimento dei danni 128
- Responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.* 128
-
- R**
- Recupero degli insediamenti storici**
Sopraelevazione 29

2. INDICE ANALOGICO

S

SCIA

*Diffida preventiva
all'Amministrazione* 53

Servizi di formazione musicale

*Non configurabilità affidamento
incarico professionale* 19

Sicurezza pubblica

Ammonimento del Questore 24;
40

*obbligo del contraddittorio
con l'interessato*.....24

*Divieto di detenzione armi –
Presupposti*..... 60

Licenza di porto d'armi 14

Stranieri

*Concessione cittadinanza
italiana*..... 47

*Condanne per reati ostativi al
rilascio o al rinnovo*..... 23

Falsificazione del passaporto
..... 132

*Irregolarità nella iscrizioni e
variazioni anagrafiche* 101

*Misure di accoglienza dei
richiedenti protezione
internazionale*..... 121

*Permesso di soggiorno per
attesa cittadinanza iure
sanguinis di cui alla legge n.
379 del 2000*..... 105

*Permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato*
..... 23

*Permesso di soggiorno per
motivi di studio* 21

*Revoca del permesso di
soggiorno per reati ex arti.
380 cpc*..... 15

*Svolgimento di attività
lavorativa da parte di
stranieri*..... 106

U

Urbanistica ed edilizia

Concessioni in deroga 46

Legittimazione al ricorso..... 45

*Legittimazione al ricorso del
coerede* 45

*Mutamento della destinazione
d'uso* 32

Opera precaria 52

Presupposto della vicinitas.... 45

V

Verifica dell'anomalia dell'offerta

Assenza di utile di impresa.... 73
limiti del sindacato

giurisdizionale..... 73

3. Massime delle sentenze 2018

**Sentenza 3 gennaio 2018, n. 1 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Paolo Devigili**

***Concorsi pubblici – Assunzioni dipendenti pubblici –
Scorrimento graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo
concorso pubblico – Presupposti***

Il principio della preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di un nuovo concorso e della correlata necessità per l'Amministrazione di motivare adeguatamente l'eventuale ricorso a quest'ultima modalità di reclutamento del personale, presuppone pur sempre, secondo lo stesso insegnamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente (A.P. Cons. di Stato n. 14 del 2011), l'efficacia della graduatoria in precedenza formatasi: in difetto di tale necessario presupposto, non sussistono ragioni per postularne l'applicazione.

**Sentenza 3 gennaio 2018, n. 2 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Carlo Polidori**

***Atti amministrativi – Revoca di un provvedimento
amministrativo – Natura e presupposti – Art. 21-quinques della
legge n. 241 del 1990 – Principio della tutela della buona fede e
del buon andamento della pubblica amministrazione***

La revoca di un provvedimento amministrativo si configura come uno strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia *ex nunc*, di un atto a efficacia durevole, in esito a una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia. I presupposti del valido esercizio dello *ius poenitendi* sono definiti dall'articolo 21-*quinques* della legge 241 del 1990 e consistono: nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario (tranne che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici). In coerenza con i principi

generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa impongono, l'attuazione della norma deve avvenire secondo alcuni canoni stringenti: a) la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario dev'essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario; d) la motivazione della revoca dev'essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.

Appalti pubblici – Revoca dell'aggiudicazione – Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento – Illegittimità della revoca

La normativa vigente nella provincia di Trento non prescrive la sequenza procedimentale aggiudicazione provvisoria - verifica del possesso dei requisiti - aggiudicazione definitiva - comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ma prevede un unico atto di aggiudicazione e non contempla l'istituto dell'aggiudicazione provvisoria. Non rileva, pertanto la giurisprudenza secondo la quale la stazione appaltante che intende procedere in autotutela alla revoca di una aggiudicazione provvisoria non è tenuta a dare la comunicazione dell'avvio del procedimento all'aggiudicatario. Deve invece farsi applicazione del diverso principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza, secondo il quale la stazione appaltante che intende procedere al riesame in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deve comunicare l'avvio del procedimento all'aggiudicatario, pena l'illegittimità del provvedimento di revoca.

Sentenza 3 gennaio 2018, n. 3 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Pagamento sanzione pecuniaria per intervento eseguito in parziale difformità – Concessione in sanatoria – Diniego – Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

3. MASSIME DELLE SENTENZE 2018

Il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 129, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2008 (pari al valore delle opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia, e del contributo di costruzione dovuto ai sensi del comma 8 della medesima disposizione di legge) costituisce un'alternativa alla demolizione delle opere abusive nei casi in cui si tratti di interventi eseguiti in parziale difformità, a condizione gli stessi non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; il pagamento produce, inoltre, gli effetti della concessione, con la conseguenza che un eventuale ricorso avverso il diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sentenza 8 gennaio 2018, n. 4 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione – Caratteristiche – Disciplina formalistica – Ratio –

Le gare telematiche si caratterizzano, rispetto alle tradizionali gare d'appalto, per l'utilizzo di una piattaforma *on-line* di *e-procurement* e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che rendono l'*iter* della procedura di gara più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte. Il formalismo che caratterizza la disciplina di tali procedure corrisponde alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti: pertanto, solo in presenza di un'equivoca formulazione della lettera di invito, a fronte cioè di una pluralità di possibili interpretazioni, può ammettersi la preferenza per quella che può condurre alla partecipazione del maggior numero di aspiranti, ma non quando la prescrizione imposta a pena di esclusione sia univoca.

Appalti pubblici – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione – Utilizzo di una copia scansionata del file “Lista delle lavorazioni e forniture”, in luogo del file caricato a sistema – Esclusione – Legittimità

Nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, l'apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento all'interno del file “Lista delle lavorazioni e forniture” fornito dall'Amministrazione assolve la funzione che,

nelle procedure cartacee, è attribuita al timbro, a secco o in originale, apposto su ogni singolo foglio dal responsabile del procedimento e attestante l'originalità della lista stessa: tale firma digitale origina, infatti, il documento "*Lista delle lavorazioni e forniture*" in originale, che in quanto tale deve essere utilizzato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica. Pertanto, la formulazione dell'offerta mediante l'utilizzo di una copia scansionata, anziché del file informato pdf caricato a sistema indicato come obbligatorio dall'Amministrazione, non costituisce un vizio meramente formale e legittima l'esclusione automatica dalla gara.

Appalti pubblici - Utilizzo di una copia scansionata del file "Lista delle lavorazioni e forniture", in luogo del file caricato a sistema - Mancata attivazione del soccorso istruttorio - Legittimità

L'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclude espressamente l'operatività del soccorso istruttorio per le irregolarità essenziali afferenti all'offerta economica. E' corretto l'operato della commissione di gara che non ha attivato il soccorso istruttorio, nel caso in cui l'irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell'offerta economica e incide sul contenuto dell'offerta stessa, come nel caso di mancato utilizzo, per la formulazione dell'offerta economica, del file caricato a sistema e messo a disposizione dall'Amministrazione.

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 5 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Sicurezza pubblica -- Licenza di porto d'armi - Diniego e revoca - Presupposti - Fatti non costituenti reati - Incidono sull'affidabilità dell'interessato - Rilevanza

Il diniego o la revoca della licenza di porto d'armi possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso delle armi, nell'ambito del quale possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, anche non attinenti all'uso delle armi, dalle quali si possa però desumere la non completa affidabilità dell'interessato. Infatti, l'autorizzazione alla detenzione e al porto di armi costituisce un'eccezione alla regola e le esigenze di incolumità della collettività sono assolutamente prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo se non sussiste alcuna probabilità che il

soggetto richiedente possa abusarne e pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 7 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Edilizia e urbanistica – Pianificazione comunale – Piano di lottizzazione – Formazione d'ufficio – Insindacabilità della scelta

La formazione d'ufficio del piano di lottizzazione costituisce, esplicitazione dei poteri ampiamente discrezionali del Comune nell'*an* e la relativa scelta non è sindacabile, poiché riguarda il merito dell'azione amministrativa.

Edilizia e urbanistica – In genere -- Posizione di legittimo affidamento in ordine alla stipula di una convenzione urbanistica – Riconoscimento in capo al privato – Esclusione.

Nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto in capo al privato in ordine alla stipula di una convenzione urbanistica, soprattutto nel caso in cui il medesimo sia dichiaratamente a conoscenza della sussistenza di disaccordo tra tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel piano di lottizzazione.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 8 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Stranieri – Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per “lavoro subordinato” – Pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato – Condanne per reati di cui all'articolo 380 cod. proc. pen. – Revoca del permesso – Legittimità

In caso di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo trova applicazione l'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo cui tale permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato prescrivendo che, nel valutare la pericolosità del soggetto, si tenga conto, tra l'altro, di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale: pertanto, il congiunto esame di una lunga serie di condanne riportate per reati significativi che denota un *modus vivendi* valutato come pericoloso per l'ordine pubblico e della

situazione complessiva, sotto il profilo sociale, familiare e lavorativo, del ricorrente giustifica la revoca del permesso di soggiorno.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 11 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Rinuncia al permesso di costruire – Contributo di concessione – Richiesta di ripetizione – Diniego del comune – Legittimità

E' ragionevole il comportamento del Comune che, a seguito di rinuncia al permesso di costruire, nelle more dello svolgimento dell'azione amministrativa finalizzata alla sistemazione dei luoghi, ha cautelativamente negato, la ripetizione del contributo. A legittimare il diniego del Comune alla richiesta di rimborso rileva l'esigenza di provvedere al ripristino dei luoghi e alla ricomposizione ambientale. Sul punto il Collegio condivide quindi l'orientamento giurisprudenziale che ritiene giustificato che il Comune trattenga gli oneri riscossi fino alla rimessione in pristino stato o comunque alla determinazione degli oneri conseguenti alla rimessione in pristino medesima.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 12 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Commissione tecnica – Discrezionalità – Rinnovazione atto legittimo – Legittimità

L'ampia discrezionalità della commissione tecnica nella valutazione delle offerte in un appalto può legittimare la ripetizione del sorteggio e della selezione dei prodotti su cui eseguire le prove pratiche, in seguito all'esercizio del soccorso istruttorio disposto con una precedente sentenza del Tribunale amministrativo, e ciò nonostante il precedente sorteggio non fosse affetto da alcun vizio di illegittimità. Infatti, se a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione di un pubblico appalto (con salvezza degli atti legittimi già compiuti) è comunque consentito all'Amministrazione la rinnovazione dell'intero procedimento, mediante indizione di una nuova procedura, a maggior ragione la ripetizione del sorteggio non viola il principio di *par condicio* fra i partecipanti alla gara.

Appalti pubblici – Soccorso istruttorio – Partecipazione degli altri concorrenti all'attivazione del rimedio del soccorso istruttorio – Svolgimento in seduta pubblica della verifica dell'integrazione documentale – Non previsto

La normativa provinciale e quella statale in materia di appalti pubblici non contemplano obblighi di comunicazione e partecipazione degli altri concorrenti in merito all'attivazione del rimedio del soccorso istruttorio esperito dalla stazione appaltante nei confronti di un partecipante, né lo svolgimento in seduta pubblica della verifica dell'integrazione documentale (nel caso in esame: l'integrazione riguardava i requisiti CAM e quindi, un elemento dimostrativo e non costitutivo dell'offerta).

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 13 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Appalti pubblici – Principio dell'anonimato – Violazione – Presupposti e conseguenze

Nell'ambito dei concorsi pubblici, i cui principi sono applicabili a tutte le procedure di tipo concorsuale, gli elementi necessari, dai quali evincere la violazione della regola dell'anonimato consistono nell'univoca idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione e nell'inequivoca intenzione del concorrente di farsi riconoscere. In un concorso di progettazione, la discrasia tra il codice alfanumerico (richiesta dalla *lex specialis* al fine di garantire l'anonimato) indicato dal concorrente sulla busta contenente il progetto tecnico e il codice alfanumerico che contraddistingue la busta con la documentazione amministrativa, non è un segno identificativo e, quindi, non viola il principio dell'anonimato che legittimerebbe l'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di specie, la presenza in esso di una cifra in più (0) nel codice alfanumerico rappresenterebbe, infatti, un mezzo ultroneo rispetto al fine dell'aggiramento dell'anonimato, essendo a ciò sufficiente la semplice comunicazione della scelta, ed è invece verosimilmente riconducibile ad un mero "*lapsus calami*" in cui è incorso il concorrente.

Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale promosso dalla controinteressata vincitrice del concorso di progettazione – Reiezione del ricorso principale – Improbabilità per sopravvenuta carenza di interesse

A seguito della reiezione del ricorso principale, il ricorso incidentale promosso dalla controinteressata, vincitrice di un concorso di progettazione, all'espresso fine di paralizzare il ricorso

principale stesso, è improcedibile per carenza di interesse, non essendo ravvisabile nella fattispecie neppure un interesse strumentale alla rinnovazione della gara (invero non richiesta dalle parti), considerato il consistente numero dei "residui" concorrenti, estranei al giudizio e inseriti nella graduatoria definitiva in posizione sottostante a quelle ricoperta dalle parti litiganti, e quindi, in ipotesi, potenziali aggiudicatari in caso di estromissione dell'attuale aggiudicataria.

Sentenza 1 gennaio 2018, n. 14 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Pubblica Amministrazione – Registro delle scuole provinciali – Iscrizione – Articolo 9, comma 2, del D.P.P. n. 22-97 del 2012 – Accordo attraverso il quale una scuola musicale acquisisce personale qualificato per ottenere l'iscrizione – Legittimità della disposizione

L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia n. 22-97/Leg. del 2012, del tutto legittimamente utilizza il termine, giuridicamente neutro, di "convenzione" per indicare l'accordo attraverso il quale una scuola musicale acquisisce personale qualificato, al fine di ottenere l'iscrizione nell'apposito registro provinciale delle scuole musicali. Il termine si riferisce a un incontro di volontà senza ulteriori specificazioni, in quanto sia la scuola musicale carente di personale che quella che fornisce personale qualificato potrebbero essere soggetti privati o soggetti pubblici, con la conseguenza che la convenzione potrebbe essere un contratto di diritto privato, se concluso tra due soggetti privati, ovvero da un contratto pubblico di appalto, se concluso da un soggetto pubblico che intenda acquisire il personale qualificato da un soggetto privato, ovvero ancora da un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990, se concluso tra due soggetti pubblici.

Pubblica Amministrazione – Accordi tra amministrazioni – Presupposti legittimanti – Accordo tra soggetto pubblico e privato

I presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni, elaborati dalla giurisprudenza, possono così riassumersi: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e

responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme europee in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Risulta in particolare evidente che, se l'accordo concluso tra soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 non può avere finalità elusive delle norme di derivazione europea in tema di appalti pubblici, analoghe considerazioni debbono valere per l'accordo concluso tra un soggetto pubblico ed un soggetto privato.

Appalto di servizi – Servizi di formazione musicale erogati da soggetti privati – Affidamento non preceduto da gara pubblica – Illegittimità

Le convenzioni sottoscritte dal Comune, nell'interesse della civica scuola musicale gestita dal medesimo Comune, con altre scuole musicali (soggetti privati) per l'acquisizione di personale qualificato devono essere qualificate come contratti pubblici di appalto per la fornitura di servizi di formazione musicale. Infatti, dal momento che le scuole musicali sono tenute a garantire l'erogazione di servizi di formazione che esse debbono organizzare e svolgere per il tramite dei loro dipendenti, sotto il controllo e la vigilanza del Comune, l'accordo oggetto delle predette convenzioni deve essere qualificato, come un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante e un operatore economico, avente per oggetto la prestazione di servizi di formazione e avrebbe dovuto essere preceduto da una procedura d'appalto.

Appalti pubblici – Servizi di formazione musicale forniti da soggetti privati – Affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni all'Amministrazione – Non configurabilità

Le convenzioni sottoscritte dal Comune, nell'interesse della scuola musicale gestita dal medesimo Comune, con altre scuole musicali (soggetti privati) non possono essere ricondotte alla disciplina in materia di affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni, posta dal capo I-bis della legge provinciale n. 23 del 1990. Nel caso in esame non sussistono infatti i presupposti per qualificare le suddette convenzioni come contratti aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi professionali: dall'articolo 39-*quater*, comma 2, della legge provinciale n. 23 del 1990 si desume infatti chiaramente che la disciplina posta dal capo I-bis riguarda la

stipulazione di contratti tra l'Amministrazione ed prestatori d'opera, mentre le convenzioni di cui trattasi non sono state stipulate con i singoli docenti, bensì con scuole musicali tenute a garantire l'erogazione di un servizio.

Appalti pubblici – Servizi di formazione musicale erogati da soggetti privati – Affidamento non preceduto da gara pubblica – Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni – Eccezione

L'articolo 121, comma 1, del cod. proc. amm. tra i casi di gravi violazioni a fronte delle quali il giudice che annulla l'aggiudicazione di una gara è tenuto a dichiarare l'inefficacia del contratto d'appalto, include quella in cui "l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando". Tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo 121 prevede che "Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Ciò posto, il Collegio ritiene che sussistano apprezzabili esigenze di continuità nell'erogazione dei servizi offerti da una scuola musicale (attraverso le convenzioni stipulate senza previo espletamento della gara) tali da rendere palese che i residui obblighi contrattuali possano essere rispettati solo dagli attuali esecutori del servizio, ossia dai docenti messi a disposizione dalle scuole musicali, considerato che l'anno scolastico incorso è ormai giunto alla metà e che un'eventuale dichiarazione di inefficacia delle suddette convenzioni finirebbe per pregiudicare coloro che frequentano i corsi di formazione musicale offerti dalla scuola.

Appalti pubblici – Danno da perdita di chance – Risarcibilità – Presupposti

Il danno da perdita di *chance* da intendersi quale lesione della concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene, può essere risarcito solo con specifico riguardo al grado di probabilità che in concreto il richiedente avrebbe avuto di conseguire il bene della vita e, cioè, in ragione della maggiore o minore probabilità di successo, con conseguente necessità di distinguere, fra probabilità di riuscita (che va considerata quale *chance* risarcibile) e mera possibilità di conseguire l'utilità sperata (da ritenersi *chance* irrisarcibile): è quindi necessario che il danneggiato dimostri, anche facendo ricorso a presunzioni ed al calcolo delle probabilità, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno del

3. MASSIME DELLE SENTENZE 2018

quale si chiede il ristoro deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare con quale grado di probabilità avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento.

Sentenza 23 gennaio 2018, n. 15 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di studio – Decadenza dal corso di studi per mancato superamento numero minimo di esami – Reiscrizione al corso universitario – Oltre i tre anni – Non vale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

L'articolo 46 ("Accesso degli stranieri alle università") del D.P.R. n. 394 del 2016 prevede (comma 4) il rinnovi dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio a chi abbia superato un numero minimo di verifiche e, in ogni caso, per non "più di tre anni oltre la durata dei corsi di studi". Infatti, sia il numero minimo di verifiche da superare che il limite massimo di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l'esercizio del diritto di studio allo straniero che dimostri di essere operoso ed in grado di garantire la serietà e l'effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito. Nella fattispecie in esame è emerso che il ricorrente si era iscritto per la prima volta ad un corso universitario di durata triennale e che era decaduto per non aver superato il numero minimo di esami e che, successivamente, aveva provveduto ad una successiva nuova iscrizione al medesimo corso universitario: tale successiva nuova iscrizione non può valere per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto per motivi di studio in quanto, al momento della presentazione della domanda, il limite massimo dei tre anni concesso dall'articolo 46, comma 4, del D.P.R. citato, risultava già superato.

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 22 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Esenzione dal obbligo del titolo edilizio – Presupposti

L'esenzione dall'obbligo del titolo edilizio, derivante dalla disposizione di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in combinato disposto con la legge 6 agosto 1967, n. 765, presuppone, due condizioni: la realizzazione dell'opera deve aver avuto inizio prima del 1 settembre 1967 e l'opera deve essere ubicata fuori dal centro abitato ovvero dalle zone di espansione. Sussistendo detti presupposti non risulta, quindi, violato l'articolo 80 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 postulato dall'ordine di demolizione impugnato che si basa sull'erronea considerazione dell'abusività del manufatto in questione.

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 23 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Processo amministrativo – Rinuncia al ricorso – Obbligo di notifica alle altre parti – Mancata notifica – Effetti

Nel caso in cui la parte non provvede previamente a notificare, alle altre parti costituite, nei termini previsti, l'atto di rinuncia al ricorso, difettano i presupposti previsti dagli articoli 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, del cod. proc. amm. per l'estinzione del giudizio. Il ricorso, in questo caso, dichiarato improcedibile ex articolo 84, comma 4, del cod. proc. amm., poiché da tale atto di rinuncia è dato evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Sentenza 31 gennaio 2018, n. 27 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Ponteggi – Autorizzazione – Non è ricompresa nel permesso di costruire – Regolamentazione demandata alle norme civili

La concessione edilizia non è comprensiva dell'autorizzazione al posizionamento provvisorio dei ponteggi su un tratto in proprietà comune, nella fattispecie dichiaratamente destinati a consentire o ad agevolare la fase esecutiva dei lavori, attività questa estranea al contenuto del titolo abilitativo, oltre che temporalmente successiva al rilascio dello stesso, e la cui regolamentazione è demandata esclusivamente alla normativa civilistica (art. 843 cod. civ.).

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Sopraelevazione – Oscuramento di una finestra esistente – Definizione di veduta – Caratteristiche

Affinché sia configurabile, nella specie delle finestre, una veduta e non una semplice luce, è necessario che l'apertura sia tale da

consentire, oltre alla *inspectio*, anche la *prospectio*, cioè l'affaccio sul fondo del vicino per ricavarne una visione globale, non solo frontale ma anche obliqua e laterale, e che tale fruizione sia agevole. Nel caso in esame, l'esistenza, esternamente all'apertura e a stretto ridosso della stessa, di una fitta travatura in legno tale da non consentire l'integrale affaccio sul fondo della controinteressata e da limitarne anche la sola visuale diretta, non consente di qualificare detta apertura quale veduta. Ne consegue che l'autorizzata sopraelevazione della porzione di edificio appartenente alla controinteressata non determina l'oscuramento di una finestra, come lamentato dal ricorrente.

Sentenza 31 gennaio 2018, n. 28 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Condanne per reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, c.p.p. – Ostativi – Presenza di legami familiari – Bilanciamento di contrapposti interessi

Il prevalente insegnamento giurisprudenziale riconduce automaticamente alle condanne riportate per i reati previsti dall'articolo 4 del Testo unico sull'immigrazione (e fra questi quelli elencati nell'articolo 380, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) la causa impeditiva al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità del condannato, in quanto detto giudizio è espresso preventivamente e direttamente dal legislatore per il disvalore attribuito e per il particolare allarme sociale generato da questa tipologia di reati. Il rigore di tale principio trova temperamento nel caso in cui il cittadino straniero abbia, nel territorio nazionale, comprovati ed effettivi legami familiari: in questo caso, l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta, nell'esaminare la domanda di permesso o di rinnovo, ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi, in considerazione della particolare condizione del cittadino straniero.

Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Condanne per reati di cui all'articolo 380, comma 2, c.p.p. – Ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso – Necessità dell'arresto in flagranza di reato – Non sussiste

La condanna riportata per i reati ricompresi nell'elencazione dell'articolo 380 cod. proc. pen. costituisce, per lo straniero, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno prescindendo, dalla circostanza che per gli stessi sia anche previsto obbligatoriamente, l'arresto nel caso di flagranza e che tale misura non sia stata applicata (*rectius* non si sia potuta applicare): il Testo

unico sull'immigrazione, con riferimento alla condanna per i reati previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 380 cod. proc. pen., non opera, infatti, alcun discrimine fra soggetti condannati che siano stati colti o meno in flagranza e arrestati.

Sentenza 1 febbraio 2018, n. 29 – Presidente Roberta Vigotti, Relatore Carlo Polidori

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Ammonimento del Questore – Natura, funzione e presupposti

Il provvedimento di ammonimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 non sanziona le condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (*Percosse*) e 582 (*Lesione personali*) del codice penale, ma previene la commissione di tali reati. Pertanto, ai fini dell'adozione di tale provvedimento, non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Ammonimento del Questore – Presupposti

Ai fini dell'adozione del provvedimento di ammonimento di cui all'articolo 3 del decreto--legge n. 93 del 2013 è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi di comportamenti violenti e all'identificazione del suo autore e il sindacato del Giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Ammonimento del Questore – Obbligo del contraddittorio orale con l'interessato – Non sussiste

In tema di ammonimento, la previsione mutuata dal linguaggio del processo penale secondo cui il Questore, prima dell'adozione del provvedimento, provvede a "*sentite le persone informate dei fatti*" deve essere letta nel senso che l'autorità procedente è tenuta ad acquisire, anche attraverso l'audizione personale, la versione di tutti coloro che sono in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l'adozione del provvedimento di

3. MASSIME DELLE SENTENZE 2018

ammonimento e non anche che tra le persone informate dei fatti, vi sia necessariamente il destinatario dell'ammonimento, rispetto al quale trova applicazione la disciplina del contraddittorio scritto, posta dalle disposizioni generali degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Ammonimento del Questore – Mancata valutazione analitica delle memorie difensive – Non necessaria

Nel procedimento volto all'emanazione di una misura di prevenzione per condotte di violenza domestica (ammonimento), non è necessario che la motivazione del provvedimento finale contenga un'analitica confutazione delle memorie difensive prodotte dall'interessato, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso e, soprattutto, che si siano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle stesse.

Sentenza 8 febbraio 2018, n. 30 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Atti amministrativi – Annullamento d'ufficio – Provvedimento adottato prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 – Termine di diciotto mesi – Dies a quo

E' illegittimo il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato quando era ormai decorso il termine di diciotto mesi, previsto dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge n. 124 del 2015. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio riguardi, come nel caso in esame, un provvedimento adottato prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, il *dies a quo* (da cui far partire il termine di diciotto mesi) decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28 agosto 2015) e non dall'adozione del provvedimento che si intende annullare, fatta comunque salva l'operatività del "termine ragionevole" già previsto dall'originaria versione dell'articolo 21-*nonies*.

Sentenza 13 febbraio 2018, n. 31 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Deposito memorie – Termine – Art. 4, co. 4, Norme attuazione cod. proc. amm. – Deposito telematico oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile – Tempestivo

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare, con modalità telematica, atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori che si computano a giorni, a mesi e ad anni, previsti dall'art. 73 del cod. proc. amm.. Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora (oltre le ore 12.00).

Giustizia amministrativa - Deposito memorie - Deposito telematico oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile - Diritto di difesa

Il disposto dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 4, delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo, secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza, effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito, si considera effettuato il giorno successivo è posto a garanzia del diritto di difesa presidiato dalla Costituzione e significa che, per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12.00, i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

Ordinamento dei comuni - Gestioni associate - Obbligatorietà per i comuni con meno di 5000 abitanti - Ratio - Possibilità di deroga - Presupposti

L'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede, per i comuni trentini con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante convenzione, di vari compiti e attività e la *ratio* risiede, per i Comuni di minori dimensioni, nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali. La legge prevede la possibilità di deroga al limite demografico o all'obbligo di gestione associata, unicamente nel caso in cui il territorio dei comuni interessati sia caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche, presupposti che il Collegio non ha ritenuto sussistenti nel caso in esame, con conseguente legittimità della deliberazione del commissario *ad acta* di approvazione degli atti inerenti la stipula della convenzione di associazione.

Ordinamento dei comuni - Gestioni associate - Nomina di un commissario ad acta - Poteri

L'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede che, nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni di

associazione tra i comuni coinvolti in un medesimo ambito associativo, entro il termine previsto, la Giunta provinciale eserciti il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale, che attribuisce alla Giunta stessa il potere di nomina di un commissario *ad acta*. Tra i poteri riconosciuti in capo al commissario *ad acta*, è ricompreso anche quello inerente la presentazione del progetto di riorganizzazione, che implica inevitabilmente il superamento di qualsivoglia progetto relativo all'ambito o ai sub-ambiti precedentemente elaborato o approvato dai Comuni.

Sentenza 15 febbraio 2018, n. 33 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Concessione di contributi alle aziende agricole – Condizioni per l'ammissione al contributo – Inesistenza di precedenti ammissioni – Modifiche societarie

Nell'ambito delle misure di sostegno ad investimenti in agricoltura, i criteri attuativi approvati dalla Provincia stabiliscono che non sono finanziabili le spese per le quali sia già stato adottato un provvedimento di concessione, anche in presenza di rinuncia e, se permane il medesimo legale rappresentante, anche in caso di subentri aziendali, costituzione di nuove società o operazioni societarie. Nel caso in esame, poiché il titolare dell'impresa individuale precedentemente ammessa al contributo (al quale ha poi rinunciato), è anche la legale rappresentante della neo costituita società, si configura un unico centro di interesse, con sostanziale continuità fra la ditta individuale e la società ricorrente successivamente costituita, con conseguente legittimità del provvedimento di non ammissione al contributo, secondo quanto previsto dai criteri attuativi delle misure di sostegno.

Sentenza 15 febbraio 2018, n. 35 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Rinuncia al ricorso – Omessa notifica alle altre parti – Conseguenze

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui “*anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di*

prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa", la rinuncia al ricorso irrualmente disposta, in quanto non notificata alla controparte, costituisce comunque una manifestazione della volontà della parte ricorrente di non proseguire il giudizio, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sentenza 16 febbraio 2018, n. 36 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Atti amministrativi – Provvedimenti – Conferenza di servizi – Conferenza di servizi istruttoria e decisoria – Differenze

Nella provincia di Trento l'istruttoria del procedimento finalizzato all'esame della domanda di concessione di una linea funiviaria è disciplinata dall'articolo 11 della legge n. 7 del 1987 che prevede che l'istruttoria sia condotta dalla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune che indice una conferenza di servizi, qualificabile come conferenza istruttoria facoltativa e non come conferenza di servizi decisoria. Infatti, la conferenza di servizi decisoria è un modulo che s'impone quando si tratta di assumere una decisione concordata tra più amministrazioni, in sostituzione dei previsti pareri, concerti, intese, nulla osta o atti di assenso comunque denominati (c.d. decisione *pluristrutturata*), nel qual caso trova applicazione, in luogo della regola dell'unanimità, la regola delle c.d. "*posizioni prevalenti*"; invece nel caso di conferenza istruttoria vi è una sola Amministrazione competente a decidere in relazione agli interessi pubblici coinvolti in uno solo o in più procedimenti connessi e, mediante la conferenza, viene acquisita la posizione delle altre amministrazioni portatrici di interessi pubblici, ma la competenza a decidere permane in capo all'Amministrazione procedente che ha indetto la conferenza (c.d. decisione *monostrutturata*), come nel caso in esame.

Giustizia amministrativa – Impugnazione – Atto endoprocedimentale e provvedimento conclusivo

La lesione della sfera giuridica del destinatario di un provvedimento è imputabile esclusivamente all'atto conclusivo del procedimento e, quindi, l'atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, (salvo casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare, in via inderogabile, il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero ad atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale). Tuttavia, posto che l'eventuale illegittimità dell'atto endoprocedimentale determina, in via derivata, l'illegittimità del provvedimento finale,

l'interessato, in occasione dell'impugnazione dell'atto finale, è tenuto, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), cod. proc. amm. (ove si prevede, a garanzia del contraddittorio, che nell'oggetto della domanda sia specificato "*l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato*") ad indicare non solo il provvedimento finale, da cui deriva la lesione della sua sfera giuridica, ma anche l'atto procedimentale la cui illegittimità vizia a cascata il provvedimento finale.

Sentenza 21 febbraio 2018, n. 38 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Recupero degli insediamenti storici – Sopraelevazione edifici storici – Art. 105 L.P. 15/2015 – Deroga – Utilizzo dello strumento della variante – Natura, caratteristiche e limiti

La variante al PRG prevista dal comma 2 dell'articolo 105 della vigente legge urbanistica provinciale (legge provinciale n. 15 del 2015), che consente ai comuni di derogare all'applicazione del comma 1 (che prevede la possibilità, ristretta ad edifici non assoggettati al vincolo del restauro, di sopraelevare, entro limiti definiti, gli edifici ricadenti negli insediamenti storici per consentire il recupero di sottotetti a fini abitativi), in relazione a specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche che contraddistinguono determinati edifici, non costituisce una variante generale al PRG, né al piano generale degli insediamenti storici ricompresi nel territorio comunale, con impossibilità quindi che con il medesimo strumento il Comune proceda alla ridefinizione o alla modifica delle categorie di intervento già in precedenza impresse sui singoli edifici storici. Rimangono inoltre esclusi dalla deroga gli edifici assoggettati al vincolo del restauro, in quanto se così non fosse, si consentirebbe ad ogni singolo comune di espandere irragionevolmente il potere derogatorio e vanificare l'uniforme finalità conservativa perseguita dal legislatore provinciale.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 40 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza ai sensi della legge n. 89 del 2001 – Reclamo per mancata esecuzione della sentenza da parte del commissario ad acta – Mancata attivazione del commissario ad acta – Rigetto del reclamo

Il reclamo avverso il presunto inadempimento del commissario *ad acta* (designato in caso di mancata ottemperanza del Ministero competente) proposto dalla parte vittoriosa nel giudizio per l'irragionevole durata di un processo, al fine di chiederne la sostituzione, va respinto se la stessa, trascorso infruttuosamente il termine assegnato dal Tribunale amministrativo al Ministero per l'adempimento, non ha provveduto, con separata istanza, ad attivare l'intervento del commissario *ad acta* medesimo, come espressamente previsto dalla sentenza. Non possono sopperire alla mancanza della prevista iniziativa di parte altre circostanze, quali la pubblicazione della sentenza o la notificazione del reclamo.

Sentenza 26 febbraio 2018, n. 41 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza – Offerta tecnica – Sicurezza del cantiere – Gruppo di coordinamento per la sicurezza – Qualificazione dei professionisti

La *lex specialis* ha previsto la necessità di disporre, per un appalto volto all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, di un gruppo di coordinamento in grado di far fronte alle esigenze di sicurezza in un cantiere molto esteso, composto almeno da un direttore e da un ispettore della sicurezza. Non essendo disciplinate *ex lege* tali figure, né i loro requisiti, la stazione appaltante ha legittimamente scelto di fare riferimento alle figure, analoghe per mansioni, di direttore operativo ed ispettore di cantiere previste dalla normativa dei lavori pubblici (artt. 114 e 115 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.). Posto che la *lex specialis* di gara non ha stabilito requisiti, titoli ed abilitazioni particolari, risulta altrettanto legittimo il riferimento, operato dal ricorrente, ai compiti in concreto esercitati nei servizi pregressi dai soggetti indicati come componenti del gruppo (nel ruolo di direttore operativo, i soggetti che in concreto risultavano aver in passato esercitato funzioni con autonomia decisionale e nel ruolo di ispettore di cantiere, coloro che si erano occupati della normale sorveglianza e della mera raccolta di dati) e la discrezionalità di cui gode la commissione tecnica deputata alla valutazione delle offerte impedisce al giudice ogni apprezzamento di merito circa le scelte dell'Amministrazione che non appaiono connotate da irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 42 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Istruzione pubblica – Personale docente ed educativo – Mancato inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di III fascia – Notificazione alla Provincia – Presso Avvocatura statale – Nullità

In tema di ricorso avverso il mancato inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di III fascia, l’individuazione della Provincia quale parte alla quale il ricorso doveva essere indirizzato è corretta: la normativa di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 prevede infatti che le attribuzioni dell’Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, che per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, della quale le istituzioni scolastiche sono enti strumentali, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Tuttavia, in virtù di tale particolare assetto, anche l’assistenza legale di detti enti strumentali è assicurata dall’Avvocatura della Provincia e fuoriesce, quindi, dall’ambito di competenza proprio dell’Avvocatura statale, con conseguente nullità della notificazione alla Provincia effettuata presso l’Avvocatura statale.

Giustizia amministrativa – Nullità della notificazione – Costituzione sanante – Adempimento ad una ordinanza istruttoria – Non si configura

La nullità della notificazione del ricorso a una delle parti, non può risultare sanata dalla memoria della medesima parte depositata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del cod. proc. amm., al mero fine di adempiere all’ordinanza istruttoria e limitata proprio alla questione dell’erronea notificazione, senza svolgimento di difese nel merito del ricorso.

Giustizia amministrativa – Nullità della notificazione – Costituzione sanante – Efficacia ex nunc – Decadenze già maturate – Irricevibilità del gravame

In presenza di una notificazione nulla, la memoria comunque depositata dalla parte, produce un effetto sanante della nullità della notificazione, ma con efficacia *ex nunc*. L’articolo 44, comma 3, del cod. proc. amm., quanto alla sanante costituzione volontaria degli intimati fa, infatti, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, “*ossia con salvezza delle eventuali decadenze già*

maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione". Nella fattispecie in esame, ben prima del deposito delle memorie dell'Amministrazione intimata, risultava già scaduto il termine di impugnazione del provvedimento, con conseguente irricevibilità del ricorso.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 44 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Contributo A.N.A.C. – Pagamento per un importo inferiore a quello dovuto – Soccorso istruttorio – Esperibilità

In una gara d'appalto, il pagamento del contributo a favore di A.N.A.C. per un importo inferiore a quello dovuto, risulta sanabile con il soccorso istruttorio, in ragione della sola parziale tardività e dell'errore in cui è incorso l'offerente nel corrispondere un importo inferiore a quello richiesto dal bando, errore che si connota come materiale e scusabile. Il comma 9 dell'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede infatti che, con il soccorso istruttorio, vengano sanate la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Anche l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui è condizione di ammissibilità dell'offerta l'obbligo di versamento del contributo A.N.A.C., non esclude l'interpretazione, eurounitariamente orientata (da ultimo alla luce della sentenza della CGUE 2 giugno 2016, C-27/15), che il versamento condizioni bensì l'offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo.

Sentenza 1 marzo 2018, n. 45 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Urbanistica ed edilizia – Recupero a fini abitativi di un edificio rurale dismesso – Diniego di autorizzazione – Legittimità

L'articolo 62 dell'abrogata legge urbanistica provinciale (l.p. n. 1 del 2008), applicabile alla fattispecie in esame, prevede che non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola e che, solo in presenza di eventi del tutto particolari adeguatamente motivati, può essere autorizzato il mutamento di destinazione degli edifici per usi che risultino comunque compatibili con le aree

agricole. E' legittimo il diniego di autorizzazione al recupero a fini abitativi di un edificio rurale dismesso, fondato sulla circostanza che non sussistono nella fattispecie le particolari ragioni atte a consentire la deroga al divieto di mutamento di destinazione d'uso di cui al citato articolo 62, sul rilievo che l'intervento proposto (completa demolizione del fabbricato esistente e costruzione di un volume completamente nuovo, traslato di qualche metro in zona ricadente in area agricola di pregio e assoggettata a vincolo di tutela ambientale), in quanto finalizzato a consentire la residenza stagionale e saltuaria *in loco* del proprietario, non trova giustificazione al cospetto dell'attività agricola in essere, essenzialmente prativa, che contraddistingue l'intera zona.

Sentenza 2 marzo 2018, n. 50 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Costituzione delle parti – Termine ordinatorio – Eccezione di tardività – Non sussiste

Il termine per la costituzione delle parti intimare di cui all'articolo 46, comma 1, del cod. proc. amm. ha natura ordinatoria e le parti possono costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito e svolgere solo difese orali. Ne consegue che, nonostante nella fattispecie, trattandosi di esproprio, non sia stato rispettato il termine dimezzato di trenta giorni (derivante dal combinato disposto dell'articolo 46 e dell'articolo 119, comma 2, del cod. proc. amm.), le parti risultano validamente costituite. Le medesime hanno, inoltre, prodotto ritualmente, nei termini di cui all'articolo 73, in combinato disposto con l'art. 119, comma 2, del cod. proc. amm., documenti, memorie e repliche, che possono pertanto essere utilizzati nel giudizio.

Espropriazioni – Revoca della procedura di esproprio non conclusa – Cessata esigenza di realizzazione e insostenibilità finanziaria dell'originario progetto – Legittimità della revoca

L'insostenibilità dell'impegno economico inizialmente assunto e la correlata cessata esigenza della realizzazione della nuova infrastruttura (nuove carceri) valgono a legittimare la revoca da parte dell'Amministrazione di un procedimento di esproprio non ancora concluso, con conseguente legittimità anche del recupero di quanto già liquidato al privato a titolo di indennità di espropriazione, in applicazione delle regole sulla ripetizione dell'indebito di cui all'articolo 2033 cod. civ., applicabile anche nel caso di sopravvenienza della causa che rende indebito il pagamento. I provvedimenti di revoca si configurano, infatti, come

tipici atti di natura discrezionale, come tali sindacabili solo per vizi esterni e la discrezionalità dell'Amministrazione risulta ancor più ampia quando la revoca va ad incidere su rapporti non ancora consolidati.

Espropriazioni – Revoca della procedura di esproprio – Mancata previsione indennizzo – Non invalida la revoca

La mancata previsione, nel provvedimento di revoca, dell'indennizzo di cui all'articolo 21 *quinquies*, comma 1, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241 non rende illegittima la revoca, non avendo tale omissione effetto viziante o invalidante, semplicemente legittimando il privato ad azionare in giudizio la pretesa patrimoniale.

Espropriazioni – Revoca della procedura di esproprio non conclusa – Legittimo affidamento del ricorrente – Risarcimento del danno – Giurisdizione del giudice ordinario

Dalla rideterminazione dell'indennità di esproprio (ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale n. 6 del 1993), avrebbe dovuto far seguito entro 90 giorni l'integrazione dell'impegno di spesa necessario e, ex articolo 8, comma 1, della medesima legge, l'emissione del decreto di esproprio nei confronti del ricorrente: l'oggettivo notevole lasso temporale intercorso (dal 2012 al 2017), evidenzia un comportamento idoneo a generare nel ricorrente l'incolpevole affidamento sulla definizione della procedura. Il risarcimento di eventuali pregiudizi fondati sulla lesione dell'affidamento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, se il ricorso non pone specifica domanda esula dall'ambito del giudizio, la cognizione ex articolo 133, lettera a), n. 1, del cod. proc. amm. sui danni derivanti dal ritardato esito del procedimento.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 53 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere e a resistere – Condizioni e presupposti di sussistenza

Nel processo amministrativo, il diritto al ricorso sorge in conseguenza della lesione attuale e concreta di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. L'interesse a ricorrere consiste, quindi, in un vantaggio attuale e concreto che può derivare alla parte ricorrente dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa.

Edilizia e urbanistica – Articolo 60, comma 4-septies, della legge provinciale urbanistica – Delibera consigliare – Non attualità dell’interesse all’annullamento

La delibera del consiglio comunale impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 4-*septies*, della legge provinciale n. 15 del 2015, che prevede che nelle aree specificamente destinate all’insediamento all’interno dei centri abitati, il consiglio comunale può autorizzare, previo parere favorevole dell’ente gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, rappresenta un atto meramente presupposto i cui effetti sono sospensivamente condizionati all’approvazione di un nuovo piano di lottizzazione e al rilascio di nuovi titoli abilitativi, con la conseguenza che l’interesse all’annullamento della delibera stessa non può essere considerato attuale, ma sorgerà se e quando tali provvedimenti verranno adottati.

Giustizia amministrativa – Principio di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti processuali – Violazione – Conseguenze

Il Collegio liquida le spese di lite, secondo il criterio della soccombenza, anche in ragione della eccepita violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di causa, se ha effettivamente reso difficoltosa la comprensione delle censure prospettate dalla ricorrente e ha, quindi, ostacolato l’esercizio del diritto di difesa delle parti convenute.

Sentenza 6 marzo 2018, n. 54 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Ambiente e paesaggio – Circolazione stradale – Limitazione del traffico – Intesa tra le Province di Trento e di Bolzano – Conferenza di servizi decisoria – Disciplina – Inapplicabilità

Nel modello di conferenza di servizi cd. “decisoria”, delineato dall’articolo 14, comma 2, della legge 241 del 1990, la ponderazione comparativa degli interessi pubblici acquisiti in senso alla conferenza spetta alla c.d. “amministrazione procedente”, perché la decisione finale, di competenza dell’Amministrazione procedente stessa, non è subordinata al raggiungimento del consenso unanime di tutti i soggetti pubblici che partecipano alla conferenza, trovando invece applicazione la regola delle “*posizioni prevalenti*” (articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990). Tale modello di conferenza di servizi non risulta, quindi, compatibile con la speciale disposizione

dell'articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 (che prevede che, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori), che individua non già una sola amministrazione procedente, bensì due distinte amministrazioni procedenti (le Province autonome di Trento e Bolzano) le quali, trovandosi in posizione paritetica tra loro, in quanto a ciascuna di esse è affidata la cura dei beni paesaggistici ricadenti nel rispettivo territorio, devono trovare l'accordo sulle misure da adottare, senza che residui alcuno spazio applicativo per la regola delle "posizioni prevalenti".

Ambiente e paesaggio – Decisione di interrompere il passaggio di auto su un tratto di Dolomiti per tutelare il paesaggio – Legittimità

Le province autonome di Trento e Bolzano possono decidere di interrompere il passaggio veicolare sul un determinato tratto stradale durante il periodo estivo adducendo motivazioni di tutela del territorio e non ragioni di prevenzione dell'inquinamento. L'articolo 19 d.P.R. n. 381 del 1974 prevede che le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade nei siti di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

Ambiente e paesaggio – Sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico – Limitazione del traffico ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 – Ratio e presupposti

La sussistenza dei presupposti per l'applicazione del potere previsto dall'articolo 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 che attribuisce alle Province di Trento e di Bolzano il potere di adottare misure di limitazione del traffico per tutelare il patrimonio naturale nei siti di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, si coglie non già in ragione delle esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela della salute, bensì in ragione delle esigenze di tutela del paesaggio. Nessun rilievo assume pertanto la circostanza che nella zona interessata dal provvedimento impugnato non risulti alcun superamento dei limiti normativi relativi alle emissioni inquinanti.

Ambiente e paesaggio – Circolazione stradale – Limitazione del traffico ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 – Previsione di misure alternative – Valutazione adeguatezza

L'articolo 19 del D.P.R. n. 381 del 1974 prevede che le Province di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono motivatamente disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori, assicurando misure di circolazione alternative. La valutazione dell'adeguatezza di tali misure alternative poste in essere (servizio di trasporto pubblico, attivazione di impianto funiviario, possibilità di accesso a piedi) a fronte di limiti imposti al traffico veicolare in determinate fasce orarie di un giorno alla settimana, e per un periodo circoscritto dell'anno, deve essere fatta tenendo conto che un limitato sacrificio degli interessi degli operatori del settore turistico e dei turisti risulta ampiamente giustificato dalla prevalente esigenza di tutela rafforzata di un sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.

Atti amministrativi – Procedimento – Partecipazione al procedimento – Accordo di programma – Esclusione

L'accordo di programma si configura come atto amministrativo generale e quindi rientra tra le categorie di provvedimenti per i quali l'articolo 13 della legge n. 241 del 1990 esclude l'applicazione della disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo, compresa quella di cui all'articolo 7 della medesima legge sulla comunicazione di avvio del procedimento.

Sentenza 9 marzo 2018, n. 55 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Stranieri – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Diniego – Ricorso gerarchico – Rigetto del ricorso – Impugnazione

Secondo una consolidata giurisprudenza in sede di ricorso giurisdizionale proposto avverso una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi che non siano stati proposti in sede gerarchica nei confronti dell'atto impugnato, e ciò al fine di evitare la possibile elusione dei termini perentori entro i quali proporre ricorso giurisdizionale.

Stranieri – Permesso di soggiorno – Requisito reddituale – Rilevanza

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 286 del 1998, il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno è subordinato

alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, tra i quali è inclusa la disponibilità da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno: il possesso di un reddito minimo, idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale ed è finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica.

Sentenza 9 marzo 2018, n. 56 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Ambiente – Ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti – Commissario liquidatore nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa Legittimazione passiva – Non sussiste

Il commissario liquidatore, non autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, al pari del curatore del fallimento, non essendo né rappresentante, né successore della società in liquidazione, ma terzo subentrante nell'Amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge, non ha legittimazione passiva con riferimento ad ordinanze sindacali che impongono la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento di rifiuto e il ripristino dello stato dei luoghi.

Ambiente – Società soggetta procedura a liquidazione coatta amministrativa – Depositato di rifiuto speciale non pericoloso – Abbandono di rifiuti – Imputabilità dell'abbandono – Non sussiste

Se nessuna condotta illecita può essere imputata alla società che, in virtù dell'apposita iscrizione nel registro provinciale previsto dall'articolo 216 del Codice ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e fino allo scadere della stessa, ha depositato rifiuti speciali in vista del loro successivo avvio a recupero, altresì nessuna condotta illecita di abbandono di rifiuti incombe sul commissario liquidatore, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che, in quanto non autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, non avrebbe potuto in nessun caso comunicare ai sensi del citato articolo 216 l'intenzione di continuare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, comprendenti anche la messa in sicurezza degli stessi.

**Sentenza 12 marzo 2018, n. 62 Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Antonia Tassinari**

***Sicurezza pubblica – Licenza di porto d’armi – Requisiti morali
– Condanne penali – Riabilitazione e Sostituzione della pena –
Effetti***

L’articolo 43, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) preclude il rilascio di licenze di porto d’armi e impone la revoca di quelle già rilasciate nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo comma, anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall’articolo 178 del codice penale. L’autorità amministrativa non deve invece disporre automaticamente la revoca della licenza già rilasciata, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale nel caso in cui il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria, in luogo della reclusione, ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di porto d’armi.

**Sentenza 13 marzo 2018, n. 63 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Antonia Tassinari**

***Giustizia amministrativa – Ordinanza contingibile ed urgente –
Impugnazione da parte di associazioni ambientaliste –
Esecuzione dell’ordinanza – Sopravvenuta carenza di interesse
– Improcedibilità***

L’interesse delle associazioni ambientaliste ricorrenti all’annullamento di un’ordinanza contingibile ed urgente (di cattivazione/abbattimento di un orso) è, venuto meno in conseguenza dell’avvenuta esecuzione, mediante l’abbattimento dell’animale, successivamente alla proposizione del ricorso. Secondo il Collegio nessun concreto interesse attuale può essere vantato dalle ricorrenti associazioni ambientaliste all’annullamento di un atto che, come quello impugnato, ha già compiutamente prodotto i propri effetti.

***Giustizia amministrativa – Ordinanza contingibile ed urgente –
Impugnazione da parte di associazioni ambientaliste –***

Esecuzione dell'ordinanza – Accertamento dell'illegittimità – Inammissibilità

L'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente di catturazione/abbattimento di un animale, svincolato dal suo annullamento, denota la non concretezza e inattualità dell'azione proposta, in ragione dell'avvenuta esecuzione (mediante l'abbattimento dell'animale in pendenza di giudizio), essendo meramente ipotetica la ripetizione dell'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione nei medesimi termini e in relazione ai medesimi presupposti di fatto che stanno alla base del provvedimento ora impugnato. Il Collegio non riscontra alcun profilo che ricollegli le, associazioni ambientaliste ricorrenti, esponenziali di interessi diffusi, ad una sfera soggettiva che possa ritenersi incisa con effetti diretti e personali dall'esecuzione del provvedimento impugnato (uccisione dell'animale).

Sentenza 15 marzo 2018, n. 66 –Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Finalità e presupposti

L'ammonimento del Questore di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 2013 mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto a prevenire la commissione di tali reati, ai fini della sua adozione non occorre la piena prova della commissione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento. La finalità della misura è quella di dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, quando si verificano in un clima connotato dalla mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza, sono comunque idonee a costituire il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive manifestazioni più eclatanti.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica – Discrezionalità

L'ammonimento è adottato dal Questore nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale tale da rendere verosimile l'esistenza di condotte di violenza domestica e che il sindacato del

giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Sentenza 16 marzo 2018, n. 68 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Espropriazioni per pubblica utilità – Localizzazione delle aree da espropriare – Discrezionalità della p.a. – Insindacabilità

La localizzazione delle aree preordinate all'esproprio per la realizzazione di opere pubbliche risponde a scelte amministrative connotate da un'amplissima discrezionalità, che implicano apprezzamenti di merito e sono, quindi, sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risultino inficiate da irrazionalità od irragionevolezza, ovvero da travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare.

Espropriazioni per pubblica utilità – Progettazione esecutiva – Problemi non prevedibili – Possibilità di apportare integrazioni – Legittimità

La previsione dell'Amministrazione di riservare alla fase esecutiva del progetto di un'opera pubblica un margine di valutazione tecnica circa gli accorgimenti da adottare per neutralizzare eventuali problemi non prevedibili non costituisce un limite censurabile della progettazione esecutiva. Infatti, sebbene la progettazione esecutiva implichi la definizione compiuta di tutte le lavorazioni previste al superiore livello progettuale definitivo, tuttavia ciò non esclude la possibilità di apportare le integrazioni rese eventualmente necessarie in seguito a rilievi e studi ulteriori rispetto al progetto esecutivo o in seguito a verifiche di concreta fattibilità dello stesso.

Sentenza 19 marzo 2018, n. 69 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Atti amministrativi – Silenzio inadempimento – Atto soprassessorio – Non interrompe il silenzio – Qualificazione giuridica – Spetta al giudice amministrativo

Secondo una consolidata giurisprudenza, persiste il silenzio dell'Amministrazione non solo se il procedimento non viene concluso nel prescritto termine, ma anche se viene adottato un mero atto infraprocedimentale o peggio un atto soprassessorio, e ciò in ragione del fatto che l'adozione di tali atti determina un

rinvio *sine die* della conclusione del procedimento. In particolare, la natura provvedimentale o meramente soprassessoria rispetto all'obbligo di provvedere, costituisce questione di qualificazione giuridica di spettanza del giudice amministrativo, non derivando alcun tipo di vincolo da eventuali definizioni da parte dell'Amministrazione.

Sentenza 27 marzo 2018, n. 73 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Stranieri – Permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo – Requisiti morali – Condanne penali ex art. 380 c.p.p. – Rigetto istanza – Legittimità

Il diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo consegue ad un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, mentre le condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, pur rilevando nella valutazione di pericolosità, non assumono automaticamente il carattere ostativo rispetto al permesso in questione. Nella fattispecie in esame, il ricorrente è stato condannato per innumerevoli furti, reato compreso tra quelli elencati nell'articolo 380 del cod. proc. pen. e, legittimamente, la Questura, ha rilevato che la lunga serie di reati commessi evidenzia un'integrazione sociale non realizzata, con seguente integrazione del presupposto della pericolosità per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato che ha motivato il diniego del permesso.

Sentenza 27 marzo 2018, n. 74 –Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di lavori – Offerta tecnica – Scelta della Stazione Appaltante di premiare l'esperienza pregressa in opere analoghe ai lavori oggetto di gara – Ragionevolezza

In una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di lavori, la scelta, di natura discrezionale, della stazione appaltante di premiare la capacità ed esperienza professionale pregressa del coordinatore e dei componenti del gruppo per la sicurezza in opere analoghe ai lavori oggetto di gara, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, è del tutto ragionevole. In questo caso, nella valutazione da parte della commissione tecnica delle categorie riguardanti l'offerta tecnica, non può trovare applicazione il criterio

dell'assorbimento/sostituzione di categorie di complessità maggiore in altre categorie riguardanti attività aventi un grado di complessità minore, che trova invece applicazione nella valutazione dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara. Infatti, rispetto ai requisiti di partecipazione alla gara, l'applicazione di tale principio risulta logica e coerente; non altrettanto invece rispetto alla valutazione degli elementi dell'offerta tecnica: la diversa finalità cui quest'ultima risulta preordinata impedisce di considerare e valutare categorie diverse, ancorché superiori, rispetto a quelle previste dalla documentazione di gara in quanto, solo queste ultime sono ritenute rilevanti e pertinenti rispetto al servizio oggetto della gara.

Appalti pubblici - Annullamento dell'aggiudicazione - Comunicazione avvio del procedimento - Destinatario - Aggiudicatario e non terza classificata

L'annullamento dell'aggiudicazione è destinato a produrre effetti diretti solo nei confronti dell'aggiudicatario e, quindi, solo a quest'ultimo è dovuta l'informazione di avvio del relativo procedimento e spettano i diritti di partecipazione, e non anche alla terza classificata in graduatoria, rispetto alla quale possono eventualmente riverberarsi solo effetti indiretti.

Sentenza 28 marzo 2018, n. 75 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa - Mancata notifica del ricorso al Ministero competente - Costituzione del Comando dei Carabinieri - Instaurazione del contraddittorio - Ammissibilità del ricorso

Si può prescindere dall'esaminare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento del Comando dei carabinieri, per omessa notifica al Ministero della difesa (al quale spetta, la titolarità della legittimazione passiva) nel caso in cui, pur in assenza di costituzione del Ministero, la costituzione del Comando generale dell'arma dei carabinieri e di quello di appartenenza del ricorrente (organi interni del Ministero della difesa, sforniti, in quanto tali, di capacità processuale propria) abbia garantito la corretta instaurazione del contraddittorio e l'efficace costituzione del rapporto processuale.

Giustizia amministrativa – Istanza di rinvio – Presentazione di motivi aggiunti – Profili incidenti solo sulla quantificazione dei danni – Esclusione del rinvio.

La richiesta di parte di rinvio dell'udienza per consentire la presentazione di motivi aggiunti riguardanti profili incidenti sull'esatta quantificazione dei danni asseritamente derivanti dal provvedimento del quale si chiede l'annullamento e non, quindi, domande o ragioni nuove connesse con quella principale caducatoria veicolata con il ricorso, non deve essere accolta: si oppongono, in via generale, le esigenze di celerità della decisione, presidiate dall'articolo 111 della Costituzione, rispetto alle quali solo motivi al medesimo livello garantiti, quali il diritto di difesa (nel cui perimetro si iscrive l'art. 43 cod. proc. amm), possono prevalere.

Pubblico impiego – Forze armate – Trasferimenti – Ordine – Inapplicabilità della disciplina generale sul procedimento amministrativo

Con riferimento al trasferimento degli appartenenti alle Forze armate, rientranti nel *genus* degli ordini, non trova applicazione la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Pubblico impiego – Forze armate – Trasferimenti – Incompatibilità ambientale – Particolare motivazione – Non necessaria

L'incompatibilità ambientale rappresenta la principale tra le esigenze di servizio che esigono un mutamento di sede e la natura di ordini che contraddistinguono i trasferimenti d'autorità comporta che i medesimi non necessitano di una particolare motivazione, poiché l'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento del servizio, cui è sotteso il rispetto della disciplina, è prevalente sugli eventuali, contrastanti interessi del subordinato. Il sindacato del giudice amministrativo è, conseguentemente, limitato al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall'Amministrazione.

Pubblico impiego – Forze armate – Trasferimenti – Personale bilingue

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, dopo aver previsto per il personale dell'Arma dei Carabinieri facenti parte del contingente bilingue la destinazione presso comandi e uffici della Provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale, ne consente il trasferimento in "altra sede" "per motivate esigenze di servizio". La norma, pertanto, in determinate ipotesi, ammette il trasferimento del personale

bilingue e non impegna a disporlo presso comandi o uffici della Provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale.

Pubblico impiego - Forze di polizia - Trasferimenti - Appartenenza al gruppo linguistico tedesco - Non rileva

La riserva dei posti per i cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza numerica nella Provincia di Bolzano trova applicazione per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato, per il quale sono anche istituiti appositi ruoli; quanto alle Forze di polizia, al fine di assicurare il buon andamento del servizio anche relativamente all'uso della lingua tedesca, è prevista la riserva di un'aliquota di posti per coloro che abbiano conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca (art. 33, comma 1, d.P.R. n. 574 del 1988), accertata dal possesso di apposito attestato. Nella controversia riguardante la posizione di servizio di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, pertanto, non assume rilevanza alcuna l'appartenenza del ricorrente al gruppo linguistico tedesco, perché tale appartenenza rileva solamente per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Sentenza 4 aprile 2018, n. 76 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Urbanistica ed edilizia - Legittimazione al ricorso - Coerede legittimo del compendio immobiliare confinante - Sussiste

Sussiste la legittimazione ad agire in capo al ricorrente che impugni una concessione edilizia in deroga, per la sua qualità di coerede legittimo (in assenza di contrarie disposizioni testamentarie, qui non appalesate, ex art. 566 cod. civ.), e comunque legittimario (anche in presenza di eventuali contrarie disposizioni retrolasciate dal *de cuius*, ex art. 536 cod. civ.), del padre ed in quanto tale divenuto proprietario *pro quota* del compendio immobiliare rappresentato dalle particelle situate a confine con la p.ed. oggetto della rilasciata concessione.

Urbanistica ed edilizia - Concessione in deroga - Interesse al ricorso - Coerede legittimo del compendio immobiliare confinante - Presupposto della vicinitas - Danni - Sussiste

Sussiste in capo al ricorrente, comproprietario in via ereditaria del compendio immobiliare rappresentato dalle particelle situate a confine con la p.ed. oggetto della impugnata concessione in deroga, il presupposto della "vicinitas", quale requisito necessario e sufficiente per radicare l'interesse ad impugnare la concessione edilizia rilasciata a favore del confinante. Pur volendo considerare

il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di radicare il necessario interesse al ricorso, oltre al presupposto della “vicinitas”, dovrebbe sussistere anche un pregiudizio derivante dal rilascio della concessione, nella fattispecie questo è, in ogni caso, ravvisabile in capo al ricorrente che, per effetto dei provvedimenti impugnati, si vedrebbe insediata, a confine della proprietà avente destinazione abitativa, un’officina meccanica, con i connessi danni derivanti da tale attività e dalla sopraelevazione dell’edificio posto a confine.

Urbanistica ed edilizia – Concessioni in deroga – Caratteristiche – Ampia discrezionalità

Lo strumento della concessione in deroga assume carattere eccezionale rispetto alle ordinarie previsioni contenute nella pianificazione del piano regolatore generale e, a differenza della normale concessione edilizia, rappresenta l’esercizio di un potere dell’Amministrazione ampiamente discrezionale, al fine di perseguire un interesse pubblico ritenuto preminente, potere che si concretizza nella disapplicazione di una norma ad una fattispecie e che assume le caratteristiche di una vera e propria decisione urbanistica. E’ pertanto legittima la concessione in deroga nel caso in cui l’Amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale ed abbia sufficientemente motivato la scelta di percorrere la strada della deroga, anche considerando il limitato impatto che il concesso mutamento di destinazione d’uso è destinato ad avere sull’assetto urbanistico predisposto nel piano regolatore generale, che non ne risulta stravolto nel complessivo disegno unitario.

Sentenza 6 aprile 2018, n. 79 Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Pubblico impiego – Personale militare – Assegnazione ad un ente dislocato – Istituto di carattere residuale

Gli istituti per il reimpiego del personale militare, trasferimento e assegnazione temporanea, contemplati dall’atto di natura regolamentare delle Forze armate, operano in via residuale in quanto trovano applicazione, solo nei casi in cui la problematica “non possa trovare soluzione mediante i restanti strumenti normativi a disposizione”, come, ad esempio, dove non siano applicabili quelli previsti da specifiche norme di rango primario, quali la legge n. 104 del 1992. Se non risulta integrato il presupposto normativamente previsto e il ricorrente non dimostra l’inapplicabilità degli strumenti normativi comunemente attivabili (ad esempio, che sia stata presentata e rigettata l’istanza finalizzata

ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992), è legittimo il diniego della richiesta di assegnazione ad un ente dislocato.

Ordinanza 9 aprile 2018, n. 81 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Stranieri – Cittadinanza italiana – Concessione – Rigetto dell'istanza – Competenza del Tar Lazio

Sulle controversie in materia di diniego della concessione della cittadinanza italiana, per c.d. "naturalizzazione", sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo caratterizzate da amplissima discrezionalità dell'Amministrazione e dalla sussistenza di posizioni soggettive di interesse legittimo in capo ai privati interessati, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. Invece essendo il provvedimento impugnato adottato da un'Autorità centrale dello Stato ed essendo diretto a produrre effetti non territorialmente limitati, trattandosi di atto che incide sullo *status* dell'interessato, con efficacia *erga omnes*, va affermata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, cod. proc. amm., la competenza territoriale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto.

Sentenza 13 aprile 2018, n. 86 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Circolare amministrativa – Incidenza sulla sfera giuridica dei destinatari – Immediata impugnabilità

Mentre le circolari interpretative non sono in grado di produrre alcuna lesione concreta ed attuale nei riguardi dei terzi estranei agli uffici destinatari delle stesse e, quindi, non sono immediatamente impugnabili, diverse considerazioni valgono per le circolari volte alla fissazione di regole caratterizzate da una chiara incidenza sulla sfera giuridica dei destinatari, per le quali si deve ammettere la possibilità di immediata impugnazione proprio in quanto presentano il crisma dell'autonoma lesività.

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Regime giuridico delle modifiche – Circolare amministrativa – Impugnazione – Interesse ad agire – Sussiste

Secondo il Codice ambiente, ogni variazione nel funzionamento di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)

idonea a produrre “*effetti sull’ambiente*” integra una “*modifica*” ai sensi del Codice stesso e comporta un obbligo di comunicazione in capo al gestore dell’impianto; ogni variazione che invece sia idonea a produrre “*effetti negativi e significativi sull’ambiente*” integra una modifica sostanziale e comporta l’obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione. In questo quadro normativo di riferimento, una circolare amministrativa emanata per definire un quadro generale di regole omogenee, che chiarisca gli oneri istruttori che una modifica all’installazione può comportare, proprio in quanto impone sui gestori stessi obblighi diretti ed immediati (di richiesta di autorizzazione o di comunicazione) sanzionabili, se non rispettati, è immediatamente impugnabile in quanto sussiste l’attualità dell’interesse ad agire in capo ai destinatari.

Atti amministrativi – Atti a contenuto generale – Obbligo di motivazione – Non sussiste

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (e dell’articolo 4, comma 2, della legge provinciale n. 23 del 1992), la motivazione non è richiesta per gli atti a contenuto generale, tra i quali rientra anche la circolare amministrativa. Esiste, tuttavia, anche un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, l’obbligo di motivazione si estende anche agli atti generali, qualora siano idonei a incidere su una specifica situazione soggettiva qualificata.

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Regime giuridico delle modifiche – Circolare amministrativa – Ricomprende anche le modifiche inerenti le materie prime – Legittimità

Sebbene il Ministero dell’Ambiente, con circolare, abbia incluso nella categoria delle modifiche non sostanziali (che non comportano, quindi, l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, bensì la sola comunicazione), anche le variazioni delle categorie delle materie prime utilizzate, tuttavia il Codice dell’ambiente, nel definire il concetto di “*modifica*”, include le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento degli impianti che possono produrre effetti sull’ambiente, senza operare distinzioni di sorta: si può quindi ritenere che ogni genere di variazione, comprese quelle inerenti le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, rilevi ai fini dell’applicazione della disciplina delle modifiche previste dal Codice dell’ambiente, nei casi in cui determini la produzione di effetti sull’ambiente, come legittimamente chiarito dall’Amministrazione competente nell’impugnata circolare (con la quale sono stati precisati i casi nei quali le variazioni delle materie prime utilizzate nel ciclo

produttivo devono essere preventivamente comunicate dai gestori e, se necessario, autorizzate).

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Regime giuridico delle modifiche – Circolare amministrativa – Ricomprende anche le modifiche inerenti le materie prime – Eccessiva gravosità degli obblighi imposti – Non sussiste

Le variazioni delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina delle modifiche previste dal Codice dell'ambiente, nei casi in cui determinino la produzione di effetti sull'ambiente, senza che ciò determini, nel bilanciamento tra esigenze di controllo ed esigenza della produzione, una eccessiva gravosità per il gestore. Infatti, il gestore, ha da un lato, in base alla disciplina vigente (precisamente: attraverso le BAT di settore e le schede di sicurezza previste dal regolamento REACH) la possibilità di valutare, in ogni caso, i potenziali effetti sulle emissioni prodotte dall'impianto devianti dall'introduzione della nuova materia prima nel ciclo produttivo; dall'altra, in ossequio al principio "no data, no market" previsto dal regolamento REACH, nel caso in cui non sia in grado di svolgere le valutazioni che gli competono non potrebbe procedere all'introduzione della nuova materia prima nel ciclo produttivo.

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Regime giuridico delle modifiche – Circolare amministrativa – Equiparazione tra materie prime e sostanze – Legittimità

Premesso che, con "materie prime", si identificano i materiali impiegati in un processo produttivo per ottenere un prodotto finale, mentre con "sostanze", gli elementi chimici e i loro composti utilizzati nella lavorazione delle materie prime per le loro proprietà chimiche e fisiche, ma non caratterizzanti un determinato processo produttivo, l'equiparazione, operata dall'Amministrazione provinciale con circolare, ai fini di chiarire l'insorgenza degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 29-*nonies* del Codice dell'ambiente e correlati alle potenziali variazioni quali-quantitative delle emissioni in aria ed in acqua rispetto a quanto autorizzato, è legittima.

Ambiente – Autorizzazione integrata ambientale – Circolare – Comunicazione preventiva al comune territorialmente competente – Nuovi oneri per il gestore non previsti dalla legge – Illegittimità della previsione

La previsione dell'onere per il gestore di un impianto soggetto ad AIA, non previsto dal Codice dell'ambiente ed introdotto con circolare dall'Amministrazione, di comunicare preventivamente al

comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possono comportare potenziali variazioni quali-quantitative delle emissioni in aria ed in acqua rispetto a quanto autorizzato, rappresenta un aggravamento non giustificato del procedimento, con conseguente illegittimità della clausola che lo prevede. L'articolo 29-*nonies*, commi 1, del Codice dell'ambiente individua infatti chiaramente nella "autorità competente" (identificabile nel caso in esame con la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali) il solo soggetto al quale devono essere comunicate le modifiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), precisando che spetta a tale soggetto stabilire, nel termine di sessanta giorni, se sia necessario o meno procedere all'aggiornamento dell'AIA o delle relative condizioni ovvero, qualora si tratti di modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), comunicare al gestore che occorre presentare una nuova domanda di autorizzazione, con conseguente coinvolgimento del Comune, solo in via eventuale e successiva.

Sentenza 16 aprile 2018, n. 87 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Titolo abilitativo – Silenzio assenso – Jus poenitendi del Comune – Successivo al termine per la formazione del silenzio assenso – Legittimità

Il conseguimento del titolo abilitativo mediante silenzio-assenso non pregiudica la possibilità per l'Amministrazione di sottoporre a controllo la domanda presentata dalla parte istante, anche successivamente alla scadenza del termine (nel caso di specie pari a sessanta giorni), al quale la normativa di settore ricollega il tacito accoglimento, ed eventualmente di procedere all'annullamento del provvedimento permissivo, così formatosi, se illegittimo. Nella fattispecie, il Comune ha adottato, in via di autotutela, il provvedimento di annullamento entro un termine del tutto congruo e, in particolare, nettamente inferiore a quello di 180 giorni definito "ragionevole" dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione del territorio

Gli impianti di telecomunicazione rivestono carattere di pubblica utilità e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, potendo trovare collocazione su proprietà pubbliche e private,

secondo la legislazione nazionale di matrice comunitaria (cfr. artt. 90 e 86 d.lgs. n. 259 del 2003) e costituiscono, in ogni caso, secondo la disciplina urbanistica provinciale di Trento, opere di infrastrutturazione del territorio.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Piano regolatore generale – Limiti di distanze dal confine – Impedimento alla realizzazione della completa rete di telecomunicazioni – Illegittimità delle previsioni

Devono ritenersi illegittime le disposizioni regolamentari che, senza giustificazione, pretendono fissare, per gli impianti di telecomunicazioni, limiti di distanze dal confine tali da poter rappresentare un indebito impedimento alla realizzazione della completa rete di telecomunicazioni. Più precisamente, è illegittima la generalizzata individuazione di un limite di distanza dal confine per tutti gli impianti SRB, stabilita dalle norme del piano regolatore generale in esame, considerata l'indistinta applicabilità del limite a prescindere dalle singole destinazioni di zona, in quanto costituisce misura "ostativa" non rapportata alla presenza o meno di singoli "siti sensibili" e neppure suffragata da ragionevoli motivi di consono inserimento nel territorio comunale.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Apparati al servizio dell'impianto – Aree destinate alla viabilità – Annullamento titolo abilitativo – Legittimità

E' legittimo l'annullamento, in via di autotutela, del titolo abilitativo, formatosi mediante silenzio assenso, relativo al posizionamento di "quadri elettrici" e di apparati complementari al servizio dell'impianto di telecomunicazione all'interno di una zona destinata alla nuova viabilità o all'ampliamento di quella esistente: infatti, tale destinazione è volta a consentire la realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico (sviluppo della rete infrastrutturale), si pone in termini di pari importanza rispetto all'installazione delle reti di telefonia mobile. Lo specifico vincolo destinativo che caratterizza la zona costituisce, nella scala degli interessi in evidenza, da un lato, un *quid pluris*, anche rispetto alle esigenze cautelative perseguite dalle norme inerenti le fasce di rispetto stradale, all'interno delle quali è illegittimo il posizionamento di SRB; dall'altro, appare preminente rispetto alla collocazione degli apparati in questione, che sono accessori all'impianto e di cui non è dimostrata l'inderogabilità funzionale del posizionamento all'interno della fascia destinata all'ampliamento viario.

Sentenza 30 aprile 2018, n. 92 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Urbanistica ed edilizia – Opera precaria – Ordine di demolizione – Impugnazione – Scadenza dei due anni – Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

L'interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento dell'instaurazione del giudizio ma anche durante il suo intero svolgimento, compresa la fase decisoria. Conseguentemente, il ricorso proposto avverso un ordine di demolizione di opera precaria (cioè di opere destinate, ai sensi della normativa provinciale a soddisfare un'esigenza temporanea "non superiore a due anni") è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il termine di scadenza dei due anni cade dopo la presentazione del ricorso stesso, poiché il Comune avrebbe dovuto comunque provvedere ad emanare un ordine di demolizione alla scadenza del termine dei due anni, atteso che con riferimento ai manufatti precari "in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio" (art. 32, comma 10, d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg).

Sentenza 30 aprile 2018, n. 93 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Danni derivanti da comportamenti materiali dell'Amministrazione – Giurisdizione del giudice ordinario

Il contenzioso riguardante i comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione non riconducibili all'esercizio del potere amministrativo e le relative implicazioni risarcitorie sono sottratti all'ambito cognitorio del giudice amministrativo, cui sono attribuite le domande di risarcimento del danno che si pongano in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio o con il mancato esercizio del potere pubblico.

Giustizia amministrativa – Danni derivanti da progettazione ed esecuzione di lavori – Risarcimento dei danni – Giurisdizione del giudice ordinario

Il risarcimento del danno che il ricorrente pretende gli sia derivato per effetto, non del provvedimento che autorizza l'esecuzione del piano di espropriazione, ma della progettazione e della esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della strada, che avrebbero determinato, come conseguenza causale, l'insorgenza di una frana sui terreni di sua proprietà, è insuscettibile di radicare la

giurisdizione del giudice amministrativo, anche esclusiva. Infatti, l'articolo 133, comma 1, lettera g), del cod. proc. amm., in coerenza con quanto prescritto dall'articolo 7 del cod. proc. amm., pretende l'inerenza della domanda giudiziale all'esercizio del potere pubblico e, solo a tale condizione, riconduce la controversia alla giurisdizione amministrativa.

Sentenza 30 aprile 2018, n. 97 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Controversia relativa alla risoluzione del contratto d'appalto – Giurisdizione del giudice ordinario – Traslatio iudicii

In tema di appalti pubblici e di riparto della giurisdizione, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, afferendo esclusivamente al rapporto privatistico proprio della fase esecutiva del rapporto e non a quello del procedimento di evidenza pubblica per la scelta del contraente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Conseguentemente, in applicazione del principio della "*traslatio iudicii*" disciplinato dall'articolo 11 del cod. proc. amm., il processo potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede formulata.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 100 –Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – SCIA –Contestazione dei presupposti da parte di terzo – Diffida preventiva all'Amministrazione – Mancanza – Inammissibilità del ricorso

La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile e, al terzo, che si ritenga lesa da un'attività svolta in base ad una SCIA e intenda contestare la sussistenza dei presupposti dell'attività segnalata, è preclusa, ai sensi dell'articolo 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, la possibilità di agire innanzi al giudice amministrativo, proponendo la c.d. azione di accertamento autonomo, senza aver previamente diffidato l'Amministrazione competente ad esercitare i suoi poteri di controllo ed inibitori. Il nuovo testo dell'articolo 19, comma 6-ter, impone al privato che intenda contrastare l'attività oggetto della SCIA di sollecitare, in via amministrativa, l'intervento repressivo dell'Amministrazione e, in caso di mancata risposta di quest'ultima,

di ricorrere in sede giurisdizionale proponendo l'azione avverso il silenzio dalla stessa serbato. Conseguentemente, in assenza delle prevista diffida, il ricorso è inammissibile.

Edilizia e urbanistica – SCIA – Contestazione sussistenza dei presupposti dell'attività segnalata – Diffida alla pubblica amministrazione – Mancata risposta – Ricorso avverso il silenzio

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, il terzo che si ritenga lesa da un'attività svolta in base ad una SCIA, ha l'onere di diffidare l'Amministrazione competente ad esercitare i suoi poteri di controllo ed inibitori. La disposizione impone infatti al privato che intenda contrastare l'attività oggetto della SCIA di sollecitare, in via amministrativa, l'intervento repressivo dell'Amministrazione e, in caso di mancata risposta di quest'ultima, di ricorrere in sede giurisdizionale proponendo l'azione avverso il silenzio dalla stessa serbato.

Giustizia amministrativa – SCIA – Contestazione dei presupposti da parte di terzo – Diffida preventiva dell'Amministrazione – Ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. – Non assimilabilità

Non può ritenersi che, nel caso di contestazione dei presupposti della SCIA, lo strumento della diffida a "sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione" prevista dall'articolo 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990 sia stato correttamente azionato solo perché il giudizio amministrativo è stato preceduto dalla proposizione di un separato giudizio innanzi al giudice ordinario, al quale è stato chiesto, ai sensi dell'articolo 700 del cod. proc. civ., di inibire la svolgimento dell'attività intrapresa dalla parte interessata e di ordinare al Comune di Trento di riesaminare le suddette SCIA. Infatti, il ricorso ex articolo 700 del cod. proc. civ., oltre ad essere proposto ad un giudice palesemente sfornito di giurisdizione, non è assimilabile alla diffida a "sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione", che deve essere rivolta direttamente all'Amministrazione titolare del potere di controllo.

Sentenza 11 maggio 2018, n. 101 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Notificazione del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato anziché a quella distrettuale – Nullità della notificazione – Inammissibilità del ricorso

E' inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso un provvedimento adottato da un'Amministrazione statale, notificato

presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, anziché presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adito (non costituitasi in giudizio), come prescritto dall'articolo 1, della legge n. 260 del 1958 (espressamente richiamato per i giudizi innanzi al Giudice amministrativo dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 103 del 1979), trattandosi di errore che concerne non già l'identificazione dell'organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, bensì l'individuazione dell'Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica.

Giustizia amministrativa – Nullità della notifica del ricorso – Precario stato di salute del difensore – Rimessione in termini – Non riconoscibilità

Il beneficio della rimessione in termini per effettuare il rinnovo della notificazione nulla può essere concesso solo all'esito di un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ossia a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte notificante. In particolare, per “*gravi impedimenti di fatto*” si intendono impedimenti assoluti, qualificabili come casi di forza maggiore, tra i quali non possono essere incluse fattispecie, come quella in esame, di precario stato di salute del difensore: le patologie, anche gravi, a meno che non si traducano in situazioni eccezionali di completa infermità psico-fisica che ottundano la capacità di intendere e di volere comportano solo un relativo aggravamento delle normali facoltà di esercizio dei diritti, anche in sede contenziosa.

Sentenza 11 maggio 2018, n. 102 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Fase cautelare – Inserimento con riserva nella graduatoria d'istituto – Onere per il ricorrente di impugnare anche la graduatoria provvisoria – Non sussiste

L'inserimento con riserva nella graduatoria di istituto del ricorrente, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, non comporta l'onere di ulteriore e separata impugnazione della graduatoria stessa: infatti, tale inserimento con riserva non ha recato alcun pregiudizio all'interesse sotteso al ricorso (volto a contestare la legittimità del bando nella parte escludente i dottori di ricerca dalla seconda fascia); al contrario, ne ha ampliato, senza preclusioni, la tutela in attesa della definitiva decisione, attraverso un giusto temperamento tra le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della

posizione giuridica già portata in giudizio dal ricorrente. Conseguentemente, non si è determinata per il ricorrente, una sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso.

Istituzioni scolastiche – Personale docente – Formazione delle graduatorie d’istituto – Requisiti per inserimento in seconda fascia della graduatoria – Abilitazione all’insegnamento – Mancata equiparazione con il dottorato di ricerca – Legittimità – Diversità

La normativa di settore vigente nell’ordinamento scolastico trentino non include il dottorato di ricerca tra i titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria e, neppure nella legislazione statale, è rinvenibile una disposizione che equipari il titolo di dottore di ricerca all’esito favorevole dei percorsi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. Pertanto, il bando inerente all’inquadramento dei docenti nelle diverse graduatorie, legittimamente non ha consentito l’inserimento nella seconda fascia dei docenti non in possesso del richiesto requisito (abilitazione all’insegnamento) e di quelli in possesso di un titolo diverso (dottorato) non equiparato a quello previsto. Ciò a maggior ragione se si considera che il dottorato di ricerca “risponde alla primaria finalità di saggiare la capacità di ricerca in un determinato ambito scientifico”, mentre l’abilitazione all’insegnamento mira “a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento”.

Istituzioni scolastiche – Domanda di inserimento in graduatoria – Modalità di presentazione della domanda tramite piattaforma informatica – Presentazione della domanda tramite PEC – Mancata esclusione – Impugnazione della clausola del bando – Improcedibilità per carenza di interesse.

L’impugnazione del bando nelle parti in cui ha prescritto che la presentazione della domanda di inserimento nella seconda fascia avvenga solo tramite la piattaforma informatica e ha previsto l’inammissibilità delle domande inoltrate con modalità alternative, è improcedibile, per difetto di interesse, nel caso in cui il ricorrente, che non abbia rispettato detta modalità di presentazione della domanda, non sia stato escluso dall’Amministrazione.

Sentenza 14 maggio 2018, n. 107 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Comuni e Province – Beni culturali – Acquisto in via di prelazione – Onere motivazionale – Dimostrazione dell’interesse pubblico attuale sotteso al sacrificio imposto al diritto del privato

Nell’ambito della procedura finalizzata all’esercizio da parte degli enti pubblici della facoltà di acquisto in via di prelazione di beni culturali, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei medesimi, disciplinata dagli articoli 59, 60, 61 e 62 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) e, quanto al territorio della provincia di Trento, dall’articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (vigente *ratione temporis*), particolare rilievo acquista l’onere motivazionale richiesto dal richiamato articolo 62 che prevede siano indicate “*le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene*”. Soddisfa l’onere motivazionale in questione, la deliberazione del Comune che, non limitandosi ad un generico riferimento a finalità di valorizzazione culturale del bene da acquisire, indica lo scopo specifico di destinazione a sede di mostre, concerti ed eventi culturali della porzione materiale in oggetto, destinazione già attiva per le porzioni contigue, nell’ambito di disegno dell’Amministrazione di valorizzazione dell’edificio: sia sul piano formale che su quello sostanziale, il provvedimento rende infatti dimostrazione dell’interesse pubblico attuale (di fruibilità, visibilità e tutela) sotteso al sacrificio imposto al diritto del privato.

Atti amministrativi – Provvedimento – Motivazione per relationem – Legittimità

Costituisce principio consolidato quello per cui la motivazione *per relationem* deve intendersi ammessa dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990 in particolare, nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori presupposti in esso espressamente richiamati.

Sentenza 14 maggio 2018, n. 108 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Atti amministrativi – Accesso ai documenti – Accesso cd. difensivo – Diniego – Collegamento tra il documento richiesto e la situazione giuridica che si intende tutelare – Sussiste – Illegittimità del diniego

All’accesso cd. difensivo a documenti amministrativi (la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici), corrisponde un interesse significativamente qualificato di tutela di una situazione giuridica soggettiva che assume valore preminente, anche rispetto ad eventuali situazioni di tutela della riservatezza, destinate a recedere. L’accesso difensivo va valutato *ex ante* ed in astratto: una volta ritenuta l’ineranza del

documento richiesto all'interesse difensivo, non spetta all'Amministrazione valutare l'utilità del documento, non rilevando altresì la considerazione che i documenti possano essere esibiti su disposizione del giudice del processo in corso, dato che lo svolgimento processuale di quel giudizio non ha portata escludente del diritto di accesso. Va quindi annullato il diniego impugnato e affermato il diritto dei ricorrenti all'accesso difensivo di cui è causa.

Atti amministrativi - Accesso ai documenti - Accesso cd. difensivo - Mera attività di ricerca - Complessità - Diniego - Illegittimità

Il rilascio di documenti, a seguito di istanza di accesso cd. difensivo che non implichi da parte dell'Amministrazione un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, che esulerebbe dall'ambito dell'accesso tutelato, ma unicamente un'attività di ricerca, anche se indubbiamente laboriosa, dato il rilevante numero di documenti richiesti, deve essere concesso e, tale complessità, non può essere assunta a supporto del diniego all'accesso difensivo, potendo tutt'al più consentire la fissazione, all'Amministrazione, di un termine per l'adempimento più lungo di quello previsto dall'articolo 116 del cod. proc. amm.

Sentenza 15 maggio 2018, n. 112 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Concorsi pubblici - Selezione cd. idoneativa - Giurisdizione del giudice ordinario

Rientra nella cognizione del giudice amministrativo, la procedura che, pur non avendo in senso stretto natura concorsuale, in quanto non prevede il superamento di prove selettive, ma solo la valutazione dei *curricula* dei candidati, non possiede tuttavia le caratteristiche di una selezione "idoneativa", che si caratterizza per l'individuazione, sulla base di requisiti prefissati, di un elenco o di una rosa di candidati parimenti idonei tra cui, successivamente, scegliere il professionista al quale affidare l'incarico, quale la procedura prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il conferimento degli incarichi di direzione in ambito medicale e che rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Sentenza 24 maggio 2018, n. 114 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Provvedimento impugnato sostituito da un provvedimento di conferma – Carenza di interesse – Improcedibilità del ricorso

Quando un'Amministrazione, sulla base di una nuova istruttoria e di una aggiornata motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente atto, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo, con effetto confermativo del precedente: conseguentemente, deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma, che risulta innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario e, come tale, idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento.

Atti amministrativi - Annullamento d'ufficio - Presupposti

L'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo presuppone, oltre all'illegittimità dell'atto, che sussistano valide ragioni di interesse pubblico alla sua rimozione e che l'annullamento intervenga, previa valutazione degli interessi dei destinatari, entro un termine ragionevole e, comunque, non superiore a diciotto mesi. L'esercizio dell'autotutela non può, infatti, essere finalizzato al mero ripristino della legalità violata, ma deve essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata, che dia motivatamente e congruamente conto della prevalenza dell'interesse pubblico su quello del soggetto privato, titolare di un affidamento alla conservazione dell'atto.

Sentenza 24 maggio 2018, n. 115 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Divieto di detenzione armi – Giudizio di affidabilità – Discrezionalità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza

Il diniego o la revoca dell'autorizzazione, così come il divieto di detenere armi, sono provvedimenti che possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso delle armi, nell'ambito del quale possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi e possono essere valorizzati non solo fatti costituenti reato, ma anche vicende e situazioni personali dell'interessato, prive di rilevanza penale e non attinenti all'uso delle armi, dalle quali si possa però desumere la non completa affidabilità dello stesso.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Divieto di detenzione armi – Presupposti

Il giudizio dell'autorità di P.S. alla base del provvedimento di divieto di detenzione di armi non è un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità dello stesso e sull'assenza di rischio di un non corretto uso delle armi (e il successivo vaglio giurisdizionale è finalizzato solo ad accertare che le valutazioni dell'autorità di P.S. non siano irrazionali o arbitrarie): anche l'assunzione di un particolare farmaco può determinare, a prescindere dalla gravità dei disturbi che ne hanno determinato la prescrizione terapeutica, un'insufficiente capacità del ricorrente, tale da supportare il giudizio sulla sua non completa affidabilità, così come lo stato di forte ansia e preoccupazione in cui il medesimo si trova, (anche nella qualità di parte offesa, come nel caso in esame, per essere stato oggetto di atteggiamenti persecutori da parte della ex convivente).

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Divieto di detenzione e sequestro cautelare – Comunicazione avvio procedimento – Obbligo – Non sussiste

Non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, nel caso in cui l'urgenza che consente tale omissione è rinvenibile di per sé nel pericolo di compromissione dell'ordine pubblico, rappresentato dalle circostanze prese a presupposto per l'emanazione di la misura del divieto di detenzione di armi di cui all'articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la circostanza che il divieto di detenzione sia stato adottato a distanza dal fatto che ne ha dato origine, non attenua, né elide l'urgenza di provvedere insita in tale tipo di provvedimento.

Sentenza 24 maggio 2018, n. 116 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Licenza di porto d'armi – Requisiti morali – Reati ostativi – Riabilitazione – Effetti

La licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un reato ostativo previsto dall'articolo 43, comma 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. E' infatti nettamente diverso l'ambito di applicazione dell'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rispetto a quello

dell'articolo 43 del medesimo Testo unico e tale diversità giustifica la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle autorizzazioni di polizia (art. 11) e non anche quando si applicano le regole speciali sulla licenza di portare armi (art. 43), ove sono coinvolti preminenti valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e esclusione della punibilità – Sussistenza dei presupposti per la loro applicabilità – Rilevanza

Nei casi in cui il giudice penale non abbia provveduto all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 o dell'articolo 131-bis del cod. pen., perché i benefici previsti da tali disposizioni non erano ancora stati introdotti nell'ordinamento all'epoca della pronuncia della Sentenza di condanna, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno concretamente potuto beneficiare del beneficio e coloro che invece non hanno potuto giovarsene, è necessaria una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici stessi da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza prima (ossia, in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi) e, eventualmente, da parte del Giudice amministrativo (ossia, in caso di ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza). Sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'istituto, l'Autorità di pubblica sicurezza, non può disporre automaticamente il diniego di rinnovo, ma deve operare una valutazione discrezionale.

Sentenza 28 maggio 2018, n. 117 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – legge Pinto – Mancato invio delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 sexies della legge n. 89 del 2001 – Effetti

In sede di giudizio di ottemperanza, se il Collegio riscontra il mancato invio al Ministro competente delle necessarie dichiarazioni previste dall'articolo 5 *sexies*, commi 1, 2 e 4, della legge n. 89 del 2001, può rinviare l'udienza, in attesa dell'adempimento alle prescrizioni di legge. Se il ricorso per ottemperanza risulta fondato e il ricorso accolto, il calcolo degli interessi legali sugli importi dovuti va riconosciuto con decorrenza dalla data di invio delle rituali dichiarazioni previste dall'articolo 5 *sexies* della legge n. 89 del 2001.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Astreinte – Decorrenza, termine finale e quantificazione

Nel caso di accoglimento della domanda di penalità di mora o “astreinte”, in un giudizio di ottemperanza, la decorrenza, va individuata nel giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto con la sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza (art. 114, comma 4, cod. proc. amm.). Il termine finale, ossia la data con cui l’astreinte non deve più essere pagata, coincide con il momento dell’insediamento del commissario *ad acta*, incaricato di provvedere in via sostitutiva, o con quello, se antecedente, dell’integrale effettivo pagamento da parte dell’Amministrazione. Infine, la quantificazione della somma a tal titolo dovuta, va determinata in misura pari agli interessi legali (art. 114, comma 4, cod. proc. amm.), computati sugli importi stabiliti nel decreto di condanna e costituiti sia dal capitale riconosciuto a titolo risarcitorio, con esclusione degli interessi comunque maturati, sia dalle spese di lite liquidate, con esclusione, tuttavia, di quanto dovuto a titolo di C.N.P.A., I.V.A. ed altri oneri di legge.

Sentenza 28 maggio 2018, n. 118 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Apparente contraddittorietà dei dati contenuti nell’offerta tecnica – Non rappresenta falsa dichiarazione

L’apparente contraddittorietà emersa nell’offerta tecnica tra il numero di dipendenti impiegati nella conduzione della commessa dichiarati in una scheda e quelli dichiarato in una altra scheda non comporta l’azzeramento del punteggio relativo alle due schede e non rappresenta una falsa dichiarazione: infatti, mentre nella prima scheda il ricorrente doveva indicare il totale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impegnati nella conduzione della commessa, nella seconda scheda, lo stesso doveva indicare il numero totale di ore di formazione specifica dedicata al personale tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della commessa. Dal momento che i dipendenti che rivestono la qualifica di “personale tecnico ed operaio” sono in numero inferiore, l’impresa aggiudicataria si è fedelmente attenuta alle prescrizioni della *lex specialis* e non ha computato l’impiegato avente compiti di carattere amministrativo. L’impresa aggiudicataria controinteressata ben avrebbe potuto contestare la parziale decurtazione del punteggio relativo alla seconda scheda operata in sede di attribuzione del

punteggio, se ciò avesse inciso sull'esito finale della gara (ma essendo risultata comunque aggiudicataria non avendo quindi alcun interesse a censurare l'operato della commissione tecnica).

Sentenza 31 maggio 2018, n. 120 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Commercio – Disciplina eurounitaria della liberalizzazione del mercato dei servizi – Limiti

La disciplina dell'Unione europea della liberalizzazione del mercato dei servizi non può essere intesa in senso assoluto, come fonte primaria del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla Pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali.

Commercio – Vendita al pubblico – Grande strutture di vendita – Provincia di Trento – Esclusione per quelle eccedenti i 10.000 mq. – Legittimità.

E' legittima la disposizione della delibera di Giunta provinciale di Trento che limita l'insediamento delle grandi strutture di vendita (prevedendo di non localizzare quelle eccedenti i 10.000 mq): essa non mira a regolare autoritativamente, o ad alterare, l'offerta dei servizi sul mercato, ma persegue scopi di organizzazione del territorio, di tutela dei valori paesaggistico-ambientali e della salute della popolazione, annoverati fra i motivi imperativi di interesse generale in presenza dei quali, legittimamente, la direttiva comunitaria 2006/123/CE (conosciuta come Direttiva Bolkestein) e le disposizioni legislative statali di recepimento ammettono che l'esercizio di attività produttive o commerciali possa essere legittimamente subordinato a restrizioni quantitative o territoriali.

Sentenza 5 giugno 2018, n. 123 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Ricorso per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello ex l. n. 89 del 2001 – Ricorso depositato oltre il termine dimezzato di 15 giorni – Inammissibilità

E' inammissibile, per tardività, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del cod. proc. amm., il ricorso per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello reso ai sensi della legge n. 89 del 2001

depositato oltre il prescritto termine dimezzato di quindici giorni, previsto dall'articolo 87, comma 3, del cod. proc. amm..

Sentenza 7 giugno 2018, n. 125 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici – Piano guida – Subordinazione rispetto al PRG – Impugnazione – Inammissibilità per carenza di interesse

Il piano guida previsto dall'articolo 50, comma 7, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 è uno strumento urbanistico gerarchicamente subordinato al PRG che non costituisce la sede ove vengono determinate le volumetrie realizzabili all'interno del comparto edilizio, avendo solo la funzione di orientare le iniziative di attuazione e di individuare all'interno dell'area interessata dal piano, nel rispetto delle previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possano essere adottati piani parziali e distinti e, quindi, non assume alcuna efficacia lesiva per i ricorrenti, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici – Piano guida – Caratteristiche fondamentali – Facoltatività e natura programmatica

Il piano guida previsto dall'articolo 50 della legge provinciale n. 15 del 2015 è strumento urbanistico facoltativo, rappresentando una scelta dell'Amministrazione, che deve valutare se sussista o meno l'esigenza di orientare le iniziative di attuazione, private o miste pubblico-private e di individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti. Inoltre, tale strumento è gerarchicamente subordinato al PRG, perché l'articolo 50, comma 7, della legge provinciale n. 15 del 2015 prevede espressamente che le scelte operate con il piano guida devono essere rispettose dei parametri stabiliti dal PRG e l'articolo 49, comma 4, della medesima legge provinciale dispone che, se il piano guida richiede modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. Il piano guida ha natura programmatica, perché lo stesso ha sia la funzione di "orientare" la predisposizione dei piani attuativi previsti dal PRG, sia il compito di assicurare la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intera area e di stabilire le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il

suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria.

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire a seguito di piano di lottizzazione – Interesse all’annullamento – Sussiste

Sussiste l’interesse dei ricorrenti all’annullamento del permesso di costruire, non risultando condivisibile l’assunto secondo il quale tale provvedimento non sarebbe autonomamente impugnabile in quanto mero atto attuativo del piano di lottizzazione approvato anche su richiesta dei ricorrenti. L’art. 83, comma 1, della legge n. 15 del 2015 - nel disporre che il permesso di costruire “è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente” - non prevede deroghe di sorta; pertanto, anche laddove il permesso di costruire venga richiesto a seguito dell’approvazione di un piano di lottizzazione (come nel caso in esame), l’Amministrazione è comunque tenuta a verificare la conformità dell’intervento proposto non solo alle “previsioni degli strumenti urbanistici” (P.R.G. e piano di lottizzazione), ma anche alla “normativa urbanistica ed edilizia vigente”, in modo da escludere forme surrettizie di sanatoria degli abusi edilizi. Incombe pertanto sul soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio l’onere di documentare e sull’Amministrazione l’obbligo di verificare l’esatta corrispondenza tra la volumetria richiesta e quella preesistente formalmente autorizzata.

Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nell’ambito della volumetria preesistente – Presuppone la legittima realizzazione di detta volumetria.

La ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nell’ambito della volumetria preesistente, è possibile a condizione che tale volumetria sia stata legittimamente realizzata, pena, in caso contrario, un’inammissibile sanatoria implicita di volumi abusivi al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dalla normativa in materia di condoni edilizi. Di conseguenza, nel caso in cui si tratti di un’area per la quale le norme di piano escludono nuovi interventi edilizi e consentono invece la demolizione e ricostruzione di fabbricati preesistenti (come nel caso di specie), incombe sul soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio l’onere di documentare e sull’Amministrazione l’obbligo di verificare l’esatta corrispondenza tra la volumetria richiesta e quella preesistente formalmente autorizzata.

Sentenza 7 giugno 2018, n. 126 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Comuni e Province – Delibere degli organi collegiali del comune – Conflitto di interessi – Obbligo di astensione – Ratio – Violazione – Illegittimità dell’atto –

Secondo quanto prevede il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (articolo 14, comma 1), i componenti degli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d’opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Tale divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari. Infatti l’obbligo di astensione, è finalizzato ad assicurare la serenità della scelta amministrativa, costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e sorge per il solo fatto che il membro dell’organo collegiale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto d’interessi, a nulla rilevando che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per l’Amministrazione. Con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di astensione vizia quindi in modo definitivo la formazione della volontà dell’organo collegiale, risultando influente il medesimo organo abbia proceduto in modo imparziale, ovvero che non sussista prova che lo stesso sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali.

Comuni e Province – Verbale – Atto pubblico – Piena prova fino a querela di falso – Prova praeter instrumentum – Ammissibilità

In presenza dell’articolo 2700 del cod. civ. (il quale dispone che l’atto pubblico “*fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*”), è riservata al giudizio di querela di falso ogni questione concernente l’alterazione, in un processo verbale, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. La giurisprudenza, tuttavia, ha circoscritto l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico operando la distinzione tra la c.d. *prova contra instrumentum*, da ritenersi ammissibile solo mediante la proposizione della querela di falso, e la c.d. *prova praeter instrumentum*, non subordinata alla proposizione della querela di falso. In particolare, l’articolo 2700

del cod. civ. non preclude l'indagine su fatti o circostanze che, nel processo verbale, non risultino né positivamente né negativamente acquisiti e non esiste un divieto di integrare, con l'istruzione probatoria, il suo contenuto. Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto utilizzabile in giudizio la trascrizione della registrazione della seduta dell'organo collegiale comunale, perché tale atto, da un lato, si configura anch'esso come un atto pubblico (al pari del verbale sintetico relativo alla seduta), in quanto redatto dal Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni; dall'altro, solo in minima parte riporta circostanze che risultano in contrasto con il predetto verbale sintetico, mentre per lo più va ad integrare tale verbale, dando contezza di circostanze rilevanti nel giudizio.

Comuni e Province – Organi collegiali – Componenti competenti in materia di urbanistica, di edilizia e lavori pubblici – Divieto di esercizio dell'attività professionale di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato – Ratio

La disposizione dell'articolo 14, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (secondo la quale "i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato") riproduce pedissequamente quella dell'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) e contempla un obbligo di astensione dall'esercizio di attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio amministrato, essendo tali attività ritenute incompatibili con la carica pubblica ricoperta. Tale obbligo di astensione è diretto non solo ad evitare che il professionista tragga vantaggio nella sua attività professionale dal mandato pubblico rivestito, ma anche a precludere, per ragioni di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione dell'ente territoriale, che l'esercizio delle funzioni collegate a tale mandato sia sviato dall'interesse personale dell'amministratore. Tra i destinatari dell'obbligo di astensione rientrano non solo gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici, ma anche lo stesso Sindaco, sul quale, come organo responsabile dell'amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l'onere di sovrintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate. Anche nelle ipotesi in cui si avvalga della facoltà di delega, il Sindaco conserva, infatti, la titolarità delle competenze, mantenendo verso il delegato i poteri di direttiva e di vigilanza, oltre a quelli di nomina e di revoca. Va pertanto escluso che, per il fatto di essersi avvalso della facoltà di

delega ad un assessore nella materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, il sindaco possa ritenersi esonerato dall'osservanza dell'obbligo di astensione dall'esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica.

Comuni e Province – Organi collegiali – Componenti competenti in materia di urbanistica, di edilizia e lavori pubblici – Divieto di esercizio dell'attività professionale di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato – Violazione del divieto – Conseguenze

La violazione del divieto di esercizio dell'attività professionale di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato da parte di assessori e Sindaco, a prescindere dalle conseguenze che può avere sul piano della responsabilità deontologica e sul piano della responsabilità penale, determina, ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, cod. civ., la c.d. nullità virtuale del contratto d'opera stipulato con l'amministratore pubblico e l'illegittimità del provvedimento adottato all'esito di un procedimento nel quale non siano state rilevate, d'ufficio, le conseguenze della sua violazione. Nel caso in esame, quindi, la domanda del permesso di costruire in deroga, proposta sulla base di documenti tecnici redatti nell'esercizio di attività professionale da parte di soggetto soggiacente al divieto in questione, non poteva ritenersi accoglibile, e ciò sulla base della considerazione che la predetta attività professionale non solo ha inciso, per la sua natura e per i suoi contenuti, in maniera significativa sull'azione amministrativa, ma anche perché essa ha reso la domanda stessa illegittimamente proposta.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 128 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Avvalimento – Tipologie – Differenze

In tema di appalti pubblici, si distingue, l'avvalimento c.d. "di garanzia" e avvalimento c.d. "tecnico" od "operativo". Il primo ricorre quando l'ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, assicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d'appalto, anche in caso di inadempimento: tale è l'avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico; il secondo, nel caso in cui l'ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l'esecuzione del contratto di

appalto: tale è l'avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico-professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale.

Appalti pubblici – Avvalimento – Tipologie – Avvalimento cd. tecnico – Individuazione dei mezzi aziendali messi a disposizione

Nell'avvalimento cd. di garanzia, non è, in via di principio, necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che emerga l'impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità. Nell'avvalimento cd. "tecnico", invece, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione, in modo specifico, di risorse determinate ed è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto.

Appalti pubblici – Avvalimento – Avvalimento dei requisiti di esperienza – Necessaria indicazione di un referente tecnico

Il contratto di avvalimento con cui l'impresa ausiliaria mette a disposizione requisiti di esperienza caratterizzati da astrattezza (nella specie, intermediazione di rifiuti) richiede la puntuale indicazione di un referente tecnico che consenta all'impresa ausiliata di attingere in fase esecutiva al know-how tecnico, commerciale, organizzativo e logistico dell'ausiliaria, fornendo così adeguate garanzie alla stazione appaltante circa la corretta esecuzione del contratto

Appalti pubblici – Contratto di avvalimento – Clausole controverse – Interpretazione secondo buona fede e nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto

La clausola contenuta in un contratto di avvalimento, secondo cui la società ausiliaria assumerebbe la responsabilità solidale con la società partecipante alla gara nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni "rilevanti" oggetto dell'appalto, va interpretata secondo i criteri dettati dall'articolo 1366 cod. civ., secondo il quale "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede" e dall'articolo 1369 cod. civ., secondo il quale "le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla

natura e all'oggetto del contratto". Infatti, l'inserimento nella frase dell'aggettivo "rilevanti", essendo riferito espressamente all'oggetto dell'appalto (e non del contratto di avvalimento), lungi dal rappresentare un'indebita limitazione della responsabilità dell'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, deve essere interpretato nel senso di determinare la responsabilità solidale dell'ausiliaria, circoscrivendola, nell'ambito delle diverse prestazioni oggetto dell'appalto (lavori di bonifica, servizi di trasporto rifiuti e servizi di smaltimento/recupero rifiuti), alle sole prestazioni rilevanti ai fini dell'avvalimento.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 129 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Presupposti – Discrezionalità

Ai fini dell'ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento violento (o persecutorio) in ambito domestico, che abbia ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal questore nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte violente (o persecutorie) in ambito domestico, potere rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Misure di tipo cautelare conseguenti – Tutela dell'incolumità pubblica – Legittimità

Le misure cautelari oggetto del ricorso (verbali di ritiro dell'arma, del libretto di porto d'arma per guardie giurate e del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate), adottate a seguito dell'ammonimento sul presupposto di fatti di violenza domestica, sono adottate dal questore e, in via d'urgenza, possono essere adottate dagli organi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). L'adozione di tali misure postula una valutazione ampiamente discrezionale, da esercitarsi con riguardo al prioritario interesse dell'incolumità dei cittadini, sulla base di un giudizio prognostico svolto dalla questura circa il rischio di abuso dell'arma da parte dell'ammonito. A fronte del preminente interesse alla sicurezza pubblica, anche ragioni di

tutela di esigenze primarie, quale l'interesse privato del ricorrente a poter svolgere la propria attività lavorativa, sono destinate a recedere.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Decesso della persona denunciante gli atti di violenza

La circostanza del decesso della convivente denunciante l'episodio di violenza originario, non assume rilevanza alcuna e l'ammonimento è un provvedimento annullabile solo per vizi genetici che, nella fattispecie in esame, non sussistono. La "revoca" del provvedimento chiesta dal ricorrente in subordine all'annullamento, compete, eventualmente all'Amministrazione, qualora, in sede di assunzione dei provvedimenti definitivi, ritenga essere venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'adozione.

Sentenza 11 giugno 2018, n. 130 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Sentenza 11 giugno 2018, n. 131 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Rinuncia al ricorso per avvenuto pagamento – Mancata notifica presso il domicilio reale dell'Amministrazione del ricorso e della rinuncia – Equivale a dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa di ricorso già inammissibile

Dall'atto di rinuncia al giudizio che non risulti previamente notificato all'Amministrazione costituita si possono evincere, ex articolo 84 comma 4, del cod. proc. amm., argomenti di prova per pervenire alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso già inammissibile per omessa notifica presso la sede reale dell'Amministrazione.

Sentenza 12 giugno 2018, n. 133 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – cd. legge Pinto – Giudicato – Obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi – Inerzia – Astreinte – Decorrenza – Dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento

In un giudizio di ottemperanza ai sensi della cd. legge Pinto, ai fini della decorrenza dell'astreinte, il Collegio non ritiene di condividere il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 2933/2018) secondo il quale troverebbe applicazione, anche relativamente all'astreinte, in quanto obbligazione pecuniaria che discende da un provvedimento giurisdizionale, il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669. Tale ricostruzione presupporrebbe infatti la novazione del titolo debitorio, mentre il rimedio sanzionatorio in esame si pone in continuità con la tutela esecutiva, rispetto alla quale il trascorrere dell'anzidetto termine dilatorio assume rilevanza quale condizione di proponibilità dell'azione. Il computo, ai fini della decorrenza del ritardo nell'adempimento, di un ulteriore periodo temporale di 120 giorni comporterebbe la duplicazione del termine stesso. Peraltro, proprio il dato testuale dell'articolo 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., precisa che la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – cd. Legge Pinto – Giudicato – Obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi – Inerzia – Astreinte – Dies ad quem

Relativamente al termine finale, ossia alla data in cui la penalità di mora non deve più essere pagata, esso coincide con il momento in cui l'Amministrazione esegue il pagamento delle somme dovute, ovvero non dispone più del potere, perché effettivamente trasferito al commissario *ad acta*.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – cd. Legge Pinto – Giudicato – Obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi – Inerzia – Astreinte – Quantificazione

La quantificazione della somma dovuta a titolo di penalità di mora non deve essere determinata in un ammontare fisso e prestabilito, bensì va calcolata in percentuale rispetto agli importi stabiliti nel decreto di merito della cui esecuzione si tratta, composti dal capitale e dalle spese di lite, escludendo però tutti gli interessi comunque maturati, c.n.p.a., i.v.a. e altri oneri di legge. Il Collegio ritiene, quindi, di fissare l'entità di tale percentuale nella misura corrispondente a quella degli interessi legali, misura come tale ritenuta non manifestamente iniqua secondo il disposto dell'ultimo periodo della lettera e) del comma 4 dell'art. 114 cod. proc. amm..

Sentenza 14 giugno 2018, n. 135 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Appalti pubblici – Appalto di servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Gruppo di lavoro con funzioni consultive del RUP – Legittimità

L'articolo 121, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in tema di "offerte anomale" prevede che il responsabile del procedimento possa avvalersi alternativamente degli uffici o organismi tecnici dell'Amministrazione, della commissione di gara oppure, infine, di un'apposita commissione nominata ad hoc, con conseguente legittimità della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta: legittimamente quindi, la comunità di valle in qualità di stazione appaltante, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, ha messo a disposizione del RUP, cui spetta in materia la competenza decisionale, un "gruppo di lavoro" con funzioni consultive, nella fattispecie costituito dal segretario generale della Comunità, da funzionari esperti e da un consulente del lavoro.

Appalti pubblici – Appalto di servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Verificazione– Compiti del verificatore e limiti

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse sulle offerte sospettate di anomalia è ristretto all'accertamento del rispetto dei canoni di logicità, ragionevolezza e congruità e al verificatore incaricato dal Tribunale non si chiede di esprimere valutazioni soggettive o previsioni in ordine a strategie aziendali, ma di fornire i dati economici inerenti la effettiva sostenibilità dell'offerta economica e gli elementi conoscitivi necessari al fine di accertare, in relazione alle puntuali contestazioni mosse dalla ricorrente, la conformità del giudizio positivo espresso in sede di verifica dell'anomalia al rispetto di detti limiti.

Appalti pubblici – Affidamento del servizio di ristorazione scolastica – Offerta economicamente più vantaggiosa – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Assenza di utile di impresa – Anomalia dell'offerta

Il quadro elaborato dal Collegio, con l'aiuto di un verificatore, consente di constatare che nell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria, per ciascuna voce, sono presenti degli scostamenti derivanti da sottostime degli inerenti costi rispetto ai valori stimati secondo criteri prudenziali e di individuare una perdita annua nella gestione dell'appalto di mensa scolastica e, in definitiva, l'inesistenza di ogni utile aziendale, come invece espressamente richiesto dal bando di gara. La mancata dimostrazione da parte dell'aggiudicataria di un effettivo utile d'impresa (individuato dall'aggiudicataria, in sede di giustificazioni, in una misura pari all'1%), come imposto nel bando al fine del superamento

dell'anomalia, e la palese erroneità ed irragionevolezza del giudizio di congruità espresso dall'Amministrazione all'esito del subprocedimento di verifica, determinano l'annullamento degli atti conclusivi della verifica dell'anomalia dell'offerta condotta dalla stazione appaltante.

Appalti pubblici – Appalto di servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Rielaborazione dei costi in sede giudiziaria rispetto a quanto esposto nelle giustificazioni – Inammissibilità

E' inammissibile la rielaborazione dei dati effettuata dall'impresa aggiudicataria di una gara d'appalto in sede giudiziaria rispetto a quelli esposti nelle giustificazioni nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, considerato che, sulla scorta dei dati forniti nelle giustificazioni (e contraddetti dall'esito della verifica ordinata dal TRGA), l'Amministrazione aveva ritenuto la sussistenza di un utile d'impresa con conseguente superamento della verifica dell'anomalia dell'offerta.

Sentenza 14 giugno 2018, n. 136 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Violazione delle norme a tutela della concorrenza del mercato – Legittimazione straordinaria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990, possiede una legittimazione straordinaria "per agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato": nel caso in esame, l'AGCM ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione comunale ha erogato contributi ad un consorzio per la realizzazione di eventi, per asserito contrasto con i principi della disciplina a tutela della concorrenza e, in particolare, al principio secondo cui l'assegnazione della gestione di eventi deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte a selezionare il fornitore sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Contributi pubblici per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio – In alternativa all'appalto pubblico – Legittimità – Delibera ANAC n. 32 del 2016

L'Amministrazione comunale, per soddisfare l'interesse pubblico alla valorizzazione e riqualificazione del centro storico, non è

tenuta necessariamente a ricorrere al meccanismo dell'appalto pubblico, ben potendo, nell'esercizio della propria discrezionalità, preferire forme di partenariato pubblico-privato alternative all'appalto, purché tale scelta non si ponga in contrasto con i principi, eurounitari e nazionali, posti a tutela della concorrenza e anche concessione di sovvenzioni pubbliche, come previsto dalla delibera dall'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante le *"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"*. In particolare, l'Autorità ha precisato che le Amministrazioni «possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività», fermo restando l'obbligo di «procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, che subordina l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici».

Appalti pubblici – Concessione di beni demaniali – Disciplina – Rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, massima trasparenza e pubblicità

Secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI 31 gennaio 2017, n. 395), anche il procedimento per la concessione di beni demaniali - pur non essendo disciplinato dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture - essendo volto a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato deve svolgersi mediante una procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità.

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati – Contributi pubblici per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio – Rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità

Con riferimento al procedimento per la concessione da parte di soggetti pubblici di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati, ANAC con la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, ha richiamato l'obbligo di rispettare la disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, secondo cui le amministrazioni sono tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, criteri e modalità cui devono attenersi e a far risultare dai singoli provvedimenti l'effettiva

osservanza di tali criteri e modalità, e ha altresì chiarito che l'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento e deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive. Resta subordinata alla presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, da esternare in motivazione, la possibilità di prescindere dal confronto concorrenziale.

Contributi e provvidenze – Attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati – Contributi pubblici per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio – Regolamento comunale che fissa i criteri per la selezione dei beneficiari – Violazione

Il regolamento comunale, nel fissare i criteri di preferenza per la selezione dei beneficiari degli ausili economici, per l'organizzazione di eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio nel prevedere che le agevolazioni erogate dal Comune sono concesse in base ad un ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta di contributo" e che le attività oggetto di richiesta di contributo sono classificate in ordine di importanza decrescente, collocando al primo posto le "attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore", attribuendo priorità alle attività svolte da soggetti privati che vedano il Comune come socio fondatore o come socio statutario, finisce per consentire al Comune stesso di individuare preventivamente i soggetti beneficiari dei contributi divenendone socio, violando, in tal modo, il principio di parità di trattamento dei soggetti interessati alla concessione del contributo, con conseguente illegittimità dei criteri di preferenza fissati dal regolamento comunale e della deliberazione comunale attributiva del contributo.

Sentenza 14 giugno 2018, n. 137 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Rinuncia al ricorso – Mancata notifica alla controparte – Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, del cod. proc. amm., la rinuncia al ricorso, irrituale in quanto non notificata alla controparte, costituisce comunque una manifestazione della volontà di non proseguire il giudizio, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sentenza 14 giugno 2018, n. 140 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Divieto di integrazione postuma della motivazione – Integrazioni consentite

Secondo la prevalente giurisprudenza è legittima l'integrazione in sede giudiziale, da parte dell'Amministrazione, della motivazione dell'atto amministrativo, effettuata mediante gli atti del procedimento o un successivo provvedimento di convalida, mentre è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione mediante le argomentazioni difensive adottate a giustificazione del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa – Vizio di eccesso di potere per sviamento – Caratteristiche – Prova

Il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare, quando l'atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. La censura di sviamento va supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto. Il vizio non è ravvisabile quando l'atto è comunque adottato conformemente alle norme sulla sua forma e il suo contenuto e risulta comunque aderente al fine cui è istituzionalmente preordinato.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 141 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Azione di condanna al risarcimento dei danni – Ritardo nell'iscrizione di società nel registro delle imprese – Non ammissione a contributo – Mancata

impugnazione della non ammissione – Nesso di causalità – Concorso di colpa – Sussiste

Sussiste il nesso di causalità diretta tra la violazione da parte della CCIAA della tempistica stabilita dall'articolo 11, comma 8, del d.P.R. n. 581 del 1995 per l'iscrizione nel registro delle imprese ed il danno reclamato dall'impresa ricorrente per la mancata ammissione a contributo atteso che, se la domanda di iscrizione fosse stata evasa dalla Camera di commercio nel termine previsto dalla legge, l'Amministrazione deputata a vagliare l'ammissibilità della domanda di contributo non avrebbe potuto adottare il provvedimento di diniego (e ciò anche in considerazione del fatto che non si può dubitare della regolarità della domanda inoltrata per l'iscrizione nel registro, considerato che la stessa è avvenuta in seguito senza alcuna contestazione). Il nesso sussiste anche se si considera che la società aveva la possibilità di impugnare, in sede giurisdizionale, il provvedimento di diniego della contribuzione o di proporre avverso lo stesso una motivata richiesta di autoannullamento (in ragione delle previsioni contrastanti contenute nell'avviso sull'obbligo o meno di iscrizione al registro delle imprese presso dei richiedenti contribuzione), con utili margini di successo: il non avervi provveduto costituisce un concorso colposo della società nella causazione del danno subito, apprezzabile nella fattispecie per diminuirne l'entità, secondo quanto disposto dall'articolo 1227, comma 1, cod. civ. ("concorso del fatto colposo del creditore").

Giustizia amministrativa – Azione di condanna al risarcimento dei danni – Danno da perdita di chance – Probabilità di successo pari almeno al 50% – Riconoscimento del danno

In materia di danno da perdita di *chance*, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista, in capo al soggetto interessato, l'effettiva probabilità di successo (pari almeno al 50% - cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30 giugno 2015 n. 3249), atteso che, diversamente, diverrebbero risarcibili anche mere possibilità statisticamente non significative: nella fattispecie in esame, le probabilità in base alle quali l'impresa interessata avrebbe potuto ottenere la contribuzione richiesta e non ottenuta a causa rilascio tardivo di un provvedimento che era necessario produrre per ottenere la contribuzione, risultano non solo significative, ma anche decisamente elevate, con conseguente necessità di riconoscere il danno da perdita di chance.

Sentenza 27 giugno 2018, n. 149 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici – Discrezionalità tecnica – Limiti

Le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Le contestazioni mosse dal ricorrente sulla pretesa inutilità di realizzare un parco pubblico e sulla presenza di spazi alternativi, interni al centro storico o nelle vicinanze, ritenuti dall'interessata deputati a meglio corrispondere alle esigenze manifestate dall'Amministrazione, rappresentano rilievi puramente meritali e come tali inidonei a scalfire la scelta operata dall'Amministrazione comunale nell'esercizio della discrezionalità tecnica di pianificazione urbanistica.

Sentenza 29 giugno 2018, n. 150 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto

L'azione di ottemperanza può essere proposta anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, ivi compresi i decreti ingiuntivi non opposti.

Sentenza 29 giugno 2018, n. 151 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Annullamento giurisdizionale di diniego di trasferimento temporaneo – Conformazione al giudicato – Discrezionalità – Limiti

Nell'attività conformativa al giudicato, successiva all'annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o di istruttoria di un diniego di trasferimento temporaneo di un appartenente alle Forze militari, l'Amministrazione conserva uno spazio assai ampio di discrezionalità nel riesercizio della propria potestà valutativa e deliberativa, fermo restando il dovere di riesaminare la domanda di trasferimento, di valutare gli interessi pubblici sottostanti e di riesprimerli, anche in senso sfavorevole all'istante, dando puntuale conto del ragionamento logico-giuridico sottostante.

Giustizia amministrativa – Annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria – Violazione del giudicato

Gli atti successivi ed ulteriori rispetto ad un provvedimento annullato dal giudice amministrativo possono essere considerati una diretta violazione o un'elusione del giudicato solo se

contengono valutazioni o statuizioni direttamente e specificatamente contrastanti con il giudicato stesso, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo ivi contenuto: nella fattispecie in esame, il provvedimento originariamente impugnato era stato annullato per difetto di motivazione e di istruttoria, fatte salve le ulteriori determinazioni rimesse all'Amministrazione e senza nessuna imposizione circa il contenuto e il senso del successivo potere rieditivo, spettante all'autorità amministrativa, ma solo l'onere di svolgere apposita istruttoria e, sulla base di questa, di adottare motivatamente il provvedimento conclusivo del procedimento.

Sentenza 29 giugno 2018, n. 152 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Istituzioni scolastiche e universitarie – Esame di Stato – Mancato superamento – Impugnazione – Attribuzioni in materia di istruzione scolastica elementare e secondaria – Territorio provinciale – Sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento – Difetto di legittimazione passiva del MIUR

L'articolo 1, comma 1, delle Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento (Attribuzioni in materia di istruzione scolastica elementare e secondaria), stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Istituzioni scolastiche e universitarie – Esame di Stato – Mancato superamento – Criteri di valutazione stabiliti dalla normativa nazionale – Carattere orientativo – Margine di autonomia della commissione d'esame

I criteri di valutazione stabiliti dalla normativa nazionale invocata dal ricorrente ("attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte" e "costruzione di un discorso che sia anche espressione di personali convincimenti") hanno carattere orientativo per la commissione d'esame, dovendosi riconoscere in capo alla stessa la sussistenza di un margine di autonomia nell'articolazione e modulazione dei criteri valutativi stessi. A maggior ragione, l'uso da parte della commissione stessa di locuzioni solo formalmente

3. MASSIME DELLE SENTENZE 2018

diverse da quelle indicate nella normativa nazionale, non può valere a finalità difensive, apparendo i criteri stessi pienamente rispettati.

Istituzioni scolastiche e universitarie – Esame di Stato – Mancato superamento – Carenze di apprendimento – Eventuali omissioni nella comunicazione tra scuola e famiglia – Non rilevano

Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non possono inficiare la legittimità del provvedimento di non promozione le eventuali omissioni della scuola nelle comunicazioni allo studente o alla sua famiglia in merito alle riscontrate carenze di apprendimento.

Sentenza 29 giugno 2018, n. 153 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro altro privato – Esclusione della giurisdizione amministrativa

Il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato ad una pubblica amministrazione, con la conseguenza che esula dalla sua giurisdizione la domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato, ancorché connessa con una vicenda di natura provvedimentale. Infatti, l'articolo del 7 del cod. proc. amm., nell'individuare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie, di diritti soggettivi, riferisce tali controversie a "l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo" e le definisce "riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni". Né in senso contrario possono invocarsi ragioni di connessione in quanto, salvo deroghe normative espresse, nel nostro ordinamento vige il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Giustizia amministrativa – Domanda risarcitoria per danni derivanti dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento

Con riferimento all'azione di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, il termine decadenziale di 120 giorni, previsto dall'articolo 30, comma 3, del cod. proc. amm., inizia a decorrere nel

momento in cui è cessato l'inadempimento dell'Amministrazione procedente, secondo quanto prevede l'articolo 30, comma 4, del cod. proc. amm. ossia, nel caso in esame, nel momento in cui la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al provvedimento richiesto (nella fattispecie: il rilascio della garanzia fideiussoria), con la conseguenza che il ricorso è tardivo e la domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'individuazione del termine fissato per la conclusione del procedimento.

Giustizia amministrativa – Azione di condanna al risarcimento del danno – Omessa attivazione degli strumenti di tutela – Esclusione o limitazione del danno risarcibile – Danno da ritardo

In tema di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, la disposizione dell'articolo 30, comma 3, secondo periodo, del cod. proc. amm., prevede che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno risarcibile. Anche nel caso di risarcimento del danno causato dall'inerzia dell'Amministrazione (c.d. danno da ritardo), il riconoscimento del danno stesso non può desumersi semplicemente dal decorso del termine di conclusione del procedimento, dovendosi valutare anche il comportamento del presunto danneggiato. Più precisamente, il risarcimento del danno postula la dimostrazione del nesso di causalità fra l'inerzia dell'Amministrazione e l'effetto lesivo, nesso che deve essere escluso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1227 cod. civ. e 30 del cod. proc. amm., qualora nella catena causale il fatto lesivo sia anche in parte imputabile allo stesso danneggiato.

Giustizia amministrativa – Principio di chiarezza nella redazione degli atti processuali – Violazione

Secondo il Collegio, la parte ricorrente che ha redatto gli atti processuali in maniera da non rendere immediatamente certo e comprensibile nei confronti di quali soggetti sia stata posta la domanda risarcitoria, viola l'articolo 3, comma 2, cod. proc. amm., che pone in capo alle parti il dovere di redigere gli atti di causa "in maniera chiara e sintetica".

Sentenza 5 luglio 2018, n. 154 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del giudice ordinario

Ai sensi dell'articolo 112, comma 2, lettera c), del cod. proc. amm., l'azione di ottemperanza può essere proposta anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze definitive del giudice ordinario.

Sentenza 5 luglio 2018, n. 155 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Azione di condanna al risarcimento dei danni per mancata esecuzione del giudicato

Secondo l'articolo 112, comma 3, del cod. proc. amm., può essere proposta, anche in un unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, l'azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione. Tuttavia, posto che anche tale azione risarcitoria si inquadra nello schema della responsabilità da fatto illecito di cui all'articolo 2043 del cod. civ., la stessa è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 del cod. civ., in base al quale colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: la domanda del ricorrente non può pertanto essere accolta, perché generica, se non specifica, né quantifica i danni subiti dal ricorrente.

Sentenza 6 luglio 2018, n. 157 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Espropriazioni – Impugnazione dei provvedimenti – Particelle non di proprietà del ricorrente – Interesse al ricorso – Sussiste solo con riferimento alle particelle di proprietà del ricorrente – Inammissibilità del ricorso

Sussiste carenza di interesse, per la parte dei provvedimenti espropriativi impugnati riferiti a particelle di proprietà di altri soggetti, in capo al ricorrente che, pur imperniando il gravame sulla propria particella, non ha limitato l'impugnazione dei provvedimenti espropriativi e la richiesta caducatoria a tale parte dei provvedimenti, ma li ha impugnati nella loro interezza, con conseguente inammissibilità del ricorso per la parte dei provvedimenti impugnati relativa alle particelle altrui.

Espropriazioni – Procedimento d'espropriazione ex art. 31 L.P. n. 6 del 1993 – Presupposti – Stretta interpretazione

L'articolo 31 della legge provinciale sugli espropri (legge provinciale n. 6 del 1993) prevede, in presenza di determinati presupposti (l'esistenza di opere da più di venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, attestazione della destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni), un trasferimento coattivo senza indennizzo e, conseguentemente, deve essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col riscontro rigoroso dei prescritti presupposti, non potendo trovare applicazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare applicazione le procedure espropriative ordinarie. Nel caso in esame, dai provvedimenti impugnati non è dato evincere alcuna certezza circa la sussistenza dei presupposti stabiliti dal citato articolo 31, ai fini del trasferimento della proprietà a favore del Comune, che non risultano, puntualmente accertati, con conseguente illegittimità dei trasferimenti coattivi.

Espropriazioni – Procedimento d'espropriazione ex art. 31 L.P. n. 6 del 1993 – Comunicazione avvio del procedimento – Obbligo per il Comune – Sussiste

Nel procedimento di espropriazione disciplinato dall'articolo 31 della legge provinciale sugli espropri (legge provinciale n. 6 del 1993) è esclusa l'applicazione delle sole garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario; sussiste, invece, l'obbligo del Comune, ai sensi di quanto prevede la legge n. 241 del 1990 e la legge provinciale n. 23 del 1992, di inviare la comunicazione dell'inizio del procedimento ablatorio per consentire ai proprietari di evidenziare interessi o circostanze in fatto che potrebbero non essere valutati compiutamente dall'Amministrazione comunale, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Sentenze 9 luglio 2018, n. 160 e n. 161 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Diniego permesso annuale di caccia – Ricorso gerarchico improprio – Impugnazione della decisione del ricorso gerarchico – Omessa notificazione del ricorso all'ente gestore – Inammissibilità del ricorso

In tema di licenza annuale di caccia, l'esperibilità di un ricorso gerarchico improprio alla Giunta provinciale avverso il diniego da parte dell'ente gestore della riserva (Associazione cacciatori

trentini) del permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva implica che, sia la decisione di primo livello assunta dell'ente gestore, che quella assunta in sede gerarchica, concorrono a realizzare la fattispecie provvedimento attraverso una duplice e progressiva definizione della medesima, allo stesso modo di un atto complesso; conseguentemente, l'impugnativa giurisdizionale deve coinvolgere entrambe le autorità intervenute nella formazione della decisione, non potendosi ritenere assorbita la prima nella seconda e non essendo configurabile alcun rapporto di dipendenza gerarchica dei soggetti coinvolti. Pertanto, la partecipazione al giudizio dell'ente gestore della riserva deve ritenersi condizione imprescindibile di ammissibilità del ricorso, con conseguente inammissibilità del ricorso in caso di omessa notificazione: infatti, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale e conseguente annullamento della decisione gerarchica, lo stesso sarebbe esposto alla riforma del provvedimento adottato senza aver potuto partecipare al contraddittorio processuale.

Sentenze 9 luglio 2018, n. 162 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Atti amministrativi – Autotutela amministrativa – Annullamento d'ufficio – Presupposti e ratio

Il potere di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, quali presupposti, oltre all'illegittimità dell'atto oggetto della decisione di autotutela, un termine entro cui può essere adottato l'atto di secondo grado, la sussistenza di un interesse pubblico alla sua rimozione e la considerazione degli interessi del destinatario del provvedimento viziato. Gli anzidetti presupposti devono intendersi in particolare stabiliti a garanzia delle esigenze di tutela dell'affidamento del destinatario dell'atto in ordine alla stabilità e alla certezza degli effetti giuridici da essi prodotti.

Atti amministrativi – Autotutela amministrativa – Annullamento d'ufficio – Termine perentorio – Provvedimento emanato prima della modifiche normative – Dies a quo – Coincide con l'entrata in vigore delle modifiche

Il termine perentorio di diciotto mesi entro il quale l'Amministrazione può agire in autotutela, previsto dall'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, è stato inserito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124. Precedentemente alla novella del 2015, l'articolo 21 *nonies* non recava alcuna precisazione quantitativa a riguardo del periodo temporale anzidetto, prescrivendo semplicemente un "termine ragionevole" al fine dell'adozione

dell'atto di annullamento. Nell'ipotesi in cui l'atto da annullare sia antecedente rispetto alla data di entrata in vigore delle anzidette modifiche normative alla legge n. 241 del 1990, il termine di diciotto mesi non può essere applicato in via retroattiva, ma comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Sentenza 12 luglio 2018, n. 166 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Controversie tra Comuni ed enti erogatori – Prestazioni assistenziali – Esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo

In tema di controversie tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed affermarsi quella del giudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi in quanto, i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovano in stato di bisogno (cfr. Cass. SU ordinanza 31 luglio 2017 n. 18978), senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali.

Giustizia amministrativa – Prestazione assistenziale obbligatoria – Impugnazione di atti amministrativi a carattere non generale – Giurisdizione del giudice ordinario

Le controversie in materia di assistenza obbligatoria, ove non venga in questione l'impugnazione di atti amministrativi di carattere generale (*a contrariis* TRGA di Trento, n. 293/2012), ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario ex articoli 442 e seguenti del cod. proc. civ..

Sentenza 5 luglio 2018, n. 167 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Concorsi pubblici – Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – Limitazione al personale in servizio a tempo indeterminato – Legittimità

La limitazione della partecipazione ad un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici al solo personale in servizio a tempo indeterminato non contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Allegato alla direttiva

1999/70/CE) secondo cui: “*i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*”: poiché per i docenti della scuola statale (e della Provincia) l'unico momento di verifica e valutazione delle competenze professionali avviene esclusivamente durante il periodo di formazione e prova, periodo cui si accede ad avvenuta immissione in ruolo, prevedendo tale requisito di partecipazione l'Amministrazione si assicura, in modo trasparente, che l'accesso alla carriera dirigenziale avvenga attraverso un concorso pubblico di secondo grado, aperto solo al personale docente già sottoposto a verifica e valutazione del periodo di formazione, configurandosi, in tal modo, una di quelle “*ragioni oggettive*” che giustificano, secondo l'Accordo quadro, una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 171 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Edilizia e urbanistica – Opere in deroga alla disciplina urbanistica – Fondamento normativo – Comune di Ledro – Ammessa solo per opere pubbliche o d'interesse pubblico – Eccezionalità del potere – Necessità di congrua e puntuale motivazione

In provincia di Trento, la realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche trova la propria disciplina nel capo VI della legge provinciale n. 15 del 2015 e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Nella fattispecie, le norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Ledro precisano che la deroga può riguardare solo la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Inoltre, le opere d'interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell'elenco di cui all'allegato C del suddetto regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò premesso, dato che la deroga costituisce esercizio di un potere eccezionale, i provvedimenti che autorizzano la realizzazione di opere in deroga devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, che deve riguardare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione (cfr. art. 51, comma 3 del regolamento). Tali condizioni sono tutte ravvisabili nella provvedimento in deroga impugnato, con conseguente legittimità dello stesso.

Giustizia amministrativa – Tardività del ricorso – Prova – Deve essere rigorosa

La prova della tardività del ricorso al TAR deve essere rigorosa tenuto conto degli articoli 24 e 113 della Costituzione, per i quali la tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 172 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Atto plurimotivato – Legittimità di una sola ragione giustificatrice – E' sufficiente per la legittimità dell'atto

In presenza di un provvedimento plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni giustificatrici, indipendenti ed autonome le une dalle altre, è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione per superare il vaglio giurisdizionale.

Giustizia amministrativa – Vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento – Presupposti – Assoluta identità di situazioni di fatto

Secondo una consolidata giurisprudenza il destinatario di un provvedimento legittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione, in quanto il vizio di eccesso di potere è configurabile solo in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse.

Sentenza 20 luglio 2018, n. 173 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Edilizia e urbanistica – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità amministrativa – Limiti

Le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.

Edilizia e urbanistica – Pianificazione urbanistica – Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici, quali ad esempio quelle inerenti la destinazione data alle singole aree, non necessitano in generale di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionali, seguiti nell'impostazione del piano stesso. Le evenienze che richiedono una più incisiva motivazione sono unicamente ravvisabili nel superamento degli *standard* minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella lesione dell'affidamento qualificato derivante da convenzioni di lottizzazione o da accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Edilizia e urbanistica – Pianificazione e scelte urbanistiche – Procedimento di formazione – Osservazioni dei privati e motivazione

Le osservazioni dei privati si pongono come apporti collaborativi nella fase di formazione dello strumento di pianificazione senza che possa configurarsi a carico dell'Amministrazione un pregnante onere motivazionale in sede di reiezione, essendo sufficienti al riguardo le ragioni di carattere generale contenute nell'impostazione del piano o dell'adottanda variante.

Sentenza 27 luglio 2018, n. 174 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Concorsi pubblici - Bando di concorso - Clausole - Interpretazione

Le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, anche diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti od inespressi, ma vanno interpretate in termini strettamente letterali, secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione, fatta salva l'ipotesi di evidenti ambiguità del dato testuale.

Concorsi pubblici – Bando di concorso – Lex specialis – Vincolatività

Il bando costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente

l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità e ciò, sia in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Sentenza 2 agosto 2018, n. 175 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Decadenza dalla graduatoria – Escussione della cauzione – Compete al soggetto beneficiario della garanzia prestata – Incarico conferito dalla centrale di committenza – Atto endoprocedimentale – Non immediatamente lesivo e quindi non impugnabile – Inammissibilità del ricorso

In una gara pubblica caratterizzata dalla scissione tra il soggetto titolare dei poteri pubblicistici nella fase dell'aggiudicazione dell'appalto (centrale di committenza) ed il soggetto beneficiario della garanzia prestata a corredo dell'offerta, la competenza a disporre l'escussione della cauzione, spetta solo a quest'ultima. Non risultando agli atti che il soggetto abbia già provveduto in tal senso, l'incarico di escutere la cauzione conferito dal soggetto titolare dei poteri pubblicistici nella fase dell'aggiudicazione e risultante dal verbale della seduta di gara, si configura come un mero atto infraprocedimentale, di per sé non immediatamente lesivo, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Appalti pubblici – Decadenza dalla graduatoria – Segnalazione ad ANAC – Atto endoprocedimentale – Non immediatamente lesivo – Inammissibilità del ricorso

La segnalazione ad A.N.A.C., oltre a costituire un obbligo per la stazione appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale, come tale non impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via derivata mediante l'impugnazione del provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentoale e carattere autoritativo, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Appalti pubblici – Segnalazione ad ANAC – Comunicazione di avvio procedimento – Atto endoprocedimentale – Non immediatamente lesivo – Inammissibilità del ricorso

Secondo una consolidata giurisprudenza la comunicazione di avvio del procedimento ha natura endoprocedimentale, non è dotata di autonoma capacità lesiva, e quindi non è autonomamente impugnabile, fermo restando che gli eventuali vizi della comunicazione stessa possono essere fatti valere in via derivata, a mezzo dell'impugnazione del provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale, caratterizzato da un'autonoma carica lesiva, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Sentenza 7 agosto 2018, n. 177 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Contributi previsti dal Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il miglioramento della viabilità agricola – Consorzio di miglioramento fondiario – Insistenza dell'opera all'interno dell'area del consorzio – Decadenza dal contributo – Illegittimità

E' illegittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha dichiarato la decadenza totale del contributo previsto dal Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il miglioramento della viabilità agricola, precedentemente concesso ad un consorzio di miglioramento fondiario, nell'assunto che l'insistenza dell'opera all'interno dell'area del Consorzio stesso fosse un necessario presupposto del beneficio. Infatti, né la disciplina provinciale, né quella comunitaria relative alla concessione di contributi per tale tipologia di interventi presuppongono l'insistenza dell'opera ammessa a contributo (tantomeno nella sua interezza) all'interno dell'area del soggetto beneficiario. La normativa di fonte provinciale si limita infatti ad indicare, quali beneficiari degli interventi, i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di bonifica, prescrivendo, quali criteri di ammissibilità unicamente la natura collettiva dell'intervento di realizzazione o sistemazione di strade di accesso e servizio ad aree agricole e una pluralità di utenti con la garanzia del libero accesso pubblico qualora la struttura viaria non sia di proprietà pubblica, condizioni rispettate nel caso in esame.

Sentenza 7 agosto 2018, n. 178 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Rigetto istanza di accesso agli atti – Impugnazione – Deposito in giudizio della documentazione richiesta – Cessazione della materia del contendere.

Il deposito in giudizio della documentazione richiesta con apposita istanza di accesso agli atti determina la cessazione della materia del contendere, ex articolo 34, comma 5, del cod. proc. amm..

Sentenza 9 agosto 2018, n. 180 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Pubblico impiego – Forze armate – Familiare disabile – Permessi mensili previsti dalla legge 104 del 1992 – Presupposti – Presenza di altri familiari – Diniego del beneficio – Legittimità

Gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono, da un lato, le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall'altro, la reale ed effettiva necessità del beneficio, al fine di impedire un suo uso strumentale e l'esistenza di altri familiari ben può costituire circostanza di fatto suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione nella complessiva ponderazione degli interessi da comporre. Nel caso in esame, è legittimo il diniego del beneficio basato sulla presenza di altri familiari del disabile e le motivazioni con le quali gli altri congiunti hanno segnalato la propria indisponibilità a prendersi cura dell'invalide appaiono generiche ed eventuali risalenti dissapori o comunque la mancanza di empatia con il soggetto da assistere o gli impegni lavorativi non fanno venir meno i doveri di solidarietà familiare e sociale.

Pubblico impiego – Familiare disabile – Permessi mensili previsti dalla legge 104 del 1992 – Dipendente delle forze armate – Specificità del ruolo

Le esigenze personali e familiari dei richiedenti i benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, destinate, in generale, a recedere di fronte all'interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici, regrediscono particolarmente in presenza della necessità di tutelare la piena efficienza ed operatività della forza armata di appartenenza che assicura la difesa e la sicurezza della nazione, con conseguente legittimità del diniego. In particolare, per il caso in cui l'interessato sia un militare, va riconosciuta la specificità del ruolo delle forze armate e considerata la peculiarità dei compiti, finalizzati alla tutela delle istituzioni democratiche e

alla difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, del personale da esse dipendente.

Sentenza 10 agosto 2018, n. 181 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Appalto pubblico – Controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria – Autonomia del negozio privato – Esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista dall'articolo 133 del cod. proc. amm., non si riferisce indistintamente a tutte le controversie "relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture". Infatti, la controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento di obblighi ed oneri assunti dal partecipante ad una gara d'appalto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'accertamento dell'inesistenza della debenza della somma escussa è una domanda afferente al rapporto privatistico inerente la garanzia fideiussoria. Infatti, la stazione appaltante, quando procede all'escussione della polizza, non agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, bensì agisce nell'esercizio di un diritto di credito derivante dal negozio privatistico con cui è stata costituita la garanzia, che, pur essendo collegato al rapporto pubblicistico che sorge a seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, è autonomo rispetto alle obbligazioni connesse al rapporto pubblicistico.

Giustizia amministrativa – Appalto pubblico – Controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria – Svolgimento della procedura gara delegata a centrale di committenza – Esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo

La controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento di obblighi ed oneri assunti dal partecipante ad una gara d'appalto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario a maggior ragione quando sussiste una scissione tra il soggetto titolare dei poteri pubblicistici nella fase dell'aggiudicazione dell'appalto (centrale di committenza) ed il soggetto beneficiario della garanzia prestata a corredo dell'offerta (società che ha delegato lo svolgimento della procedura alla centrale di committenza), ai sensi dell'articolo 39-bis della legge provinciale n. 3 del 2006. Tale scissione rende infatti

ancor più netta l'autonomia del rapporto pubblicistico connesso alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, rispetto al rapporto privatistico derivante dalla presentazione della garanzia a corredo dell'offerta.

Sentenza 13 agosto 2018, n. 182 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Avviso di indagine immobiliare – Requisiti minimi dell'immobile – Offerte che presentino caratteristiche difformi – Esclusione dalla procedura

Le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni o del bene offerto previste dalla *lex specialis*, costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito e non depone in senso contrario la circostanza che la *lex specialis* non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste: tale difformità si risolverebbe infatti in un *aliud pro alio* che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso. In una procedura selettiva finalizzata all'acquisto di un capannone deve quindi essere escluso il concorrente che offra un immobile che non rispetti l'altezza minima prescritta o che presenti una destinazione urbanistica diversa da quella richiesta, tale da renderlo del tutto inidoneo all'utilizzo voluto.

Appalti pubblici – Aggiudicazione provvisoria – Secondo in graduatoria – Interesse a ricorrere – Sussiste

Nell'ambito di una gara pubblica, nella quale sia intervenuta soltanto l'aggiudicazione provvisoria, sussiste l'obbligo della stazione appaltante di provvedere sull'istanza di esclusione dell'aggiudicataria avanzata da altro concorrente, in quanto è conforme all'interesse pubblico che la stazione appaltante si pronunci in via immediata, e cioè ancor prima di addivenire alla aggiudicazione definitiva, in ordine ad una eventuale causa di illegittimità dell'aggiudicazione, provvedendo ad annullarla prima che si consolidi, in capo all'aggiudicatario provvisorio, una posizione qualificata, idonea ad ingenerare un obbligo risarcitorio della stazione appaltante. Applicando tale principio, anche avverso un avviso di indagine immobiliare finalizzato esclusivamente a verificare la disponibilità per l'eventuale acquisto di un capannone da destinare a deposito, la ricorrente, classificatasi al secondo posto, ha un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio per

contestare l'esito della procedura selettiva svolta dall'Amministrazione, in modo da impedire il consolidamento della posizione assunta dalla controinteressata nella graduatoria finale.

Sentenza 14 settembre 2018, n. 184 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Istituzioni scolastiche Giudizio di non ammissione alla classe successiva – Carenze formative e giudizio sfavorevole sulle possibilità di recupero – Mancata comunicazione scuola-famiglia – Non rileva

Nel giudizio di non ammissione alla classe superiore, alla conclusione dell'anno scolastico, ciò che assume rilievo, alla stregua delle norme che governano l'ammissione alla classe successiva (articoli 7, comma 1, e 8 del regolamento provinciale approvato con decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg), è unicamente la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall'alunno al termine dell'anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente. Pertanto, anche un eventuale difetto nella relazione "scuola-famiglia" non varrebbe ad inficiare la valutazione del consiglio di classe.

Istituzioni scolastiche – Valutazioni in ambito scolastico – Caratteristiche – Sindacato giurisdizionale – Limiti

L'interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento, in ogni caso dell'avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti, da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi: pertanto, il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, orientate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica, si arresta al limite della ragionevolezza, al fine di evitare il rischio di debordare nel merito. Nel caso in esame, la valutazione del consiglio di classe che, sulla base della propria esperienza e sensibilità, ha ritenuto che, nonostante il recupero nel corso dell'anno di molte insufficienze, il comportamento pregresso dello

studente, connotato da incostanza e da un'applicazione limitata a determinati ambiti, non consentisse una prognosi favorevole quanto alla possibilità di rimediare le gravi insufficienze residue in alcune materie, non risulta connotata da irragionevolezza.

Sentenza 14 settembre 2018, n. 185 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Atti o comportamenti discriminatori vietati – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione

Le controversie aventi ad oggetto atti o comportamenti discriminatori vietati è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo irrilevante che il comportamento discriminatorio consista nell'adozione di un provvedimento amministrativo.

Concorsi pubblici – Bando di concorso per posto all'avvocatura dello Stato – Clausola che prevede l'esclusione dei candidati di età superiore ad anni 35 – Provvedimento di esclusione dal concorso fondato su tale clausola – Impugnazione – Giurisdizione del giudice ordinario

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto l'esclusione di un candidato dal concorso per posto di Avvocato dello Stato, ove il suddetto provvedimento sia fondato esclusivamente sulla clausola del bando che prevede l'esclusione dal concorso dei candidati di età superiore ad anni 35. In tal caso, infatti, deve ritenersi che non possa trovare applicazione l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 215 del 2003 che fa salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto il candidato non rientra in alcuna delle categorie di personale non contrattualizzato cui si riferisce tale disposizione; con la conseguenza che il candidato avvocato agisce come soggetto privato (*uti civis*) che si ritiene leso in un diritto soggettivo, la cui protezione compete al giudice ordinario.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 192 – Presidente ed estensore Carlo Polidori

Elezioni amministrative – Principio del favor participationis – Applicabilità alla competizioni elettorali

La giurisprudenza ha recentemente ribadito (Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2018, n. 2159) l'applicazione del principio del *favor*

participationis alle competizioni elettorali, principio in forza del quale le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di obiettivi legittimi (Corte costituzionale Sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014): conseguentemente, le medesime disposizioni possono comportare l'esclusione delle liste o delle candidature solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione.

Elezioni amministrative provinciali- Principio dell'officiosità dell'istruttoria - Applicabilità alla competizioni elettorali

Al procedimento elettorale è applicabile la disciplina generale del procedimento amministrativo prevista dalla legge n. 241 del 1990 e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge stessa, il quale dispone che il responsabile del procedimento "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria*": pertanto, l'Amministrazione, a fronte di un certificato prodotto dalla candidata ritenuto incompleto avrebbe dovuto provvedere, d'ufficio, anche attraverso gli strumenti informatici di cui dispone, ad effettuare i necessari accertamenti.

Elezioni amministrative provinciali - Presentazione delle liste di candidati - Requisiti - Residenza del candidato nel territorio della Regione, al momento della pubblicazione dei manifesti - Incertezza - Ricusazione e cancellazione dalla lista - Illegittimità

A fronte di un certificato di residenza prodotto dalla candidata e ritenuto incompleto in quanto dallo stesso non risultava con certezza che la stessa risiedesse nel territorio della Regione alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, come richiesto espressamente dall'articolo 30, comma 1, lettera e) dalla legge provinciale n. 2 del 2003, la cancellazione della stessa dalla lista è illegittima. Infatti, tale norma, in ossequio principio del *favor participationis*, deve essere interpretata nel senso che il presupposto per la cancellazione dalla lista è costituito dall'accertata residenza del candidato fuori dal territorio della Regione. L'Ufficio centrale circoscrizionale, pertanto, avrebbe dovuto procedere ad effettuare d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza o l'insussistenza del presupposto, prima di procedere alla ricusazione e cancellazione.

Elezioni amministrative provinciali – Principio del soccorso istruttorio – Applicabilità alle competizioni elettorali

La disposizione dell'articolo 28, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2003 (legge elettorale provinciale), in forza della quale la struttura provinciale competente in materia elettorale è tenuta ad indicare i documenti "*che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati*", costituisce un'espressione del più generale principio del soccorso istruttorio, sancito anche dagli articoli 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 23 del 1992, i quali includono espressamente tra le misure che il responsabile del procedimento è tenuto ad attivare, "*la richiesta di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*". Ne consegue che l'Ufficio centrale circoscrizionale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio che, nel certificato presentato dalla ricorrente, non era inequivocabilmente attestato dalla competente Amministrazione comunale il possesso di uno requisiti previsti dalla legge, consentendo in tal modo la presentazione del certificato nelle forme richieste.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 193 – Presidente Carlo Polidori, estensore Antonia Tassinari

Elezioni amministrative provinciali – Presentazione delle liste elettorali – Esclusione dalla lista dell'ultimo candidato – Violazione del principio di alternanza – Non sussiste – Illegittimità dell'esclusione

L'articolo 30, comma 1, lettere j bis) e j ter), della legge provinciale n. 2 del 2003 (legge elettorale provinciale) riconnette all'inosservanza del criterio della rappresentanza di entrambi i sessi nella formazione delle candidature e di quello dell'alternanza di candidature di genere diverso nelle liste, conseguenze differenti. Si tratta della riduzione del numero dei candidati della lista con la cancellazione a partire dall'ultimo, nel primo caso; della correzione dell'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, nel secondo. L'omessa alternanza delle candidature implica anche l'esclusione a partire dall'ultimo, solo se le liste contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito. Nella fattispecie in esame, la lista conteneva 29 candidati e non superava, quindi, il numero massimo di candidati consentito dalla legge (34) e rispettava anche il criterio della rappresentanza di entrambi i sessi alla stregua dell'articolo 25, comma 6 bis, della legge provinciale n. 2 del 2003 (composta da 14 candidati di genere femminile e da 15 di genere maschile), atteso che il numero dispari delle candidature giustifica che un genere sia sovra rappresentato di un'unità rispetto all'altro. La soluzione di disporre, a fronte della

mancata alternanza delle due ultime candidature della lista (appartenenti quindi allo stesso genere), la cancellazione dell'ultimo candidato di una lista rispettosa della parità è illegittima: non trova infatti giustificazione la commistione operata dall'Ufficio centrale circoscrizionale tra "sanzioni" previste dalle norme richiamate per fattispecie diverse e la violazione del principio del *favor participationis* (cfr. Corte Cost. sent. n. 1/2014 e Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, sent. n. 58278/2006), che permea la materia dell'elettorato passivo postulando la tassatività delle cause di esclusione.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 194 – Presidente Carlo Polidori, Estensore Paolo Devigili

Elezioni amministrative provinciali – Presentazione delle liste elettorali – Mancata alternanza delle due ultime candidature – Potere dell'Ufficio centrale circoscrizionale di correggere l'ordine di elencazione dei candidati – Limiti

Il rimedio correttivo invocato dal ricorrente in caso di violazione del criterio di alternanza tra uomini e donne nella candidature presenti in lista elettorale, previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera j bis) della legge provinciale n. 2 del 2003 (legge elettorale provinciale) e consistente nella correzione dell'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame caratterizzata dalla presenza di un numero dispari di candidati, dalla capolista di un genere e dalla presenza di due candidati dello stesso genere, posto che la norma prevede, in ogni caso, la conservazione del candidato individuato spontaneamente dal partito al primo posto, ossia quale "capolista". Nell'ambito di una competizione elettorale, per candidato "capolista" non può che intendersi il nominativo indicato per primo nella lista presentata all'elettorato, a prescindere dalle ragioni, evidentemente insindacabili da parte dell'ufficio elettorale, che possono aver determinato il partito ad indicarlo al primo posto, ossia se per motivi di maggiore visibilità o prestigio personale o, come sostenuto nel ricorso, al mero scopo di seguire l'ordine alfabetico dei candidati, tutti internamente posti su un piano di parità.

Elezioni amministrative – Presentazione delle liste elettorali – Mancata alternanza delle due ultime candidature – Cancellazione dell'ultimo candidato – Illegittimità

Nel caso di mancato rispetto del criterio dell'alternanza dei generi all'interno della lista elettorale (con preciso riferimento agli ultimi due nominativi della lista elettorale), le vigenti disposizioni della

legge provinciale n. 2 del 2003 si limitano a prevedere la possibilità di correggere l'ordine di elencazione dei candidati, fermo restando la non sostituibilità del candidato indicato quale capolista. La cancellazione del nominativo dell'ultimo candidati della lista (nella fattispecie: il ricorrente) operata dall'Ufficio centrale circoscrizionale non è quindi riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal legislatore per l'applicazione di detta misura e, dunque, non è assistita da una previsione idonea a consentirne l'estensione al caso di specie. Vale infatti il principio della tassatività delle cause di esclusione e quello del *favor participationis*, da ritenersi applicabile anche in materia di elettorato passivo (cfr. Corte Cost. sentenza n. 1 del 2014).

Sentenza 2 ottobre 2018, n. 196 – Presidente Roberta Vigotti, estensore Antonia Tassinari

Pubblico impiego – Corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – Requisito d'ammissione – Abilitazione all'insegnamento – Carenza del requisito – Esclusione – Legittimità

Il possesso dell'abilitazione da parte del personale docente costituisce uno dei requisiti specifici prescritti dal bando per l'ammissione al corso-concorso per la copertura di posti a dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. La previsione del bando deriva dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (decreto Presidente della Provincia n. 10-12/Leg. del 2009), che stabilisce che è requisito per l'ammissione *“essere docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento”*. Non giova, pertanto, alla ricorrente ai fini della partecipazione al corso-concorso in esame, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, né risulta utile al riguardo invocare i titoli di studio posseduti e lo stato di servizio di ruolo a tempo indeterminato, atteso che si tratta di ulteriori e distinti requisiti tutti prescritti dal bando per la partecipazione al corso-concorso, che non valgono ad integrare lo specifico requisito dell'abilitazione, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione.

Sentenza 2 ottobre 2018, n. 197 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Stranieri – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – Diniego al rilascio del permesso – Irregolarità nella iscrizioni e variazioni anagrafiche – Non rilevano – Illegittimità del diniego

L'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prescrive che gli stranieri, soggiornanti nel territorio dello Stato, devono comunicare al Questore competente per territorio, entro quindici giorni, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale: l'assoggettamento a tali obblighi anagrafici è finalizzato a consentire all'autorità di pubblica sicurezza la costante ed agevole reperibilità nel territorio nazionale e non comporta l'idoneità di eventuali irregolarità delle iscrizioni e delle variazioni anagrafiche a motivare il diniego del permesso di soggiorno.

Sentenza 2 ottobre 2018, n. 198 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Deroga al generale divieto di porta armi – Presupposti della deroga

Il possesso di un'arma e l'utilizzo della medesima, in particolare al fine di caccia, ove viene in questione un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, non costituisce un diritto del cittadino. Il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi, disciplinato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, costituisce, infatti, una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dagli articoli 699 del cod. pen. e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dato che le esigenze di incolumità di tutti i cittadini risultano in ogni caso assolutamente prevalenti e prioritarie. Pertanto la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto in modo tale da scongiurare dubbi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Giudizio di affidabilità

In materia di licenze di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può discrezionalmente apprezzare circostanze di fatto anche di carattere indiziario che non hanno dato luogo a condanne penali e fondare su di esse il giudizio di inaffidabilità del titolare di licenza di porto d'armi sotto il profilo prognostico della possibilità di

abusare delle armi. Nel caso in esame, indipendentemente dall'esito penale favorevole per il ricorrente di una vicenda relativa al prestito e alla alterazione di un fucile da caccia appartenuto al ricorrente, gli atti della polizia giudiziaria (comunicazione della notizia di reato e informative successive) sono stati ritenuti "*qualificate segnalazioni che possano far dubitare, anche solo per indizi, del possesso dei requisiti di affidabilità*" cui far conseguire provvedimenti inibitori, che hanno legittimato la revoca della licenza di porto d'armi.

Sentenza 3 ottobre 2018, n. 201 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Appalto di servizi indetto da una società di diritto privato che opera come concessionario autostradale – Impugnazione degli atti di gara – Non è organismo di diritto pubblico – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

Una società di diritto privato che opera come concessionaria autostradale, che è partecipata in modo maggioritario da soggetti pubblici, ha personalità giuridica e soddisfa specificatamente esigenze di interesse generale, ma non persegue i propri obiettivi con "carattere non industriale o commerciale", difetta, del c.d. requisito "teleologico" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016, per essere qualificata quale organismo di diritto pubblico. Occorre infatti che le esigenze di interesse generale siano perseguite con metodo non economico, ovvero senza rischio d'impresa. Invece, se la società agisce come impresa operante nel mercato e con logiche imprenditoriali, non può essere qualificata quale organismo di diritto pubblico: conseguentemente, non sussiste la giurisdizione amministrativa su una controversia inerente l'affidamento in appalto di un servizio e non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo il fatto che la società ricorrente abbia autonomamente deciso di affidare il servizio uniformandosi alla disciplina pubblicistica dettata dal codice dei contratti pubblici

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 202 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Domanda con cui si chiede al G.A. l'emissione dei mandati di pagamento delle somme riconosciute come dovute in sede di ottemperanza – In luogo dell'Amministrazione condannata – Non accoglibile – Ragioni

Non è accoglibile la domanda rivolta al TRGA di provvedere direttamente all'adozione del mandato di pagamento, in luogo dell'Amministrazione condannata in sede di giudizio di esecuzione, perché l'articolo 5 *sexies*, della legge n. 89 del 2001 ha previsto una speciale procedura esecutiva: l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Pertanto, è preferibile che, in caso di inadempimento dell'Amministrazione, all'emissione degli ordinativi di pagamento proceda il commissario *ad acta*, secondo l'ordine cronologico dei crediti e alle condizioni indicate dal legislatore.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. n. 205 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Interessi legali – Calcolo

Nel giudizio di ottemperanza, sugli importi dovuti a titolo di capitale devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo; invece, sull'importo dovuto a titolo di onorari di lite gli interessi legali decorrono dalla data di passaggio in giudicato del decreto di cui si chiede l'ottemperanza e sino a quella di effettivo pagamento: infatti, solo dalla data del passaggio in giudicato del decreto si è perfezionato l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 206 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Astreinte – Decorrenza iniziale

Quanto alla decorrenza iniziale dell'astreinte, nel giudizio di ottemperanza, tale penalità di mora, per poter essere inflitta, deve essere richiesta dalla parte interessata: infatti, solo con la richiesta unitamente al ricorso per ottemperanza la parte esprime univocamente tanto la convinzione che la sentenza o il decreto, non è stato osservato, quanto la volontà di ottenerne l'esecuzione e il suo specifico oggetto.

**Sentenza 9 ottobre 2018, n. 207 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Paolo Devigili**

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legge n. 89 del 2001 – Decreto

Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001 è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza ex articolo 112, comma 2, lettera c), del cod. proc. amm..

**Sentenza 9 ottobre 2018, n. 208 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Paolo Devigili**

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legge n. 89 del 2001 – Nomina del commissario ad acta – Individuazione e compensi

In base alla disciplina di cui all'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001, il commissario *ad acta* deve essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali; inoltre, i compensi riconosciuti al commissario *ad acta* rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

**Sentenza 9 ottobre 2018, n. 209 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Paolo Devigili**

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Astreinte – Dies a quem

A seguito del giudizio di ottemperanza, l'astreinte deve essere corrisposta fino all'insediamento del commissario *ad acta* incaricato di provvedere in via sostitutiva: questa circostanza determina infatti un definitivo trasferimento del *munus*, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento, o fino all'integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione, se antecedente.

**Sentenza 9 ottobre 2018, n. 210 – Presidente Roberta Vigotti,
Estensore Paolo Devigili**

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Astreinte – Quantificazione

Nel giudizio di ottemperanza, l'astreinte non deve essere determinata in un ammontare fisso e prestabilito, bensì calcolata in percentuale rispetto agli importi stabiliti nel decreto di merito della cui esecuzione si tratta, composti dal capitale e dalle spese di lite rifuse, escludendo però tutti gli interessi, comunque maturati, c.n.p.a., I.V.A. e altri oneri di legge.

Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 211 – Presidente ed Estensore Roberta Vigotti

Giustizia amministrativa – Azione di condanna – Richiesta di risarcimento del danno senza richiesta di annullamento dell'atto lesivo – Ammissibilità

E' ammissibile la domanda rivolta al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento per lesione di interessi legittimi, senza la previa richiesta di annullamento dell'atto causativo della lesione: l'ammissibilità è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza e ha trovato oggi codificazione nell'articolo 30 del codice del processo amministrativo.

Giustizia amministrativa – Azione di condanna – Vicende antecedenti l'entrata in vigore del codice – Termine di decadenza di 120 giorni – Non si applica

È principio consolidato che il termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione della domanda risarcitoria, previsto dall'articolo 30, comma 3, del cod. proc. amm., non è applicabile a cause, ancorché proposte nella vigenza del cod. proc. amm., che assumano a loro presupposto vicende antecedenti all'entrata in vigore del codice: in tali casi, l'azione risarcitoria viene espressamente assoggettata solo al termine di prescrizione quinquennale, fatto peraltro salvo, come già previsto dalla giurisprudenza formatasi pre-codice, il principio della congrua valutazione, da parte del giudice, della rilevanza del comportamento negligente dell'interessato che non ha provveduto ad impugnare il provvedimento negativo, né ha attuato rimedi stragiudiziali protesi ad evitare il danno o comunque a limitarne le conseguenze.

Stranieri – Svolgimento di attività lavorativa da parte di stranieri – Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza iure sanguinis di cui alla legge n. 379 del 2000 – Non consente lo svolgimento di attività lavorativa e non è convertibile

I diversi titoli di permesso di soggiorno previsti dall'ordinamento italiano consentono lo svolgimento di attività lavorativa solo se espressamente rilasciati a tale scopo o se comunque espressamente consentito dalla legge. Inoltre, sono previste specifiche ipotesi di conversione o estensione per determinate tipologie di permessi di soggiorno, non suscettibili di applicazione analogica. Il permesso per attesa cittadinanza italiana *iure sanguinis* di cui alla legge n. 379 del 2000 (*Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*) non è contemplato da nessuna delle specifiche disposizioni dedicate all'ambito delle attività consentite dai vari tipi di permesso di soggiorno, ovvero convertibili in una diversa fattispecie che consenta attività lavorativa. Pertanto, sulla base della legislazione attuale i cittadini di origine italiana titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non sono abilitati a svolgere attività lavorativa.

Stranieri – Svolgimento di attività lavorativa da parte di stranieri – Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e per attesa cittadinanza iure sanguinis – Disparità di trattamento – Contrarietà alla Costituzione e irragionevolezza

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 394 del 1999) è rilasciato “*a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi*” e quindi, lo svolgimento di attività lavorativa da parte dello straniero o è consentita da tale permesso o è comunque possibile la conversione dello stesso in un'altra tipologia che la consenta. Al contrario, per stranieri discendenti di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all'estero, la normativa speciale (art. 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 379) riconosce la cittadinanza italiana, senza subordinare tale riconoscimento al possesso di un diverso titolo di soggiorno, e non contempla l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, né è convertibile in altra tipologia di permesso che tale preveda tale facoltà. Tale diversità di trattamento tra soggetti in identica situazione è tale da far dubitare della legittimità costituzionale della normativa e si presta anche a dubbi di irragionevolezza, dato che, alla situazione che il legislatore ha ritenuto evidentemente meritevole di speciale considerazione, quale quella dei discendenti degli ex appartenenti all'Impero austro-ungarico emigrati all'estero, è collegato un effetto deteriore, che consegna il richiedente all'impossibilità di lavorare.

Sentenza 11 ottobre 2018, n. 213 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Necessità – Ratio

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere presenta gli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del cod. proc. civ., e tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell'effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Se tale interesse mancasse, l'impugnativa degraderebbe ad azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, e ciò comporterebbe un ampliamento della legittimazione attiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Appalti pubblici – Costituzione di società in house – Interesse a ricorrere – Carenza – Sussiste solo in caso di affidamento diretto di attività alla società in house

In applicazione del principio per cui è necessaria la sussistenza dell'interesse a ricorrere per proporre ricorso amministrativo, la giurisprudenza, da un lato, ha riconosciuto la sussistenza di un interesse strumentale a ricorrere in capo a qualsiasi imprenditore del settore e potenziale concorrente che contesti la scelta della stazione appaltante di disporre un affidamento diretto ad una società *in house*, anziché ricorrere al mercato; dall'altro, ha dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, i ricorsi avanzati avverso provvedimenti di costituzione di società *in house* in quanto, non sussiste l'interesse all'impugnazione dei provvedimenti di costituzione di società *in house*, perché essi costituiscono solo l'atto con cui l'Amministrazione dà vita alla società che non trova controinteressati, poiché determina conseguenze giuridiche solo all'interno della organizzazione dell'ente pubblico: solo la realizzazione dell'affidamento diretto, nella misura in cui esso avvenga in violazione dei principi italiani e comunitari, è lesivo dell'interesse delle società del mercato. Ne consegue che qualunque impresa del settore è del tutto estranea ed indifferente alla decisione di costituire la società, mentre sarà tutelata, se e quando, l'affidamento diretto avvenga effettivamente in maniera illegittima.

Sentenza 16 ottobre 2018, n. 215 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Uso caccia – Non costituisce un diritto

Il possesso di un'arma e l'utilizzo della medesima, tanto più per uso caccia, dove viene in questione un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, non costituisce un diritto del cittadino. Il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi costituisce, infatti, una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dagli articoli 699 del cod. pen. e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini risultano in ogni caso assolutamente prevalenti e prioritarie. Pertanto, la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi in cui non sussiste alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo da scongiurare dubbi e perplessità, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Sicurezza pubblica - Licenza di porto d'armi - Uso caccia - Requisiti morali - Art. 43, comma 2, TULPS - Giudizio di affidabilità - Discrezionalità

L'articolo 43, comma 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) preclude il rilascio di licenze di porto d'armi e impone la revoca di quelle già rilasciate nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati; la diversa fattispecie di cui al comma 2 prevede che la licenza "può essere rikusata" a coloro che sono stati condannati per delitto diverso da quelli menzionati al comma 1 e a chi "non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi". Quest'ultima disposizione, attesa la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, postula un ampio potere di apprezzamento discrezionale da parte della Questura, al fine di prevenire l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili: tale giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in circostanze che non hanno dato luogo a condanne penali o all'applicazione di misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, potendo fondare il giudizio di inaffidabilità anche su un giudizio prognostico della possibilità di abuso.

Sicurezza pubblica - Licenza di porto d'armi - Uso caccia - Cessione illecita di un arma - Negligenza inescusabile

Il comportamento del ricorrente che, in spregio al divieto, penalmente sanzionato, posto dall'articolo 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), ha ceduto un'arma a un privato non munito del relativo permesso, ha evidenziato una negligenza inescusabile, poiché né la generica richiesta di informazioni alle forze dell'ordine sulla procedura da seguire per la cessione dell'arma, né la presentazione della denuncia cui è tenuto il detentore di un'arma ex articolo 38 del Testo unico, possono giustificare la cessione a chi non è titolare del

porto di fucile ed esentare da responsabilità il cedente: l'onere di appurare il possesso del titolo da parte del cessionario grava (esclusivamente) sul cedente stesso e l'omissione di tale puntuale verifica è stata correttamente valutata dall'Amministrazione come incidente sul requisito di affidabilità richiesto per il mantenimento della licenza di porto d'armi per uso caccia, a prescindere dagli esiti del procedimento penale ancora in corso.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Uso caccia – Cessione illecita di un arma – Decorso del tempo – Non incide sul giudizio di affidabilità

Il decorso del tempo dalla commissione di un illecito non incide sull'apprezzamento ampiamente discrezionale della Questura, preordinato a tutelare il preminente interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza pubblica; in altri termini la condotta del detentore di armi (nel caso in esame: cessione illecita di un arma) deve essere irreprensibile ed immune da mende anche remote e, neppure reiterati successivi rinnovi del porto d'armi impediscono una valutazione negativa né generano un qualche affidamento tutelabile.

Sentenza 16 ottobre 2018, n. 219 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Termini

Il giudizio d'ottemperanza può essere ritualmente proposto laddove sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso dall'articolo 14 del decreto legge n. 669 del 1996 all'Amministrazione per provvedere al pagamento delle somme dovute al creditore.

Sentenza 17 ottobre 2018, n. 221 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Spese del giudizio

Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione convenuta nel caso in cui il pagamento delle somme dovute alla parte ricorrente è stato effettuato solo a seguito della proposizione del ricorso introduttivo del detto giudizio.

Sentenza 17 ottobre 2018, n. 223 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Risoluzione del contratto dell'originario aggiudicatario – Scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di una nuova gara – Facoltà dell'Amministrazione

Il ricorso dal parte dell'Amministrazione allo scorrimento della graduatoria previsto di cui all'articolo 58.8, comma 1, della legge provinciale n. 26 del 1993, che consente, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto dell'originario aggiudicatario, l'affidamento del completamento dei lavori ai soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in alternativa all'indizione di una nuova gara, è una facoltà dell'Amministrazione a cui corrisponde un potere ampiamente discrezionale.

Appalti pubblici – Procedura di affidamento – Applicabilità dell'art. 1337 c.c. – Obbligo per le parti di agire secondo buona fede – Difficoltà finanziarie della società affidataria – Obbligo di comunicazione – Mancata comunicazione – Conseguenze

Nelle procedure ad evidenza pubblica (tra le quali va ricondotto il procedimento di cui all'articolo 58.8, comma 1, della legge provinciale n. 26 del 1993 che prevede l'affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto dell'originario aggiudicatario ai soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori) trova applicazione la regola generale di cui all'articolo 1337 del cod. civ., secondo la quale, a carico delle parti coinvolte nelle trattative contrattuali insorge l'obbligo di agire secondo buona fede, che si esplica nei doveri di informazione, di chiarezza, di segreto e di adoperarsi per garantire la validità e l'efficacia del negozio da stipulare. In particolare, secondo il Collegio, la ricorrente era tenuta a comunicare alla stazione appaltante la reale situazione economica in cui versava e, in particolare, la decisione di ricorrere alla procedura di concordato con continuità aziendale, in modo da consentire alla stessa di valutare, prima di disporre l'affidamento dei lavori, se avvalersi o meno della facoltà prevista dall'articolo 58.8, comma 1, della legge provinciale n. 26 del 1993. La condotta reticente della ricorrente, unitamente alla sopravvenuta conoscenza della sua reale situazione, costituisce, di per sé, un motivo che legittima la revoca dell'affidamento dei lavori.

Appalti pubblici – Affitto di azienda – Proposta di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis della legge fallimentare – Compatibilità

La questione della compatibilità dello strumento dell'affitto di azienda con la proposta di concordato con continuità aziendale non ha ricevuto univoche risposte nella giurisprudenza. Secondo un

primo orientamento, nulla osta alla compatibilità tra lo strumento dell'affitto d'azienda, specie se finalizzato alla successiva cessione all'affittuario, ed il concordato con continuità aziendale di cui articolo 186-bis della legge fallimentare. L'opposto orientamento pone invece l'accento su una concezione soggettiva della prosecuzione dell'attività aziendale, cui non è indifferente la figura dell'imprenditore, e prevede che, dal momento del deposito della domanda di concordato, l'impresa in esercizio deve essere gestita direttamente dall'impresa in concordato non essendo ammissibile un contratto ponte di affitto di azienda. Quest'ultimo orientamento - a giudizio del Collegio risulta preferibile e, pertanto, non divisibile la posizione del tribunale che ha autorizzato la stipula di un contratto ponte di affitto di azienda ad una impresa ammessa a concordato con continuità aziendale.

Sentenza 17 ottobre 2018, n. 224 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Atti amministrativi – Procedimento – Mancato accoglimento della domanda – Mancanza di disposizioni che qualifichino il silenzio come significativo – Silenzio inadempimento

La mancata definizione da parte dell'Amministrazione intimata del procedimento attivato dalla società ricorrente, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di silenzio significativo derivante da specifiche disposizioni normative, rientra nella fattispecie del silenzio-inadempimento e pertanto all'Amministrazione va ordinato, ex articolo 117 cod. proc. amm. di pronunciarsi entro trenta giorni.

Atti amministrativi – Procedimento – Mancato accoglimento della domanda – Violazione degli articoli 2, comma 1, e 10 bis della legge n. 241 del 1990 – Notizia apparsa sul sito – Silenzio inadempimento

La "notizia" di mancato accoglimento della domanda di contributo che emerge dalla consultazione del sito non può costituire né surrogare il definitivo provvedimento che l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n. 241 del 1990, nei confronti del ricorrente, con le garanzie procedurali previste dall'articolo 10 bis della citata legge n. 241 del 1990, con conseguente accoglimento del ricorso proposto avverso il silenzio dell'Amministrazione.

Giustizia amministrativa – Ricorso avverso il silenzio – Silenzio inadempimento – Domanda giudiziale preordinata ad una decisione – Accoglimento – Condizioni

L'esercizio del potere per il giudice amministrativo di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio previsto dall'articolo 31, comma 3, del cod. proc. amm., è assoggettato alla condizione del positivo riscontro da parte del giudicante delle indefettibili condizioni previste dalla norma, tra cui figura anche la non necessità di adempimenti istruttori, condizione non riscontrabile nel caso in esame, dove la ricorrente ha espressamente e dettagliatamente confutato la correttezza dei dati indicati dall'Amministrazione intimata a fondamento della decisione di non concedere il contributo.

Sentenza 18 ottobre 2018, n. 227 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Pubblico impiego – Controversie relative al rapporto di pubblico impiego non privatizzato – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Le controversie relative al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico, rientrano nelle materie in cui al giudice amministrativo è attribuita giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera i), del cod. proc. amm.. In tali materie le situazioni giuridiche, di diritto soggettivo e di interesse legittimo, delle parti coinvolte, conservano la loro natura, pur non rilevando ai fini del riparto della giurisdizione fondata sul dato oggettivo delle materie. In particolare la devoluzione di controversie alla giurisdizione esclusiva postula, in ogni caso, che l'Amministrazione agisca come autorità attraverso la spendita di poteri amministrativi, esercitabili mediante atti unilaterali ed autoritativi.

Pubblico impiego – Rapporto di pubblico impiego non privatizzato – Riconoscimento indennità di bilinguismo – Rifiuto di concedere l'indennità – Illegittimità del provvedimento

Il presupposto stabilito dalla legge n. 1165 del 1961, per l'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, in servizio presso uffici sedenti in Trento, è la competenza regionale di tali uffici; analogamente, l'articolo 1 del d.P.R. n. 752 del 1976, presuppone la competenza regionale degli uffici della Pubblica Amministrazione aventi sede in provincia di Trento, al fine della determinazione del contingente di personale, limitatamente al quale è richiesta la conoscenza della

lingua italiana e di quella tedesca e stabilisce che la determinazione del suddetto contingente, secondo quanto previsto sempre dal citato articolo 1, spetta al Commissario del Governo per la provincia di Trento. Nel caso in esame il Commissario del Governo ha esercitato tale potere e ha riconosciuto la valenza regionale delle attribuzioni della sezione di Polizia stradale di Trento. La nota del Ministero dell'Interno, che conferma l'orientamento della Direzione centrale delle risorse umane della Polizia stradale di Trento che rifiuta la concessione dell'indennità di bilinguismo, risulta, quindi, illegittima e deve essere annullata, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento ai ricorrenti, secondo quanto spettante ad ognuno in relazione all'attestato di conoscenza della lingua posseduto, dell'indennità di bilinguismo, a far data dall'adozione del decreto del Commissario del Governo per la provincia di Trento che ha determinato il contingente bilingue del personale di pubblica sicurezza della Sezione di Polizia stradale di Trento e fino alla permanenza dei requisiti e presupposti richiesti.

Sentenza 19 ottobre 2018, n. 228 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Acquisizione coattiva degli immobili destinati ad ospitare gli impianti di reti di comunicazione – Procedura bifasica – Apposizione del vincolo espropriativo – Non necessario – Ratio

L'articolo 90 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) prevede, per l'acquisizione coattiva degli immobili destinati ad ospitare gli impianti di reti di comunicazione elettronica, una procedura (bifasica) connotata da marcati elementi di specialità, rispetto all'ordinario procedimento ablatorio (disciplinato dal D.P.R. n. 327 del 2001 e dalla corrispondente normativa vigente nella Provincia di Trento, di cui legge provinciale n. 6 del 1993), tra i quali spicca l'assenza della necessità della preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio: la *ratio* di tale deroga risiede nel fatto che gli impianti in questione non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti o a ridosso di pali.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Acquisizione coattiva degli immobili destinati ad ospitare gli impianti di reti di comunicazione – Conformità urbanistica a fini espropriativi di cui all'art. 8 del DPR n. 327 del 2001 – Non si applica

La “conformità urbanistica” a fini espropriativi, al quale si riferisce l’articolo 8 del d.P.R. n. 327 del 2001 nella parte in cui dispone che il decreto di esproprio può essere emanato a condizione che *“l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio”*, non può trovare applicazione nel caso in cui si renda necessario espropriare un’immobile ove già insiste una stazione radio base (SRB) o al fine di realizzare *ex novo* una SRB, secondo le previsioni dell’articolo 90 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003).

Edilizia e urbanistica - Impianti di telecomunicazione - Acquisizione coattiva degli immobili destinati ad ospitare gli impianti di reti di comunicazione - Dichiarazione di pubblica utilità -

L’articolo 90, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) dispone soltanto che *“Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*, (così derogando all’articolo 12 del d.P.R. n. 327 del 2001, che elenca i provvedimenti amministrativi che comportano la dichiarazione di pubblica utilità), in quanto, nel caso dell’articolo 90, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità è disposta per legge.

Edilizia e urbanistica - Impianti di telecomunicazione - Acquisizione coattiva degli immobili destinati ad ospitare gli impianti di reti di comunicazione - Autorizzazione dell’Amministrazione - Equivale a destinazione ad uso pubblico dell’immobile

Stante la speciale disciplina relativa alla localizzazione degli impianti e quella posta dall’articolo 90 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003), che prevede la possibilità di esperire una procedura per l’acquisizione coattiva di beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e delle opere accessorie, l’autorizzazione dell’Amministrazione provinciale all’esproprio di un’area dove insiste la stazione radio base della società promotrice e beneficiaria dell’esproprio, assume anche la valenza di provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell’immobile espropriando, senza alcuna necessità del preventivo assoggettamento dell’immobile stesso ad un vincolo espropriativo,

mediante una variante puntuale allo strumento urbanistico generale.

Edilizia e urbanistica – Impianti di telecomunicazione – Art. 90, comma 3, del Codice delle telecomunicazioni – Acquisizione coattiva degli immobili destinati ad ospitare gli impianti di reti di comunicazione – Acquisizione di immobili su cui insistono impianti già realizzati – Applicabilità

L'articolo 90, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) che prevede la possibilità di esperire una procedura per l'acquisizione coattiva di beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e delle opere accessorie, non può essere interpretato in senso letterale, ma in senso costituzionalmente orientato. Il potere di acquisizione coattiva previsto non può quindi essere esercitato solo per l'acquisizione di immobili destinati alla realizzazione di nuovi impianti, ma anche per l'acquisizione di immobili su cui insistano impianti già realizzati. L'interpretazione letterale porterebbe infatti a conseguenze irragionevoli, come nel caso del gestore che per realizzare l'impianto abbia stipulato un contratto di locazione, alla scadenza del quale il proprietario dell'immobile si mostri indisponibile a rinnovarlo, e non vi siano soluzioni alternative, oppure come nel caso in cui il gestore, per acquisire coattivamente l'area, utilizzando la procedura espropriativa, dovrebbe rimuovere l'impianto per poi richiedere l'autorizzazione a reinstallarlo sul medesimo sito. È, pertanto, legittimo il provvedimento teso all'espropriazione ex art. 90, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) per l'acquisizione in proprietà di area già in possesso della società di telefonia mobile in forza di contratto di locazione in essere, anche nel caso in cui l'impianto sia già stato realizzato, dato che l'interesse presidiato dalla norma è teso alla stabilità dell'impianto e alla certezza e produttività dell'investimento necessario alla sua realizzazione.

Sentenza 19 ottobre 2018, n. 229 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Edilizia e urbanistica – Mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante – Individuazione

In generale, il presupposto del mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, ai fini dell'adozione della sanzione interdittiva del cambio di destinazione non consentito, è che l'uso diverso, anche se attuato senza opere a ciò preordinate, comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto

urbano, in termini di pregiudizio alla viabilità e al traffico ordinario nella zona o il maggior numero di parcheggi nelle aree prossime all'immobile. Per tale ragione, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solitamente quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico e non quello intervenuto all'interno di ciascuna categoria. Tuttavia, nel caso in cui il PRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, della legge provinciale n. 15 del 2015, ha stabilito limiti al mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, anche l'intervento in violazione di detti limiti risulta giuridicamente rilevante e legittima i provvedimenti demolitori e ripristinatori.

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Ingiunzione di rimessa in pristino – Mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale

L'articolo 24 della legge provinciale n. 15 del 2015, prevede al comma 10, che il PRG possa stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Nel caso in esame, il pianificatore comunale ha previsto un ampliamento della zona produttiva dove sorge il manufatto in questione (adibito a tettoia-deposito a servizio di un'attività di segheria) ponendo però, quale limite di intervento, il fatto che tale ampliamento non sia operato al fine di realizzare attività produttiva, considerato anche l'evidente vicinanza delle aree residenziali immediatamente circostanti. In forza di tale norma deve ritenersi precluso ogni mutamento di destinazione nell'area individuata che risulti finalizzato a porre in essere attività produttive. Ne consegue che la rilevazione, a seguito di sopralluogo presso il manufatto interessato, della realizzazione di un mutamento d'uso (avvenuta chiusura mediante installazione di portoni in vetro della tettoia-deposito, presenza di macchinari funzionanti per la lavorazione del legno e di personale addetto alle lavorazioni), ha evidenziato la realizzazione di un mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale non consentito che ha legittimato l'adozione, da parte del Comune, dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate e di ripristino dell'immobile allo stato conforme a quanto autorizzato con i permessi di costruire rilasciati.

Sentenza 31 ottobre 2018, n. 237 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Astreinte

In sede di giudizio di ottemperanza, la penalità di cui all'articolo 114 del cod. proc. amm. (c.d. astreinte) costituisce uno strumento per indurre l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente un ordine di pagamento e, quindi, non è utilizzabile in relazione ad inadempimenti pregressi, produttivi piuttosto di obbligazioni di natura risarcitoria.

Sentenza 31 ottobre 2018, n. 239 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Atti persecutori tra condomini – Configurabilità

E' coerente con le finalità previste dall'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, ricorrendone i presupposti, l'adozione di un provvedimento di ammonimento nell'ambito di liti condominiali. Infatti, l'articolo 8 prevede che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori), la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e detto reato si configura quale reato comune che può essere commesso da chiunque e non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche, affettive, sentimentali o comunque qualificate, tra il soggetto agente e la vittima. Vi rientrano quindi anche gli atti persecutori tra condomini.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Ammonimento a tutti i componenti di un nucleo familiare – Legittimità

E' legittimo il provvedimento di ammonizione con cui sono stati singolarmente ammoniti i tre componenti di un nucleo familiare posto che il provvedimento medesimo da un lato, direttamente o *per relationem*, specifica i fatti di cui ognuno dei ricorrenti si è reso individualmente responsabile e che sono evincibili da singoli verbali che riportano le condotte parzialmente diverse addebitate agli ammoniti; dall'altro, anche fatti che vengono genericamente ascritti a tutti i tre i componenti del nucleo familiare in quanto "attuati in concorso", non escludono in ogni caso evidentemente la responsabilità personale del singolo e sono idonei a configurare condotte persecutorie, tra l'altro proprio aggravate dalla solidarietà che le caratterizza.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Discrezionalità

I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte persecutorie, potere rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Sentenza 31 ottobre 2018, n. 240 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Deroga al generale divieto di portare armi

Il possesso e l'utilizzo di un'arma, in particolare al fine di esercitare l'attività venatoria dove viene in questione un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, non costituisce un diritto del cittadino. Il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi, disciplinato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), costituisce, infatti, una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dagli articoli 699 cod. pen. e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dato che le esigenze di incolumità di tutti i cittadini risultano in ogni caso assolutamente prevalenti e prioritarie.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Ammonimento per atti persecutori – Revoca della licenza di porto di fucile – Discrezionalità – Legittimità del provvedimento

Ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del TULPS, la licenza "può essere riusata" a coloro che sono stati condannati per delitto diverso da quelli menzionati al primo comma e a chi "non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi". La valutazione della Questura che, ha adottato, all'esito di una procedura di ammonimento sul presupposto dell'esistenza di atti persecutori, i provvedimenti di revoca in materia di armi e munizioni, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale che in *subjecta materia* le compete, ritenendo non provata la buona condotta e l'affidamento di non abusare delle armi da parte del soggetto ammonito, non appare censurabile, in quanto il giudizio prognostico svolto dalla Questura sul rischio di abuso dell'arma da parte dell'ammonito, non manifesta alcun profilo di palese irragionevolezza, travisamento ed arbitrarietà.

Sentenza 2 novembre 2018, n. 241 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Non costituisce diritto assoluto

Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare armi e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in assenza di dubbi e di perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera e restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi sulla loro incolumità.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Revoca – Attività voluttuaria e sicurezza pubblica – Prevalenza

Nella valutazione della completezza dell'istruttoria svolta nei casi di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia, assume rilievo anche il fatto che il provvedimento del Questore vada ad incidere su un'attività voluttuaria come la caccia, e non già ad un'attività lavorativa, circostanza, questa, che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell'interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Notizia di reato – Fatti di particolare gravità – Revoca – Legittimità

Una semplice notizia di reato presentata all'autorità giudiziaria non è, di regola, un fatto che, da solo, possa giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca o di divieto di detenzione armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell'autorizzazione di polizia, essendo a ciò necessaria una valutazione complessiva della personalità dell'interessato; peraltro, può derogarsi a tale regola nei casi di particolare gravità dei fatti denunciati, di reiterazione dei fatti stessi, di contiguità fisica tra denunciato e denunciante o di attendibilità del denunciante, ossia in presenza di circostanze che, pur in attesa di un riscontro da parte dell'Autorità giudiziaria, appaiono comunque idonee a supportare, per un ragionevole fine di cautela e prevenzione, un giudizio di pericolosità sociale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sentenza 2 novembre 2018, n. 242 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Appalti pubblici – Rito cd “superaccelerato” – Impugnazione del provvedimento di esclusione o di ammissione – Diesa a quo

Il rito cd. “superaccelerato” per gli appalti, al fine dell’applicazione del termine di trenta giorni decorrente, ex articolo 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., dalla pubblicazione dei provvedimenti, occorre distinguere il caso in cui il concorrente impugni la propria esclusione e il caso in cui sia impugnata l’ammissione di altri partecipanti alla gara. Nella prima ipotesi, la pubblicazione dell’esclusione nel sito della stazione appaltante può costituire piena conoscenza del contenuto dell’atto, in considerazione delle informazioni di cui il concorrente è già in possesso in quanto estensore dell’offerta. Nella seconda ipotesi, invece, la semplice pubblicazione della notizia dell’ammissione non produce piena conoscenza, e dunque determina solo l’onere per i concorrenti di attivarsi per verificare la sussistenza di eventuali cause di esclusione nei confronti dei soggetti ammessi.

Appalti pubblici – Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – Raggruppamenti temporanei – Presenza di almeno un giovane professionista

L’articolo 4 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 di data 2 dicembre 2016, richiamato nella lettera di invito di un gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, prevede, fra i requisiti di idoneità professionale richiesti in capo ai concorrenti, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, nell’ambito di raggruppamenti temporanei di imprese. La *ratio* è quella di consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale ai giovani professionisti, e deve essere interpretata in termini rigorosi: la partecipazione del giovane professionista, quale progettista, deve quindi essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dalla effettiva partecipazione al servizio di progettazione, e non può essere sostituita con la partecipazione alla diversa attività di direzione lavori, misura e contabilità, attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l’attività di progettazione. Ne deriva che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria che non ha rispettato il requisito richiesto comporta l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Sentenza 5 novembre 2018, n. 243 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Stranieri – Misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Ospitalità notturna a terze persone – Violazione grave – Revoca della misura

La revoca delle condizioni di accoglienza del richiedente protezione internazionale, disciplinata dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015, è consentita solamente in caso di "violazione grave o ripetuta". La disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi d'accoglienza, approntata dalla Provincia di Trento per i richiedenti e per i titolari di protezione internazionale (accettata dal ricorrente al momento del suo ingresso e non impugnata in sede giurisdizionale), stabilisce il divieto per l'assistito di ospitare terze persone senza previa autorizzazione, e che "comunque è sempre vietata l'ospitalità notturna", qualificando il verificarsi di tale ultima ipotesi quale violazione grave al fine della revoca dell'accoglienza. Il Collegio condivide l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di revoca può essere disposto anche quando non vi sia una sola violazione delle regole fissate dal centro di accoglienza, qualificata come "violazione grave" delle medesime regole, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca.

Sentenza 8 novembre 2018, n. 244 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Pubblico impiego – Forze armate – Richiesta di trasferimento definitivo – Diniego – Motivazione – Illegittimità

E' illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento con cui l'Amministrazione militare, dichiaratamente senza svolgere alcuna istruttoria, ritiene inammissibile la domanda di trasferimento "definitivo" proposta dal ricorrente ai sensi dell'articolo 398 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, in ragione del precedente accoglimento della domanda di trasferimento "provvisorio", ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, che ha effetti del tutto temporanei e provvisori, essendo limitato, come previsto dalla norma, "ad un periodo complessivamente non superiore a tre anni".

Pubblico impiego – Arma dei carabinieri – Richiesta di trasferimento definitivo – Comunicazione preavviso di diniego – Necessità – Violazione – Diniego – Illegittimità

La mancata comunicazione del preavviso di diniego a seguito di presentazione di un richiesta di trasferimento da parte di un

appartenente all'Arma dei carabinieri non trova fondamento nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, atteso, da un lato, che la norma in questione non deroga alla necessità di consentire all'interessato la previa partecipazione procedimentale stabilita dall'articolo 10 bis della medesima legge e, dall'altro, che nella fattispecie all'esame del Collegio non sussistevano comunque le condizioni per ritenere manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata la domanda di trasferimento, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego.

Sentenza 13 novembre 2018, n. 248 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Terza classificata – Impugnazione aggiudicazione – Interesse ad agire

La sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, terza classificata della graduatoria di una gara di gara d'appalto va verificato in relazione alla mancata esclusione dalla procedure di gara della concorrente classificata seconda in graduatoria: l'eventuale reiezione del motivo del ricorso volto a sostenere l'illegittimità della mancata esclusione dell'impresa classificatasi seconda in graduatoria, escluderebbe infatti la sussistenza dell'interesse della ricorrente all'annullamento dell'aggiudicazione, in quanto da un eventuale annullamento dell'aggiudicazione, la ricorrente non potrebbe conseguire il risultato auspicato. Il ricorso è conseguentemente inammissibile.

Sentenza 13 novembre 2018, n. 249 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Espropriazioni – Normativa statale e provinciale – Ricognizione del quadro normativo

In materia di espropriazione per pubblica utilità trova applicazione la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, adottata in base all'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che, nelle materie indicate, attribuisce alle Province autonome competenza legislativa di carattere primario, soggetta a limiti di carattere generale derivanti dalle norme costituzionali, dai principi generali dell'ordinamento statale, dagli obblighi internazionali e dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale. La suddetta legge provinciale n. 6 del 1993 è integrata da ulteriori disposizioni rinvenibili, in particolare, nelle leggi provinciali 4 agosto 2015 n. 15 (*legge provinciale per il governo del territorio*) e 10 settembre 1993, n. 26 (*norme in materia di lavori*

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti). Si tratta di parametri normativi mediante i quali la codificazione del 1993 è stata aggiornata alla legislazione statale nel frattempo intervenuta; al riguardo merita altresì di essere sottolineato che, a norma del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, fino all'adeguamento ai principi e alle norme recati da atto legislativo dello Stato restano comunque applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti.

Espropriazioni – Vincolo espropriativo – Presupposto del procedimento ablatorio – Termine di efficacia del vincolo – Delibera comune di approvazione progetto esecutivo a termine scaduto – Illegittimità

Il principio previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001 e recepito a livello provinciale dall'articolo 48 della legge provinciale n. 15 del 2015 stabilisce che, ai fini dell'emanazione del decreto di esproprio, deve essere apposto sul bene da espropriare il vincolo a ciò preordinato, che costituisce il presupposto del procedimento ablatorio. La durata di efficacia del vincolo è dieci anni che corrisponde al termine per il deposito della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo. E' da ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico (che costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità), nel caso in cui il vincolo preordinato all'espropriazione a parcheggio pubblico impresso a parte dell'immobile interessato ha esaurito la propria efficacia decennale.

Sentenza 13 novembre 2018, n. 252 – Presidente Roberta Vignotti, Estensore Antonia Tassinari

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza ex legge Pinto – Mancato adempimento degli oneri attestativi prescritti dall'art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001 – Inammissibilità del ricorso

In materia di applicazione della cd. "legge Pinto", va respinto il ricorso per l'ottemperanza del giudicato, nel caso in cui i ricorrenti non diano prova di aver adempiuto, prima dell'attivazione del medesimo giudizio, ai necessari oneri attestativi prescritti dall'articolo 5 *sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89. Infatti, i creditori non possono proporre ricorso per l'ottemperanza prima che sia trascorso il termine di sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli oneri attestativi, termine entro il quale l'Amministrazione dovrebbe effettuare il pagamento e che non

inizia a decorrere in caso di mancato, incompleto o irregolare assolvimento degli oneri medesimi.

Sentenza 20 novembre 2018, n. 255 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Concorsi pubblici — Commissione esaminatrice — Approvazione dell'operato della commissione di concorso – Natura del provvedimento

L'approvazione dell'operato della commissione di concorso da parte dell'autorità che ha bandito il concorso è un provvedimento di primo grado, di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che conclude la procedura concorsuale. L'attività della commissione ha invece carattere ausiliario e preparatorio rispetto alla pronuncia del risultato del concorso, denominata approvazione della graduatoria, che presuppone l'accertamento della legittimità e regolarità dell'operato della commissione. Con l'approvazione l'Amministrazione fa proprio l'operato della commissione esaminatrice, previo controllo di tutte le operazioni concorsuali e l'eventuale mancata approvazione delle operazioni della commissione rappresenta un atto endoprocedimentale dell'unica procedura amministrativa destinata a concludersi con l'approvazione della nuova graduatoria.

Concorsi pubblici — Commissione esaminatrice — Mancata approvazione dell'operato della commissione di concorso – Procedura non ancora conclusa – Legittimità – Ragioni

L'Amministrazione ha il potere di rifiutare l'approvazione e di invalidare le operazioni della commissione di concorso che si rilevino illegittime, già a partire dai primi atti ritenuti illegittimi (nel caso in esame: a partire dalle attività relative alla valutazione dei titoli), senza dover apprezzare le eventuali posizioni consolidate di coloro che hanno fatto affidamento sulla conformità a legge dell'azione amministrativa. E' escluso infatti che si venga a creare una qualche posizione da salvaguardare, sia per effetto della non definitività delle risultanze del concorso, sia per l'esiguità del tempo che normalmente intercorre fra la conclusione delle operazioni concorsuali e il diniego di approvazione.

Concorsi pubblici – Impugnazione – Dies a quo

In linea generale (salve le deroghe in tema di ricorso avverso i provvedimenti di esclusione e di inidoneità all'esito delle singole prove), il termine per l'impugnazione delle procedure di reclutamento nel pubblico impiego decorre dalla data di conoscenza dell'esito del concorso che si fa coincidere con il provvedimento di approvazione della graduatoria, perché solo da

esso discende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica degli interessati.

Sentenza 21 novembre 2018, n. 256 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Interesse legittimo – Dichiarato intento di sottrarsi ad un obbligo di legge – Inammissibilità del ricorso

Non è riconoscibile un interesse giuridicamente tutelato in capo ai soggetti che agiscono in giudizio basando la propria legittimazione sul dichiarato e consapevole intento di non adempiere ad un preciso obbligo ad essi imposto dalla legge (nel caso in esame: l'obbligo di sottoporre in figli minorenni all'obbligo vaccinale imposto dal decreto 7 giugno 2013, n. 7). L'intenzione di sottrarsi ad un obbligo riconosciuto e non contestato, non può essere riconosciuta come fondante un interesse tutelabile in giudizio, dato che elimina la definizione stessa di "legittimo" dell'interesse a ciò abilitante, eliminazione tanto più evidente ove si consideri come la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all'adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici con la conseguenza che il ricorso è dichiarato inammissibile.

Giustizia amministrativa – Contestazione di obbligo imposto dalla legge – Tutela giurisdizionale – Presupposti

Il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell'interesse alla decisione, derivante da una lesione ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento. E' possibile contestare in giudizio un obbligo posto dalla legge, ma è evidente che tale contestazione presuppone, attraverso l'impugnazione dell'atto applicativo, quella della stessa fonte normativa dell'obbligo, della quale si deduca l'infrazione al parametro costituzionale; quello che non è consentito, poiché elide la stessa condizione dell'azione in giudizio, è vantare un intento elusivo della legge quale posizione giuridica meritevole di tutela.

Sentenza 21 novembre 2018, n. 258 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Memoria di replica – Condizioni di ammissibilità

Nel processo amministrativo la facoltà di replica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., nel termine di venti giorni prima

dell'udienza, discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare una memoria conclusionale nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito: conseguentemente, nel caso in cui tale facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di una memoria definita di replica, perché si consentirebbe di dilatare il termine di produzione della memoria conclusionale (pari a trenta giorni prima dell'udienza, anziché venti giorni).

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Condizioni dell'azione – Impugnazione di un titolo edilizio

L'azione di annullamento è soggetta a tre condizioni: 1) la legittimazione a ricorrere, discendente dalla posizione qualificata del soggetto, che lo distingue dal *quivis de populo* rispetto all'esercizio del potere amministrativo, 2) l'interesse a ricorrere, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. e 3) la *legitimatio ad causam*, discendente dall'affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo. Tutte le anzidette condizioni dell'azione devono sussistere anche nel caso in cui sia impugnato un titolo edilizio. E' *ius receptum* che neppure l'articolo 31, comma 9, della legge n. 1150 del 1942, abrogato dall'art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 aveva introdotto nell'ordinamento un'azione popolare, tale da consentire a chiunque di impugnare il titolo edilizio, ma si limitava a riconoscere una posizione qualificata e differenziata a chi si fosse trovato in una specifica situazione giuridico-fattuale rispetto all'intervento edilizio assentito, per cui il provvedimento impugnato andava ad incidere sulla sua posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.

Giustizia amministrativa – Presupposti del processo e condizioni dell'azione

In ossequio all'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Sentenza 27 aprile 2015, n. 5), a fronte delle molteplici eccezioni processuali sollevate dalle parti resistenti, è necessario che il Collegio, prima di entrare nel merito, proceda all'accertamento dei presupposti del processo e poi alla verifica delle condizioni dell'azione.

Giustizia amministrativa – Litispendenza – Finalità

La litispendenza è un istituto che opera per cause proposte davanti alla stessa giurisdizione ed è finalizzato ad evitare contrasti di giudicato sulla medesima controversia. Al contrario, non si possono verificare contrasti tra decisioni di giurisdizioni distinte, anche nel caso in cui il rapporto sostanziale dedotto in giudizio sia identico:

se non viene impedita dalla parte mediante regolamento preventivo di giurisdizione, l'ipotesi in questione dà luogo ad un conflitto positivo di giurisdizione suscettibile di essere risolto mediante ricorso per Cassazione (art. 362, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.), proponibile in ogni tempo (infatti, la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 382 del cod. proc. civ., statuisce sulla giurisdizione determinando il giudice competente ed annullando, senza rinvio, la pronuncia del giudice sfornito di giurisdizione). Pertanto, a fronte di una domanda proposta contemporaneamente davanti a due distinte giurisdizioni, il secondo giudice - specie se munito di giurisdizione, non è tenuto neppure a sospendere il giudizio nelle more della decisione del giudice adito per primo.

Edilizia e urbanistica - Rilascio di titolo edilizio - Legittimazione e interesse ad agire - Nozione di vicinitas

Viene riconosciuta, in virtù della nozione di *vicinitas*, la legittimazione a impugnare i titoli edilizi a chi sia titolare di immobili ubicati nella zona in cui è stata assentita l'edificazione e a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la stessa. In virtù di tale nozione è stata estesa la legittimazione ad agire (dapprima tendenzialmente circoscritta ai soli proprietari frontisti) anche agli operatori economici che intendono contestare un titolo edilizio a cui si accompagna un'autorizzazione di natura commerciale: in questo caso, la *vicinitas*, di per sé, non sempre costituisce un oggettivo ed incontrovertibile elemento di individuazione della legittimazione e dell'interesse ad agire, essendo anche necessario la prova dell'effettivo pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'intervento assentito. Pertanto, la *vicinitas* deve essere diversamente apprezzata, distinguendo il caso in cui ad impugnare il titolo edilizio sia il titolare di un immobile confinante, adiacente o prospiciente quello oggetto dell'intervento assentito, dal caso in cui ad impugnare il titolo edilizio cui è correlata un'autorizzazione commerciale sia un operatore economico.

Sentenza 21 novembre 2018, n. 259 - Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici - Appalto di forniture - Dispositivi medici con marcatura CE - Esclusione per mancata dichiarazione requisiti - Illegittimità

E' illegittima l'esclusione da una procedura d'appalto di fornitura di dispositivi medici, disposta per mancata dichiarazione di requisiti che si devono presumere certificati dalla marchiatura CE. Nel caso in cui un dispositivo medico, recante la marcatura CE ai sensi

dell'articolo 5, del d.lgs. n. 46 del 1997, possa compromettere la salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi, anche se installato e utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare, il rimedio non può essere quello individuato dalla stazione appaltante, di imporre ai soggetti che partecipano ad una gara, in aggiunta all'obbligo di comprovare la conformità del prodotto offerto alla normativa di settore, anche l'obbligo di dichiarare che il prodotto possiede ulteriori requisiti. In tali casi, il rimedio è infatti costituito dalla procedura di salvaguardia di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. n. 46 del 1997 (che recepisce l'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE), in base al quale il Ministero della salute dispone il ritiro dal mercato del dispositivo pericoloso e ne vieta o limita l'immissione in commercio o la messa in servizio, informando contestualmente il Ministero dello sviluppo economico e la Commissione delle Comunità europee.

Sentenza 27 novembre 2018, n. 268 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Pubblico impiego – Pubblico impiego non privatizzato – Azione di condanna al risarcimento dei danni – Responsabilità contrattuale e extracontrattuale – Giurisdizione

La cognizione, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, relativa ad una azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale appartiene alla giurisdizione ordinaria, mentre quella derivante da responsabilità contrattuale apprestata dall'articolo 2087 cod. civ., appartiene alla cognizione del giudice amministrativo.

Pubblico impiego – Pubblico impiego non privatizzato – Azione di condanna – Responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. – Colpa – Onere della prova

La responsabilità datoriale derivante dall'articolo 2087 del cod. civ. non ha natura oggettiva, potendo il datore di lavoro dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa, in quanto non è sufficiente l'illegittimità dell'atto amministrativo per fondare il diritto al risarcimento, essendo necessario anche l'accertamento della colpa o del dolo in capo all'Amministrazione.

Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Vizi formali – Annullamento – Risarcimento del danno

L'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali il difetto di motivazione, non reca di per sé l'accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato *ope iudicis* e non può,

pertanto, costituire automaticamente il presupposto per l'accoglimento della correlata domanda di risarcimento del danno.

Sentenza 30 novembre 2018, n. 269 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Appalti pubblici – Bando di gara – Impugnazione – Clausole escludenti – Caratteristiche e tipizzazioni

Costituisce *ius receptum*, da ultimo confermato nella recente Sentenza dell'Ad. Plen. n. 4/2018, la regola generale in base alla quale soltanto il concorrente che ha partecipato alla gara ha titolo per impugnare le clausole del bando, ad eccezione delle ipotesi relative alla sussistenza di clausole escludenti. Ha natura escludente la clausola impositiva di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, quella impositiva di regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, la disposizione abnorme o irragionevole che renda impossibile il calcolo della convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione, la condizione negoziale che renda il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente e, infine, di clausola impositiva di obblighi *contra ius*.

Appalti pubblici – Gara per la distribuzione del gas naturale – Investimenti realizzati sugli impianti – Rimborso – Spetta al nuovo gestore

L'articolo 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 27 *quinquies* dispone che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 142". L'articolo 14 ("attività di distribuzione") del suddetto decreto prevede il caso di investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni e individua nel "nuovo gestore" e non nell'Amministrazione, il soggetto tenuto a subentrare nelle garanzie in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente.

Appalti pubblici – Gara per d’ambito a livello provinciale per la fornitura di gas naturale – Comuni – Realizzazione rete isolata nelle more dell’indizione della gara d’ambito – Legittimità

L’articolo 34 della legge provinciale n. 20 del 2012 (*Legge provinciale sull’energia*) riserva alla Giunta provinciale di Trento l’indizione della gara d’ambito unico a livello provinciale, ma non preclude certo la possibilità che, *medio tempore*, ed in attesa di tale indizione, il Comune, ente esponenziale della collettività locale, possa provvedere autonomamente alla realizzazione di una rete isolata di GNL, coordinando la procedura attivata con quella che eventualmente verrà indetta per il territorio trentino dalla Giunta provinciale.

Sentenza 4 dicembre 2018, n. 270 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Concorsi pubblici – Progressioni verticali – Commissione esaminatrice – Cause di incompatibilità e obbligo astensione – Art. 51 cod. proc. civ. – Divieto di estensione analogica

Le cause che obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, cod. proc. civ. impongono l’astensione dei componenti delle commissioni esaminatrici sono tipiche, tassative e di stretta interpretazione e non sono estendibili analogicamente, anche a seguito dell’introduzione dell’articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990 sul conflitto di interessi. Al di fuori dei tassativi casi permane solo la spontanea facoltà del commissario di richiedere, per gravi ragioni di convenienza (art. 51, comma 2, cod. proc. civ.), l’autorizzazione ad astenersi. La *ratio* è l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e quella di evitare che, sulla base di un qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l’imparzialità delle commissioni giudicatrici. Nel caso in esame, il rapporto intercorrente tra il presidente della commissione esaminatrice e un candidato che sia coniuge della sorella della moglie del presidente medesimo non può essere ricondotto a nessuna ipotesi di incompatibilità prevista dall’articolo 51 cod. proc. civ. e, pertanto, non determina una situazione di incompatibilità con obbligo di astensione

Concorsi pubblici – Progressioni verticali – Commissione esaminatrice – Conoscenza personale e rapporto di lavoro – Non costituiscono motivo di astensione

La conoscenza personale o il rapporto che si viene a creare tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio non costituiscono motivi di astensione nell’ambito di una commissione d’esame, a meno che

non assumano rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato venga giudicato non in base al risultato delle prove ma in virtù di detta conoscenza o di detto rapporto.

Concorsi pubblici – Progressioni verticali – Voto numerico – Legittimità

Nell'ambito di un concorso per pubblici dipendenti indetto per la progressione verticale per esami, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

Sentenza 4 dicembre 2018, n. 271 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Condanna per maltrattamenti contro familiari – Reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen. – Reati ostativi

Il prevalente insegnamento giurisprudenziale riconduce automaticamente alle condanne riportate per i reati previsti dall'articolo 4 del Testo unico sull'immigrazione (e fra questi quelli elencati nell'art. 380, primo e secondo comma, c.p.p.) la causa impeditiva al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità del condannato da parte dell'Amministrazione, atteso che detto giudizio è espresso preventivamente e direttamente dal legislatore in considerazione del grave disvalore attribuito e del particolare allarme sociale ingenerato.

Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Istanza – Condanna penale per reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen. – Diniego – Legittimità

La condanna riportata per i reati ricompresi nell'elencazione dell'articolo 380 del cod. proc. pen. costituisce per lo straniero elemento ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso, prescindendo dalla circostanza che per detti reati sia anche previsto obbligatoriamente l'arresto, nel caso di flagranza e che non si sia potuto applicare tale misura nel caso di specie: le norme del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) ricollegano infatti la "ostatività" alla pronuncia di una sentenza penale di condanna per i reati previsti nei commi 1 e 2 della citata disposizione del codice di procedura penale, senza operare alcun discrimine fra soggetti condannati che, al momento della commissione dei fatti delittuosi, siano o meno stati colti in flagranza e arrestati.

Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – Legami familiari esistenti nel territorio nazionale – Effettività – Condanna per maltrattamenti contro familiari

Nell'ambito dei permessi di soggiorno, al fine della dovuta considerazione dei vincoli familiari esistenti nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dal Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) e del conseguente bilanciamento con le prevalenti esigenze di pubblica sicurezza, è necessario che i legami familiari siano effettivi, escludendo che possano costituire "scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno". Nel caso in esame, l'effettività in capo al ricorrente dei vincoli con la propria famiglia non può essere riconosciuta, considerato che la condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari (art. 572 cod. pen.) ha riguardato il trattamento riservato dal ricorrente alla moglie e ai figli, risultando perciò minata quell'unità familiare che, a fini difensivi, l'interessato rivendica per sottrarsi alla prevista reazione dell'ordinamento giuridico.

Stranieri – Permesso di soggiorno – Condanna per maltrattamenti contro familiari – Condanna penale per reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen – Successiva buona condotta – Non rileva

In relazione ad una condanna riportata da uno straniero per un reato ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, il solo elemento sopravvenuto di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulla la causa ostativa, ossia l'eventuale riforma della sentenza nei successivi gradi di giudizio qui non invocabile, non potendo comunque rientrare nella cosiddetta clausola di garanzia, indicata nel citato articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione, l'asserita successiva corretta condotta di vita che non può elidere la causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso dipendente dalla condanna penale.

Sentenza 6 dicembre 2018, n. 272 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Stranieri – Falsificazione del passaporto – Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di attesa occupazione – Revoca – Legittimità

Le norme di riferimento poste alla base del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, stabiliscono, da un lato, che la contraffazione o l'alterazione di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una

carta di soggiorno, ivi compresa l'utilizzazione di uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni (art. 8 bis d.lgs. n. 286 del 1998), e dall'altro, con specifico riferimento al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al comma 1 della medesima disposizione, che il permesso è revocato se è stato acquisito fraudolentemente (art. 9, comma 7 lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998). In difetto di un valido passaporto, non è consentito all'Amministrazione rilasciare il titolo di soggiorno richiesto e l'uso di un passaporto falso impone la reiezione della domanda di permesso, senza lasciar margini di discrezionalità all'Amministrazione, essendo venuto meno un requisito imprescindibile per il rilascio e l'allegazione di un documento falso costituisce indice presuntivo di pericolosità sociale e giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di soggiorno.

Sentenza 14 dicembre 2018, n. 276 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Memorie difensive scritte – Audizione dell'ammonendo – Non necessaria

Nel procedimento per il rilascio di un provvedimento di ammonimento, la mancata audizione dell'ammonendo non configura una lesione del diritto di difesa tale da inficiare la legittimità del provvedimento impugnato: infatti, la norma di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009, nella parte in cui richiede che siano "sentite le persone informate dei fatti", non sta a significare che l'ammonendo debba necessariamente essere convocato per rendere oralmente le dichiarazioni: queste infatti ben possono, con migliore ponderazione e maggior completezza ed efficacia, essere esposte per iscritto come avvenuto nel caso in esame.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Memorie difensive scritte – Confutazione analitica – Non necessaria

Il dovere di esaminare le memorie prodotte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle stesse, se il provvedimento finale è corredato da una motivazione che rende nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni e, in particolare, per giustificare l'adozione del

provvedimento di ammonimento è sufficiente la motivazione complessivamente posta a fondamento dello stesso.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Natura, funzioni e presupposti

L'ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009 riveste carattere preventivo e cautelare, con finalità dissuasive, e non richiede l'acquisizione di prove tali da resistere ad una imputazione per il reato di atti persecutori previsto dall'articolo 612 bis, ma la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere, con sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio o minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato; tale comportamento persecutorio non presuppone necessariamente l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche, in particolare affettive e sentimentali, potendo emergere anche in condotte lesive insorte in qualsiasi ambito, anche in quello condominiale.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento del Questore – Discrezionalità – Limiti

I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'esercizio di un potere valutativo ampiamente discrezionale, connotato da un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte persecutorie, a fronte del quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Giustizia amministrativa – Ammissione prova testimoniale – Genericità delle richieste – Inammissibilità

E' inammissibile la richiesta del ricorrente di ammissione a propria discolta della prova testimoniale, da assumersi semmai in forma scritta ex art. 63, co. 3, cod. proc. amm., quando la stessa è formulata in maniera estremamente generica e non riporta l'individuazione dei fatti, da articolarsi obbligatoriamente in separati capitoli di prova come dispone l'articolo 244 ("modo di deduzione") del cod. proc. civ., sui quali le persone indicate dovrebbero essere interrogate.

Sentenza 11 dicembre 2018, n. 274 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Appalti pubblici – Affidamento di incarico di direzione lavori e assistenza al collaudo – Partecipazione di un dipendente pubblico di altra amministrazione – Legittimità

La normativa generale di riferimento (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016) stabilisce il divieto dei pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di espletare in proprio incarichi professionali nell'ambito territoriale di appartenenza, ben potendo invece partecipare legittimamente alle gare indette da altre amministrazioni per l'affidamento di incarichi professionali, come peraltro confermato dallo specifico insegnamento giurisprudenziale formatosi in materia.

Appalti e contratti – Confronto concorrenziale – Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione tecnica – Insindacabilità delle valutazioni – Limiti

Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici, nelle gare d'appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di un potere afferente la discrezionalità tecnica, il cui esercizio è riservato all'organo valutativo dell'Amministrazione ed è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, fatte salve le ipotesi di evidenti abnormità, tali da raggiungere il livello della manifesta irragionevolezza o della macroscopica erroneità. Nel caso in esame, le censure mosse dalla società ricorrente, investenti il merito delle valutazioni rese dalla commissione di gara, non raggiungono le predette soglie, in quanto trattasi, al più, di valutazioni opinabili, espressione del merito amministrativo e dunque insindacabili, non potendo il giudice amministrativo, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla commissione giudicatrice.

Sentenza 14 dicembre 2018, n. 278 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Appalti pubblici – Fornitura – Trattativa privata – Presentazione dell'offerta da parte di un soggetto non invitato – Legittimità

Un operatore economico che sia venuto a conoscenza di una trattativa privata a cui non sia stato inviato, può presentare la propria offerta, salvo il potere dell'Amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dei stessi requisiti di partecipazione, dell'offerta, ovvero perché l'offerta non è pervenuta

tempestivamente rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara. Conseguentemente, anche gli altri partecipanti invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell'aggiudicazione in favore di quest'ultimo della gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato.

Appalti pubblici -Lex specialis - Clausole ambigue - Interpretazione - Favor participationis

L'interpretazione delle clausole della *lex specialis* che presentino margini di opinabilità deve essere improntata al principio del *favor participationis*; pertanto, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della *lex specialis* (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. Non appare pertanto censurabile l'operato dell'Amministrazione, che abbia agito in base ad un'interpretazione della *lex specialis* volta a tutelare l'affidamento dell'impresa controinteressata.

Appalti pubblici - Lex specialis - Clausola escludente - Principio di tassatività delle clausole di esclusione - Nullità della clausola

Una clausola escludente prevista dalle *lex specialis* che si ponga in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione va dichiarata nulla ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con l'articolo 95, comma 10, del medesimo decreto legislativo.

Appalti pubblici - Appalto di forniture - Forniture senza posa in opera - Lex specialis prescrive di indicare separatamente i costi relativi alla manodopera- Offerta con dei costi della manodopera pari a zero - Non esclusione - Legittimità

Legittimamente l'Amministrazione appaltante, interpretando la *lex specialis* nel senso di tutelare l'affidamento di una ditta concorrente, non ha escluso da una gara d'appalto di forniture senza posa in opera, ex articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'impresa, che ha indicato un costo della manodopera pari a zero, a nulla rilevando infatti che la *lex specialis* imponesse, a pena di esclusione, di indicare separatamente i costi relativi alla manodopera. Infatti, l'articolo 95, comma 10, del

3. MASSIME DELLE SENTENZE 2018

decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo all'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nell'offerta economica, precisa che esso non trova applicazione in caso di "forniture senza posa in opera"; con la conseguenza che, in tal caso, la stazione appaltante, a fronte della situazione di incertezza determinata dal contrasto tra la previsione normativa dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e quella della *lex specialis* ha correttamente ritenuto di non dover disporre l'esclusione automatica di tale offerta, di richiedere chiarimenti e, infine, ammetterla definitivamente, una volta verificato che il prezzo complessivo dalla stessa offerto comprende anche il costo della manodopera per l'assistenza al montaggio e alla formazione del personale, che è cosa diversa dal costo relativo alle operazioni di montaggio e che resta a carico del beneficiario della fornitura come precisato dal capitolato.

Sentenza 17 dicembre 2018, n. 279 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Stranieri – Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo – Revoca

La mancata comunicazione della variazione del domicilio abituale dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non costituisce motivo idoneo a supportare la revoca del permesso soggiorno stesso.

Sentenza 17 dicembre 2018, n. 280 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Verifica dell'anomalia - Valutazione commissione tecnica – Insindacabilità delle valutazioni – Limiti

I motivi di ricorso attinenti alle valutazioni della commissione in ordine all'offerta tecnica e alla congruità dell'offerta economica sconfiggono i conosciuti limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, consistenti in macroscopici elementi di illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento di fatto delle valutazioni.

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Verifica dell'anomalia – Attendibilità dell'offerta in generale – Presenza di modeste inesattezze – Irrilevanza

Nell'ambito di un procedura d'appalto con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'oggetto della verifica delle offerte anomale, non

postula la ricerca di singole specifiche e modeste inesattezze dell'offerta economica, ma tende ad accertare l'attendibilità dell'offerta in generale.

Sentenza 18 dicembre 2018, n. 281 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Atti amministrativi – Regolamento provinciale in materia di veterinario aziendale – Impugnazione – Istituzione di un elenco provinciale dei veterinari aziendali – Legittimità della previsione

L'elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali previsto dall'articolo 4 della legge n. 3 del 2018 non risulta scalfito dalla istituzione, nel territorio provinciale, con il regolamento impugnato, di un elenco gestito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Non solo non è dato rinvenire alcuna disposizione, né nel regolamento impugnato, né nella legge provinciale n. 7 del 2017, che, anche implicitamente, escluda la coesistenza dell'elenco provinciale e di quello nazionale, ma l'istituzione di un elenco provinciale aggiuntivo trova giustificazione nella previsione dello svolgimento, nella provincia di Trento, da parte degli iscritti di compiti ulteriori rispetto a quelli esercitati dai veterinari inseriti nell'elenco nazionale. Inoltre, l'iscrizione nell'elenco provinciale, a conferma che il regolamento e la legge provinciale censurati non intervengono neppure in materia di professioni e requisiti professionali, è esplicitamente subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale. Rientra nella competenza legislativa concorrente della Provincia di Trento in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" dettare le misure organizzative per l'istituzione nel territorio provinciale di un elenco dei veterinari aziendali tenuto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Atti amministrativi – Regolamento provinciale in materia di veterinario aziendale – Impugnazione – Previsione di ulteriori compiti rispetto allo Stato – Legittimità della previsione

Con regolamento provinciale è stata disciplinata, sul territorio provinciale la rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, legittimamente prevedendo compiti aggiuntivi del veterinario aziendale, rispetto a quelli previsti dalla legge nazionale, in base alla competenza legislativa concorrente della Provincia di Trento in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera".

Atti amministrativi – Regolamento provinciale in materia di veterinario aziendale – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale delle norme provinciali che lo prevedono – Non sussiste

Il Collegio ritiene non emerga la prospettata manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 in materia di veterinario aziendale: le norme provinciali risultano, infatti, riconducibili alla competenza legislativa provinciale concorrente in materia di “*igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera*” di cui all’articolo 9, numero 10), dello Statuto di autonomia e all’articolo 2 delle Norme di attuazione (d.P.R. n. 474 del 1975) e sotto taluni profili anche alla competenza legislativa esclusiva in materia di “*agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica*” di cui all’articolo 8, numero 21), dello Statuto di autonomia. La legge provinciale n. 7 del 2017 ha disciplinato competenze provinciali senza eccedere i limiti delle stesse.

Sentenza 20 dicembre 2018, n. 282 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Antonia Tassinari

Appalti pubblici – Appalto per la fornitura energia elettrica – Proroga tecnica – Modifica dei prezzi di contratto – Non prevista normativamente

A seguito dell’intendimento dell’Amministrazione di ricorrere alla proroga tecnica espressamente prevista nel contratto di fornitura in scadenza, la pretesa della ricorrente di vedersi riconoscere, in ragione del considerevole aumento dei prezzi del mercato che avrebbero comportato all’impresa un pregiudizio economico, maggiori prezzi rispetto a quelli originariamente previsti non poteva che essere disattesa dalla stazione appaltante in ragione di quanto previsto dall’articolo 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui la modifica del contratto riguarda infatti solo la durata del rapporto, mentre rimangono fermi i prezzi e tutti gli altri patti e condizioni.

Appalti pubblici – Proroga tecnica del contratto – Natura e caratteristiche

La proroga tecnica prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, intesa come estensione della durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (purché il ritardo non sia imputabile

all'Amministrazione), può trovare applicazione solo in presenza di particolari garanzie previste dalla legge, vale a dire la previsione all'interno del bando e la limitazione al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara. Essa costituisce uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali; infatti, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, il ricorso alla proroga dei contratti pubblici costituirebbe una violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. L'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 non indica termini per l'avvio, prima della scadenza del contratto, delle procedure di selezione del nuovo affidatario; discende tuttavia dai principi sopra evidenziati che nell'individuazione del nuovo contraente l'Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi. In altri termini la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente.

Appalti pubblici – Appalto per la fornitura energia elettrica – Clausola di proroga tecnica – Obbligo contrattuale

Con la sottoscrizione di un contratto di appalto che prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica, l'impresa ricorrente ha assunto un obbligo (a cui corrisponde, per la stazione appaltante priva di responsabilità, un diritto potestativo), di garantire, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, la continuità della fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni. Ne consegue che nella vicenda in esame assume decisiva valenza il vincolo e il sinallagma contrattuale, rispetto ai quali la doglianza consistente nel pregiudizio economico paventato, può essere fatta valere adducendone l'eccessiva onerosità sopravvenuta, con azione che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Sentenza 20 dicembre 2018, n. 283 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Annullamento – Pronuncia in merito a poteri amministrativi non ancora esercitati

La domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento definitivo di accoglimento e di liquidazione della somma prevista a titolo di contributo, una volta accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato di diniego del contributo esula, ex articolo 34, comma 2, cod. proc. amm., dai limiti della cognizione

del giudice, al quale non è attribuita la possibilità di sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di un potere che, a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato, deve essere rieditato dall'Amministrazione stessa.

Sentenza 21 dicembre 2018, n. 284 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Giudice competente

E' inammissibile il ricorso in ottemperanza per incompetenza del giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, cod. proc. amm. (appartenendo al Consiglio di Stato la cognizione della domanda di ottemperanza e conseguente declaratoria di nullità del provvedimento sotto il profilo della violazione o dell'elusione del giudicato), quando la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale sia stata parzialmente riformata dal Consiglio di Stato in grado d'appello, e la riforma abbia investito il profilo sostanziale della controversia, statuendo il rigetto parziale del ricorso proposto in primo grado.

Sentenza 21 dicembre 2018, n. 285 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Elusione del giudicato – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità

E' improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in ottemperanza volto a contestare l'elusione o violazione del giudicato della sentenza con la quale è stata annullata un'esclusione da un gara a causa del vizio di incompetenza della commissione giudicatrice ed è stato previsto obbligo per l'Amministrazione di riaprire la procedura di gara, nel caso in cui l'Amministrazione, seppur tardivamente, abbia convocato la commissione e abbia disposto l'esclusione del ricorrente dalla gara.

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Revoca della procedura di gara –

Anche volendo accedere alla tesi del ricorrente secondo cui dallo stralcio del finanziamento dell'intervento oggetto della procedura di gara attuato dall'Amministrazione deriverebbe una revoca implicita della procedura di gara, resta il fatto che tale provvedimento avrebbe dovuto essere contestato non già attraverso un ricorso in ottemperanza, bensì proponendo una

domanda di annullamento ai sensi dell'articolo 29 del cod. proc. amm.. Tuttavia, non sussistono neppure i presupposti per disporre una conversione del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. amm. proprio perché allo stato l'interesse a contestare il predetto provvedimento è vanificato dal fatto che, seppur tardivamente, la ricorrente è stata esclusa dalla gara, ma non ha impugnato tale verbale.

Sentenza 21 dicembre 2018, n. 286 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Istanza di rinnovo – Valutazione della condizione familiare dello straniero

L'Amministrazione in sede di rinnovo del permesso di soggiorno è tenuta a valutare anche la condizione familiare dello straniero, in quanto l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare dell'interessato e dei suoi congiunti; il provvedimento di diniego non può essere motivato facendo riferimento solo alla presenza di motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, senza far luogo alla valutazione comparativa (da esplicitare in motivazione) di profili quali: la natura e la gravità del reato commesso dall'interessato; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare dell'interessato e, segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio; altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.

Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Istanza di rinnovo – Diniego –

La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, esistendo una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo *l'id quod plerumque accidit*, oltre la quale il comportamento criminale dello straniero diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità.

Sentenza 21 dicembre 2018, n. 287 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Ricorso – Individuazione del petitum

Il generico riferimento, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicare l'impugnazione, perché i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegati i motivi di ricorso; ciò in quanto solo l'inequivoca indicazione del *petitum* dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa.

Atti amministrativi – Istanza di attivazione del potere di autotutela – Obbligo giuridico – Non sorge

L'attivazione del potere di autotutela è frutto di una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione e, quindi, l'eventuale istanza dell'interessato, volta a stimolare l'adozione di un provvedimento di secondo grado, non è idonea a far sorgere un obbligo giuridico di provvedere

Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Requisiti – Reddito minimo

Il possesso di un reddito minimo, idoneo al sostentamento di un extracomunitario, costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese. Tuttavia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, sia perché in presenza di legami familiari stabili è necessario operare un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di regolare i flussi migratori e, dall'altro, quella di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli articoli 29 e ss. della Costituzione, sia perché, in caso di perdita del lavoro, è pur sempre possibile rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Sentenza 24 dicembre 2018, n. 288 – Presidente Roberta Vigotti, Estensore Paolo Devigili

Giustizia amministrativa – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Inadempimento delle obbligazioni– Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la controversia attiene la fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo (a prescindere dalla denominazione giuridica attribuita all'atto, come revoca, decadenza o risoluzione), in quanto la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto. E' invece configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.